



[illegible] D: Egidij
[illegible] Antonii Fabij di Massari

# TRATTATI
## DI
# PACE

*Conclusi in Utrecht l'anno MDCCXIII.*

Fra 'l Re Cristianissimo, la Regina della Gran Bretagna, gli Stati Generali d'Olanda, il Re di Prussia, il Re di Portogallo, e il Duca di Savoja.

Con le Rinunzie di Filippo V. Re delle Spagne alla Corona di Francia, e del Duca di Berry, e del Duca d'Orleans alla Corona di Spagna.

Coi Trattati di sospension d'armi fra le Corone di Francia, di Spagna, e d'Inghilterra; fra le Corone di Francia, di Spagna, e di Portogallo: e con la Convenzione per l'Evacuazione della Catalogna, e per la sospension d'armi in Italia.

*Tradotti fedelmente dalla lingua Francese nell'Italiana giusta gli Esemplari stampati in Utrecht.*



IN VENEZIA, MDCCXIII.
Per Luigi Pavino.
*Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.*





*AL*

# LETTORE.



Ra ben di dovere, che frà noi si leggessero i Trattati di quella Pace, che hà finalmente restituito il sereno all'Europa; e non potevasi privare di questa consolazione l'Italia, che hà sentito anch'essa ben da vicino le Trombe d'un'ostinatissima Guerra. Io mi sono accinto alla fatica di raccoglierli, e di tradurli per darti sempre prove più chiare di quell'attenzione, che hò di

giovarti. Aggradisci, ed accogli benignamente quanto fin'ora m'è capitato alle mani, e prega il Cielo, che duri in perpetuo questa Concordia da cui dipende la pubblica, e la privata quiete. Stà sano,



TRAT-

# TRATTATO
## D I
# PACE,
## ED AMICIZIA

Fra Sua Maestà Cristianissima, e Sua Maestà la Regina della gran Bretagna

*Conchiuso in Utrecht il dì* 11. *Aprile* 1713.

LUigi per la Dio grazia Rè di Francia, e di Navarra a tutti quelli, che vedranno le presenti Salute. Sia noto a tutti, come il nostro Carissimo, e diletto Cugino il Marchese d'Huxelles Marescialllo di Francia, Cavaliere de'nostri Ordini, e nostro Luogotenente Generale nel Governo della Borgogna, & il nostro Carissimo, e diletto, il Sig. Menager Cavaliere del nostro Ordine di S. Michele nostri Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj in virtù delle Plenipotenze, che abbiamo lor date, hanno concluso, stabilito, e sottoscritto in Utrecht il giorno degli 11. del presente mese di Aprile col Sig. Giovanni Vescovo di Bristol, Custode Segreto de Sigilli d'Inghilterra, Consi-

gliere della nostra Carissima, & Amatissima Sorella la Regina della Gran Bretagna nel suo Consiglio di Stato, Decano di Windsor, e Segretario dell'Ordine della Giartiera; e 'l Sig. Tomaso Conte di Strafford Visconte di Wentworth, Woodhousa, e di Stainborough, Baron d'Overly, Neumarch, e Raby, Consigliere della nostra suddetta Sorella nel suo Cõsiglio di Stato, Suo Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario presso gli Stati Generali dell e Provincie unite de' Paesi bassi, Colonello del suo Reggimento Reale di Dragoni, Luogotenente Generale de' suoi Eserciti, primo Sig. dell'Ammiralità della gran Bretagna, e d'Irlanda, Cavaliere dell'Ordine della Giartiera in qualità d'Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj della suddetta nostra Sorella, muniti parimenti delle sue Plenipotenze, il Trattato di Pace; il di cui tenore è il seguente.

Essendo piaciuto al Signore Dio Onnipotente, e misericordioso per la gloria del suo Santo nome, e per la Salute del Genere Umano d'ispirar finalmente a' Principi il reciproco desiderio d'una reconciliazione, che faccia terminar le sciagure, che desolano la Terra per così lungo tempo, sia noto à tutti, e à cadauno, a cui spetterà; che per la direzione della Providenza Divina il Serenissimo, e Potentissimo Principe Luigi XIV per la Dio grazia Rè Cristianissimo di Francia, e di Navarra, e la Serenissima, e Potentissima Principessa Anna per la Dio grazia Regina della Gran

Breta-

Bretagna ripieni del desiderio di procurare(quanto è possibile di fare all'umana prudenza ) una tranquillità perpetua alla Cristianità, e mossi dalla considerazione dell'interesse de' loro Sudditi, sono finalmente restati d'accordo di metter fine a questa Guerra, così crudele pe 'l numero grande di Combattimenti, così funesta per la quantità del Sangue Cristiano, che vi si è sparso; la quale dopo essersi accesa infelicemente sono già dieci, e più anni ha poscia continuato sempre con ostinazione. Le sopraddette loro Maestà affin di proseguire un progetto così degno d'esse hanno nominato, e constituito spontaneamente, con la cura paterna, che hanno per li loro Sudditi, e per la Cristianità, loro Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj respettivamente, cioè Sua Maestà Cristianissima il Sig. Niccolò Marchese d'Huxelles Maresciallo di Francia, Cavaliere degli Ordini del Rè, Luogotenente Generale nel Governo della Borgogna &c. e 'l Sign. Niccolò Menager Cavaliere dell'Ordine di S. Michele; E Sua Maestà Britannica il M.R. Giovanni Vescovo di Bristol, Custode Segreto de'Sigilli d'Inghilterra, Consigliere della Regina nel suo Consiglio di Stato, Decano di Windsor, e Segretario dell'Ordine della Giartiera, e 'l Sig. Tommaso Conte di Strafford, Visconte di Wentworth, Woodhousa, e di Straineborough, Baron di Neumarch, Oversley, e Raby, Consigliere della Regina nel suo Consiglio di Stato, suo Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario presso gli

ſo gli Stati Generali delle Provincie Unite, Colonello del Reggimento Reale di Dragoni di Sua Maeſtà, Luogotenente Generale de'ſuoi Eſerciti, primo Sig. dell'Ammiralità della Gran Bretagna, e d'Irlanda, e Cavalier dell'Ordine della Giartiera, a'quali le loro Reali Maeſtà hanno date le lor patenti di plenipotenza per trattare, accordare, e conchiudere una pace ferma, e ſtabile. I ſuddetti Ambaſciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj dopo molte conferenze ſpinoſe tenute nel congreſſo a queſto fin ſtabilito in Utrecht, avẽdo finalmente ſuperato, ſenza l'interpoſizione di verun Mediatore tutti gli oſtacoli, che s'opponevano al compimento d'un diſſegno così ſalutare, e dopo di aver dimandato à Dio, che ſi degnaſſe di conſervare per ſempre la lor opera intatta, e ne faceſſe ſentire il frutto alla Poſterità più rimota; e dopo di averſi reſpettivamente comunicate le patenti della loro Plenipotenza, le Copie delle quali ſaranno inſerite di parola in parola nel fine del preſente Trattato, e di averne fatto il ſolito dovuto cambio ſono finalmente convenuti negli Articoli d'una Pace, & Amicizia reciproca frà le loro ſuddette Reali Maeſtà, loro Popoli, e Sudditi nella maniera, che ſiegue.

I.

Sarà una pace univerſale, e perpetua; una vera, e ſincera Amicizia fra'l Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi XIV. Rè Criſtianiſſimo,

e la

e la Sereniſſima, e Potentiſſima Principeſſa Anna Regina della Gran Bretagna, loro Eredi, e Succeſſori; loro Regni, Stati, e Sudditi sì dentro, come fuori dell'Europa; e queſta pace ſarà inviolabilmente oſſervata fra di loro così religioſamente, e ſinceramente, che ſaranno reciprocamente tutto ciò, che potrà contribuire al bene, all'onore, e all'avantaggio l'uno dell'altro, vivendo in tutto da buoni Vicini, e con una tal confidenza, e sì reciproca, che queſta Amicizia ſia di giorno in giorno fedelmente coltivata, aſſicurata, & accreſciuta.

I I.

Tutte le inimicizie, oſtilità, guerre, e diſcordie fra 'l detto Rè Criſtianiſſimo, e la detta Regina della Gran Bretagna, e parimenti fra loro Sudditi ceſſaranno, e reſteranno abolite, ed eſtinte, di maniera che ſchiveranno più che ſia poſſibile per l'avvenire di farſi dall'una, o dall'altra parte verun torto, ingiuria, o pregiudizio; e ſi aſterranno di aſſaltarſi, danneggiarſi, perturbarſi, o moleſtarſi in qualſiſia maniera sì per terra, come per mare, o altre acque in in tutti i luoghi del Mondo, e particolarmente per tutta l'eſtenſione de' Regni, Terre, e Signorie del ſuddetto Rè, e della ſuddetta Regina ſenza veruna eccezione,

Tutti

III.

Tutti i torti, danni, ingiurie, offeſe, che il ſuddetto Rè Criſtianiſſimo, e la ſuddetta Regina della Gran Bretagna, e loro Sudditi aveſſero ſofferti, e ricevuti l'uno dall'altro nel corſo di queſta guerra ſaranno poſti aſsolutamente in dimenticanza, e le loro Maeſtà, e loro Sudditi per qualſiſia cauſa, o occaſione, che poſsa eſsere, non ſaranno mai più; nè comanderanno, o ſoffriranno, che ſia reciprocamente fatto dall'una parte, o dall'altra alcun'atto d'oſtilità, o d'ingiuſtizia, moleſtia, o pregiudizio di qualſiſia natura, o maniera, che poſsa eſsere per via d'altri, o di ſe medeſimi, in pubblico, o in ſegreto; direttamente per via di fatto, o ſotto preteſto di giuſtizia.

IV.

E per maggiormẽte aſſicurare l'amicizia fedele, e inviolabile, ch'è ſtabilita con queſta Pace, e per prevenire tutti i preteſti di diffidenza, che potrebbero naſcere in qualſiſia tempo per occaſione dell'Ordine, e diritto di ſucceſſione ereditaria ſtabilita nel Regno della Gran Bretagna nella maniera, ch'è ſtata limitata dalle leggi della Gran Bretagna: tanto ſotto il Regno del Rè Guglielmo III. di glorioſiſſima memoria, quanto ſotto il preſẽte Regno della ſuddetta Regina in favore de' ſuoi diſcendenti; e in mancanza di queſti in favore della Sereniſſima Principeſsa Sofia Vedova di

Bran-

Branſuich, Hannover, e ſuoi Eredi nella linea Proteſtante d'Hannover; E affinchè queſta ſucceſſione reſti ferma, e ſtabile; il Rè Criſtianiſſimo riconoſce ſinceramente, e ſolennemente la ſuddetta ſucceſſione al Regno della Grã Bretagna limitata come ſopra; e dichiara, e promette in fede, e parola di Rè tanto per ſe, quanto per li ſuoi Eredi, e Succeſsori, che gli è grata adeſso, e per ſempre; impegnando a queſto fine il ſuo Onore, e quello de'ſuoi Succeſsori; promettendo in oltre nella medeſima fede, e parola di Rè, e col medeſimo impegno di Onore tanto per ſe, quanto per li ſuoi Eredi, e Succeſsori di non riconoſcer giamai chi che ſia per Rè, o Regina della Gran Bretagna, ſe non la ſuddetta Regina, e ſuoi Succeſsori giuſta l'ordine della ſuddetta limitazione: E affin di dar ancora maggior forza a queſta ricognizione, e promeſsa, il Rè Criſtianiſſimo promette, che dal canto ſuo, e de'ſuoi Succeſsori, & Eredi ſarà uſata ogni diligenza per impedire, che la perſona che vivẽdo il Rè Giacopo II. aveva preſo il titolo di Principe di Galles, e alla morte del ſuddetto Rè quello di Rè della Gran Bretagna; e che poco fà è uſcita ſpontaneamente dal Regno di Francia per andarſene ad abitare altrove, non poſsa rientrarvi; come ne pure in alcuna delle Provincie di queſto Regno in qualſiſia tempo, e per qualſivoglia preteſto imaginabile.

V. Promet-

V.

Promette in oltre il Rè Cristianissimo tanto in nome suo, quanto de'suoi Eredi, e Successori di non perturbare giamai, o molestare la suddetta Regina della Gran Bretagna, suoi Eredi, e Successori usciti dalla Linea Protestante, che possederanno la Corona della Gran Bretagna, e gli Stati, che da essa dipendono; e di non dare ne esso, ne veruno de'suoi Successori direttamente, o indirettamente per terra, ò per mare con dinari, armi, munizioni, attrezzi di guerra, Vascelli, Soldati, Marinari, & in qualsisia maniera, o in qualsisia tempo alcuna assistenza, soccorso, favore, o consiglio a qualsivoglia persona, o persone, le quali sotto qualsivoglia pretesto, o causa volessero opporsi nell'avvenire alla suddetta Successione, o apertamente, o fomentando sedizioni, e formando congiure contra quel Principe, che in virtù degli atti suddetti del Parlamento occuperà il Trono della Gran Bretagna, o contra il Principe, o Principessa, che saranno dichiarati capaci della successione alla Corona della Gran Bretagna dagli atti suddetti del Parlamento.

VI.

La guerra, che colla presente Pace si deve estinguere, essendo stata principalmente accesa, perche la sicurezza, e la libertà dell'Europa non potevano assolutamente soffrire, che le Corone di Fran-

di Francia, e di Spagna fossero riunite in una medesima testa per l'instãze di Sua Maestà Britannica e col consenso tanto di Sua Maestà Cristianissima, quanto di Sua Maestà Cattolica si è finalmente per un'effetto della Providenza Divina rimediato a questo male per tutti i tempi a venire mediante le rinunzie concepute nella miglior forma, e fatte nella maniera più solenne, il di cui tenore è 'l seguente.

*Seguitano nel Trattato la Rinunzia del Rè di Spagna alla Corona di Francia, la risoluzione delle Corti in conseguenza; le rinunzie del Sig. Duca di Berry, e del Sig. Duca di Orleans alla Corona di Spagna; le lettere patenti del Rè date a Versaglies nel mese di Decembre* 1700., *e quelle del mese di Marzo* 1713. *che supprimono le suddette del mese di Decembre* 1700.

Essendo stato sufficientemente provveduto con la rinunzia a questo relativa; la quale deve essere eternamente una legge inviolabile, e sempre osservata; affinchè nè il Rè Cattolico, nè alcun Principe della sua Posterità possa giamai aspirare; nè pervenire alla Corona di Francia; & da un'altra parte colle rinunzie reciproche alla Corona di Spagna fatte dalla Francia, come cogl'altri Atti, che stabiliscono la successsion ereditaria alla Corona di Francia; i quali tendono al medesimo fine, essendo stato pure sufficientemente provveduto affinchè le Corone di Francia, e di Spagna restino separate, e disunite, in maniera, che le suddette rinunzie, e le altre transazioni, che le riguar-

riguardano sussistendo nel loro vigore, & essendo osservate con tutta lealtà, queste Corone non potranno essere giamai riunite; perciò il Serenissimo Rè Cristianissimo, e la Serenissima Regina della Gran Bretagna s'impegnano solennemente, & in parola di Rè l'uno coll'altro, che nè essi, nè i loro Eredi, e Successori faranno giamai cosa veruna; nè permetteranno, che sia fatta, la quale sia capace d'impedire, che le rinunzie, ed altre trāsazioni suddette abbiano il loro pieno, & intiero effetto; per lo contrario le loro Maestà Reali useranno sinceramente ogni diligenza, e faranno i loro sforzi, affinchè nessuna cosa possa abbattere, o scuotere questo fondamento della Salute pubblica; in oltre Sua Maestà Cristianissima resta d'accordo, e s'impegna, che la sua intenzione non è di proccurar d'ottenere, nè d'accettar per l'avvenire, che per l'utile de' suoi Sudditi sia mutato niente, o innovato nella Spagna, e nell'America Spagnuola tanto in materia di Comercio, come di Navigazione negli usi praticati in quei Paesi sotto il Regno del fu Rè di Spagna Carlo II. come pure non è sua intenzione di proccurar a suoi Sudditi ne' sudetti Paesi verun vantaggio, che non sia parimenti accordato in tutta la sua estensione agli altri Popoli, e Nazioni, che vi negoziano.

VII.

. Saranno liberi il Comercio, e la Navigazione fra i Sudditi delle loro suddette Maestà, come sono sem-

no sempre stati in tempo di Pace, e avanti la dichiarazione dell'ultima guerra, e particolarmente nella maniera con cui si è convenuto fra le dueNazioni per via d'un Trattato di Comercio oggi conchiuso.

VIII.

Le vie della Giustizia ordinaria saranno aperte, e ne sarà libero il corso reciprocamente in tutti i Regni, Terre, e Signorie dell'obbedienza delle loro Maestà, e i loro Sudditi d'una parte, e dell'altra potranno liberamente farvi valere i loro diritti, azioni, pretensioni giusta le leggi, e statuti di ciascun Paese.

IX.

Il Rè Cristianissimo farà spianare tutte le Fortificazioni della Città di Doncherchen, turare il Porto, rovinare l'escluse, che servono a tener netto il suddetto Porto, il tutto a sue spese, e nel termine di cinque mesi dopo conchiusa, e sottoscritta la Pace, cioè le opere dalla parte del Mare nello spazio di due mesi, e quelle dalla parte della Terra con le suddette escluse nelli tre mesi seguenti; con patto ancora, che le suddette Fortificazioni, Forti, ed escluse non potranno mai più esser ristabiliti; la qual demolizione tuttavia non comincierà se non dappoi che il Rè Cristianissimo sarà stato messo in possesso generalmente di tutto ciò, che deve esser ceduto per equivalente della suddetta demolizione.

X. Il Rè

X.

Il Rè Cristianissimo restituirà al Regno, ed alla Regina della Gran Bretagna perchè ne goda il possesso sovranamente, ed in perpetuo la Baja, e lo stretto d'Hudson con tutte le Terre, Mari, rive, fiumi, e luoghi, che ne dipendono, e che vi son situati; non eccettuando cosa veruna nell'estensione delle suddette Terre, e Mari posseduti al presente dalli Francesi; tutte queste cose unite a tutti gli Edificj, e Forti fabbricati tanto avanti, quanto dopo, che i Francesi se ne sono resi Padroni, saranno consegnate con tutta lealtà intatte, e nello stato, in cui sono al presente, senza demolir cosa veruna; con tutta l'Artiglieria, Palle, quantità di polvere proporzionata a quella delle Palle, se vi si trova, & altre cose, che servono all'Artiglieria, a quei Sudditi della Regina della Gran Bretagna, che avranno gli ordini reggj per dimandarle, e riceverle nello spazio di sei mesi dal giorno inclusivè della ratificazione del presente Trattato, o più presto, se sarà possibile; con patto tuttavia, che sarà permesso alla Compagnia di Quebec, e tutti gli altri Sudditi del Rè Cristianissimo di ritirarsi dalle suddette Terre, e Stretto sì per Terra, come per Mare con tutti i loro beni, mercanzie, armi, mobili, ed effetti di qualsisia natura, o specie, che sieno, fuorchè ciò ch'è stato eccettuato di sopra. Quanto ai Confini fra la Baja d'Hudson, ed i luoghi appartenenti alla Francia si è reciproca-

mente

mente convenuto, che saranno nominati subito Comissarj dall'una, e dall'altra parte, che gli determineranno nel termine d'un'anno, e non sarà permesso ai Sudditi delle due Nazioni di passare i suddetti confini per portarsi gli uni dagli altri o per Mare, o per Terra. I medesimi Comissarj avranno la facoltà di parimenti regolare i Confini fra le altre Colonie Francesi, e Britanniche in quei Paesi.

XL.

Il Rè Cristianissimo farà dare una soddisfazione giusta, e conveniente agl'interessati della Compagnia Inglese della Baja d'Hudson per le perdite e danni, che ponno aver sofferti nel corso della guerra dalla parte della Nazion Francese per corseggiamenti, o depredamenti tanto nelle lor persone, che nelle loro Colonie, Vascelli, ed altri beni, la stima de'quali sarà fatta da Comissarj, che saranno nominati a richiesta dell'una, o dell'altra parte. I medesimi Comissarj s'informeranno de'lamenti, che potessero esser fatti sì dalla parte de'Sudditi della Gran Bretagna circa i Vascelli presi dalli Francesi durante la guerra, e i danni, che potessero aver sofferti l'anno ultimo nell'Isola di Monserato, o altri luoghi; quanto dalla parte de'Sudditi della Francia circa le Capitolazioni fatte nell'Isola di Nieves, e al Forte di Gambia, ed i Vascelli Francesi, che potessero esser stati presi dai Sudditi della Gran Bretagna in tempo di guerra, e tutte le altre contese di questa

natura mosse fra le due Nazioni, e che non sono ancora state regolate: e ne sarà fatta da ambedue le parti buona, e spedita giustizia.

XII.

Il Rè Cristianissimo farà consegnare alla Regina della Gran Bretagna il giorno del cambio delle ratificazioni del presente Trattato di Pace, lettere, & Atti autentici, che faranno fede della cessione fatta per sempre alla Regina, ed alla Corona della Gran Bretagna dell'Isola di S. Cristoforo, che soli da quì avanti possederanno i Sudditi di Sua Maestà Britannica, della nuova Scozia, una volta chiamata Acadia tutta intiera conforme a'suoi antichi confini; come pure della Città di Portoreal, chiamata adesso Annapoli Reale, e generalmente di tutto ciò, che depende dalle sudette Terre, ed Isole di quei Paesi con la Sovranità, proprietà, possesso, e tutti i diritti acquistati per via de Trattati, o altrimenti, che il Rè Cristianissimo, la Corona di Francia, o i loro Sudditi hanno avuto sin'al presente sopra le dette Isole, Terre, luoghi, e loro abitanti; così pure il Rè Cristianissimo cede, e trasporta il tutto alla suddetta Regina, e alla Corona della Gran Bretagna; e ciò in una maniera, e forma sì ampia, che non sarà permesso per l'avvenire ai Sudditi del Rè Cristianissimo d'esercitare la pesca ne'suddetti Mari, Baia, ed altri luoghi trenta leghe presso le Coste della nuova Scozia al Sudest co-

mincian-

minciando dall'Isola volgarmente chiamata di Sable inclusive tirando verso il Sudovest.

XIII.

L'Isola di Terranuova coll'Isole adiacenti apparterrà per l'avvenire, ed assolutamente alla Gran Bretagna, e per questo fine il Rè Cristianissimo farà consegnare a quelli, che si troveranno a ciò destinati in quel Paese nello spazio di sette mesi dal giorno inclusive del cambio delle ratificazioni di questo Trattato, o più presto s'egli è possibile, la Città, e'l Forte di Piacenza, ed altri luoghi, che i Francesi potessero ancora possedere nella suddetta Isola; senza, che il suddetto Rè Cristianissimo, suoi Eredi, e Successori, o alcuni de' suoi Sudditi possano per l'avvenire pretendere che che sia in qualsivoglia tempo sopra la detta Isola, e le Isole adiacenti in tutto, o in parte. Non sarà nè men loro permesso di fortificarvi alcun luogo, di stabilirvi alcuna abitazione in qualsisia forma, fuorche palchi, e capanne necessarie, ed usitate per seccare il pesce; ne accostarsi alla suddetta Isola in altro tempo, che in quello, ch'è proprio per pescare, e necessario per seccare il pesce. Nella qual' Isola non sarà permesso ai suddetti Sudditi della Francia di pescare, e di seccare il pesce in alcuna altra parte, che dal luogo chiamato Capo di buonavista fin all'estremità settentrionale della suddetta Isola, e di là, seguitando la parte occidentale fin al luogo

chiamato Puntaricca. Ma l'Isola detta Capo Breton, e tutte le altre situate nell'imboccatura, e nel Golfo di S. Lorenzo resteranno per l'avvenire alla Francia con l'intiera facoltà al Rè Cristianissimo di fortificarvi una, o più Piazze.

## XIV.

E' stato convenuto espressamente, che in tutti i luoghi, e Colonie, che debbono essere cedute, o restituite in virtù di questo Trattato dal Rè Cristianissimo i Sudditi del detto Rè avranno la libertà di ritirarsi altrove nello spazio d'un anno con tutti i loro effetti mobili, che potranno trasportare dove lor piacerà. Quelli nondimeno, che vorranno soggiornarvi, e restare sotto il Dominio della Gran Bretagna debbano godere l'esercizio della Religion Cattolica Romana, quanto la permettono le leggi della Gran Bretagna.

## XV.

Gli Abitanti del Canadà, ed altri Sudditi della Francia non molesteranno per l'avvenire le cinque Nazioni, o Contorni degl'Indiani soggetti alla Gran Bretagna, nè le altre Nazioni dell'America amiche di questa Corona. Similmente i Sudditi della Gran Bretagna si comporteranno pacificamente verso gli Americani Sudditi, o amici della Francia; e gli uni, e gli altri goderanno una piena libertà di visitarsi frequentemente per

te per

te per il bene del Comercio, e con l'istessa libertà gli Abitanti di quelle Regioni potranno visitare le Colonie Francesi, e Britanniche per l'avantaggio reciproco del Comercio, senza recar molestia, o impedimento dall'una parte, ò dall'altra. Di più regoleranno i Comissarj essattamente, e con distinzione, quali saranno, o dovranno essere giudicati Sudditi, ed Amici della Francia, o della Gran Bretagna.

XVI.

Tutte le lettere tanto di rappresaglie, quanto di Marca, o di contramarca, che sono state concedute fin ora per qualsivoglia causa, ed occasione resteranno, e saranno reputate nulle, inutili, e senza effetto, e per l'avvenire nessuna delle suddette Maestà ne concederà altre simili contro de' Sudditi dell'altra, se non apparisce prima una dilazione, ovvero una negazione, di giustizia manifesta, il che non potrà esser tenuto per Costante, se la richiesta di quello, che dimanderà lettere di rappresaglie non sia stata portata, o rappresentata al Ministro, ò Ambasciatore, che sarà nel Paese dalla parte del Principe, contra i Sudditi del quale si proccureranno le suddette lettere, affinchè nello spazio di quattro mesi si possa venir in cognizione del contrario, o fare in maniera, che il difensore soddisfacia subito il dimandante, e se non trovasi sul fatto alcun Ministro, o Ambasciatore del Principe, contra i Sudditi del quale si diman-

si dimanderanno le suddette lettere, non si spediranno ancora, che dopo quattro mesi spirati dal giorno inclusivè, che la richiesta di quello, che dimãderà le suddette lettere sarà stata presentata al Principe, contra i Sudditi del quale si dimanderanno, overo al suo Consiglio privato.

XVII.

Essendo negli Articoli della sospensione d'Armi conchiusa li 22. Agosto, e prorogata poscia per quattro mesi fra le Parti, che contrattano, stato espressamente stipulato, in quali casi i Vascelli di Mercanzie, ed altri effetti presi dall'una, o dall' altra parte debbano restar a quello, che se n'è reso Padrone, o essere restituiti al lor primo Proprietario, è stato convenuto, che nei suddetti casi le condizioni della sospensione d'Armi resteranno in tutto il loro vigore, e tutto ciò, che concernerà questa sorte di prede fatte, o ne' Mari Britannico, e Settentrionale, ovvero in ogni altro luogo, sarà eseguito lealmente secondo il loro tenore.

XVIII.

Che se accadesse per digrazia, innavertenza, ò altra qualsisia causa, che, alcuno de' Sudditi delle suddette Maestà facesse, o intraprendesse qualche cosa per Terra, per Mare, o altre acque in qualsisia luogo del Mondo, che potesse contravenire al presente Trattato, ed impedirne l'intiera ese-

ra esecuzione, o d'alcuno de'suoi Articoli in particolare la Pace, e buona corrispondenza ristabilita frà'l detto Rè Cristianissimo, e la suddetta Regina della Gran Bretagna non sarà intorbidata, ne giudicata interrotta per questa occasione, e resterà sempre per lo contrario nella sua intiera, e prima forza, e vigore. Ma quello solamente de'suddetti Sudditi, che l'avrà intorbidata sarà tenuto egli solo a renderne conto, e ne sarà punito conforme alle leggi giusta le regole stabilite dal diritto delle genti.

XIX.

E se accadesse parimenti (che Dio non voglia) che i dissapori, e le inimicizie estinte col mezzo di questa Pace si rinovassero fra le loro sudette Maestà, e venissero ad una guerra aperta, tutti i Vascelli, Mercanzie, e tutti gli effetti mobili, e stabili de'Sudditi dell'una delle due parti, che si trovano impegnate ne porti, e luoghi del Dominio dell'altro non vi saranno confiscati, ne in alcuna maniera danneggiati; Ma si darà a'Sudditi delle suddette Maestà il termine di sei mesi intieri dal giorno inclusive della rottura, ne' quali potranno, senza che sia loro data alcuna molestia, o impedimento, vendere, portar via, o trasportare, dove loro parerà meglio i loro beni della natura di sopra espressa, e tutti i lor'altri effetti, e ritirar se medesimi.

XX.

Sarà data a tutti, ed a cadauno degli Alti Alleati della Regina della Grã Bretagna una soddisfazione giusta, e conveniente sovra ciò, che possono dimandar legittimamente alla Francia.

XXI.

Il Rè Cristianissimo in considerazione della Regina della Gran Bretagna acconsentirà, che nel Trattato da farsi coll'Imperio, tutto ciò, che riguarda nel detto Imperio lo stato della Religione sia conforme al tenore de' Trattati di Westfalia; di maniera che chiaramente apparisca, che l'intenzione di Sua Maestà Cristianissima non è, e non è stata, che vi sia niente di mutato ne' sudetti Trattati.

XXII.

Promette eziando il Rè Cristianissimo, che farà incontanente dopo fatta la Pace, far ragione alla Famiglia d'Hamilton circa il Ducato di Chatelleraut; al Duca di Richemont su le pretensioni, ch'egli hà in Francia; come pure al Sig. Carlo di Douglas circa alcune Terre, o Fondi, che ripete, & ad altri particolari.

Di

XXIII.

Di reciproco consentimento del Rè Cristianis-simo, e della Regina del Gran Bretagna i Sudditi dell'una, e dell'altra parte fatti prigionieri nel corso della guerra saranno restituiti in libertà senza distinzione, e senza riscatto, pagando i debiti, che avranno fatti durante la loro prigionia.

XXIV.

Il Trattato di Pace sottoscritto oggi fra Sua Maestà Cristianissima, e Sua Maestà Portoghese s'intenda che sia una parte del presente Trattato, come se fosse inserito quì di parola in parola; dichiarando Sua Maestà la Regina della Gran Bretagna, ch'essa hà offerto la sua garantia, la quale essa dà nelle forme più solenni per la più esatta osservazione, & esecuzione di tutto il contenuto nel suddetto Trattato.

XXV.

Il Trattato di Pace del giorno d'oggi fra Sua Maestà Cristianissima, e Sua Altezza Reale di Savoja è specialmente compreso, e confermato dal presente, come parte essenziale di questo, e come se il suddetto Trattato fosse quì inserito di parola in parola, obbligandosi Sua Maestà la Regina della Gran Bretagna espressamente nelle medesime promesse di garantia stipulate nel suddetto Trattato.

XXVI. Il Se-

XXVI.

Il Sereniſſimo Rè di Suezia, i ſuoi Regni, Territorj, Provinzie, e Stretti, come pure il Gran Duca di Toſcana, la Repubblica di Genova, e'l Duca di Parma ſono incluſi nella miglior maniera in queſto Trattato.

XXVII.

Hanno le loro Maeſtà parimenti voluto comprendere con queſto Trattato le Città Anſeatiche; nominatamente, Lubecca, Brema, e Hambourgh, e la Città di Danzica, affinche, dapoiche ſarà fatta la Pace generale eſſe poſsano godere per l'avvenire come amici comuni i medeſimi emolumenti nel Comercio con l'uno, e l'altro Regno, che godevano per l'avanti in virtù de'Trattati, o conſuetudini antiche.

XXVIII.

Saranno in oltre compreſi nel preſente Trattato di Pace quelli, che avanti il cambio delle ratificazioni, che ſaranno fatte, o nello ſpazio di ſei meſi dopo ſaranno nominati a queſto fine da amendue le Parti, e de'quali ſi converrà reciprocamente.

XXIX. Final-

XXIX.

Finalmente le ratificazioni solenni del presente Trattato spediti in buona, e dovuta forma saranno portate, e cambiate dall'una parte, e dall'altra in Utrecht nello spazio di quattro settimane, o più presto, s'egli è possibile dal giorno inclusive della sottoscrizione.

In fede di che noi sottoscritti Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj del Rè Cristianissimo, e della Regina della Gran Bretagna abbiamo sottoscritti i presenti Articoli di nostra mano, e vi abbiamo fatti apporre i Sigilli delle nostre Armi.

Fatto in Utrecht li 11. Aprile 1713.

( LS ) Huxelles ( LS ) Joh Bristol C.P.S.
( LS ) Mesnager ( LS ) Strafford.

Essẽdo di nostra soddisfazione il suddetto Trattato di Pace in tutti, e cadauno de'punti, & Articoli, che vi sono contenuti, e dicharati, abbiamo quello tanto in nome nostro, quantò de' nostri Eredi, Succesſori, Regni, Paesi, Terre, Signorie, e Sudditi, accettato, approvato, ratificato, e confermato, e colle presenti sottoscritte di nostra mano accettiamo, approviamo, ratifichiamo, e confermiamo; e'l tutto promettiamo in fede, e parola di Rè, sotto l'obbligazione,

zione, ed Ipoteca di tutti, e cadauno de'nostri beni presenti, e futuri osservare, & adempire inviolabilmente senza contravenire giamai direttamente, o indirettamente in qualsivoglia maniera. In testimonio di che abbiamo fatto mettere il nostro Sigillo alle presenti.

*Dato à Versaglies il dì 18. Aprile l'anno del Signore 1713., e del nostro Regno il 70. Sottoscritto Luigi, e più basso per il Rè Colbert.*



# TRATTATO
## DI
# PACE

Fra Sua Maestà Cristianissima, e le Loro Alte Potenze
GLI STATI GENERALI
Delle Provincie Unite de'Paesi Bassi.
*Concluso in Utrecht il dì 11. Aprile 1713.*
*In Nome della Santissima Trinità.*

A Tutti così presenti come futuri sia noto, che nel corso della più sanguinosa guerra, che abbia da gran tempo afflitta l'Europa, è piaciuto alla Providenza divina di preparare alla Cristianità il fine de'suoi mali, conservando un ardente desiderio di Pace nel cuore dell'Altissimo, Eccellentissimo, e Potentissimo Principe Luigi XIV. per la Dio grazia Cristianissimo Re di Francia, e di Navarra, che non ebbe altra mira, se non di renderla stabile, e perpetua colla equità delle sue condizioni. Medesimamente i Signori Stati Generali delle Provinzie unite de'Paesi Bassi, desiderando di cooperare di buona fede, e quanto si potesse dal canto loro, al ristabilimento della pubblica tranquillità, e di rientrare nell'antica amicizia, e nell'amore di Sua Maestà Cristianissima, hanno acconsentito, che la Città di Utrecht fosse scelta, perche in essa fosse trattata la Pace; e che per ottener questo fine Sua

Maestà Cristianissima nominasse per suoi Ambasciatori Staordinarj, e Plenipotenziarj, il Sig. Niccolò Marchese di Huxelles Maresciallo di Francia Cavaliere de'suoi Ordini, e suo Luogotenente Generale nel Governo della Borgogna; ed il Sig. Niccolò Menager Cavaliere dell'Ordine di S. Michele: ed i Signori Stati Generali hanno nominati i Signori Jacopo di Randuvyk Signore di Rossum e Burgravio dell'Imperio, e Giudice della Città di Nimega; Guglielmo Buys Consigliere Pensionario della Città di Amsterdam; Brunone Vander Dussen antico Borgomastro, Senatore, e Consigliere Pensionario della Città di Gouda, Assessore nel Consiglio di Heemrades di Schieland, Diikgraaf di Crimpenerward; Cornelio van Gheel, Signore di Spanbroek, e Bulkstein, gran Bailo del Franco, e della Città dell'Esclusa, Soprantendente a' Feudi dependenti dal Borgo di Bruges, della Giurisdizione dello Stato; Federigo Adriano Barone di Rheede, Signore di Renswoude, di Emminkhuysen, e Mourkerke, Presidente della Nobiltà della Provincia di Utrecht; Sicco di Goslinga Grietman di Franekeradeel, Curatore della Università di Franequera; e Carlo Ferdinando Conte d'Inhuysen, e di Kniphuysen, Signore di Wredewold; e deputati nelle loro Assemblee per parte degli Stati di Gueldria, d'Olanda, e di Vestfrisia, di Zelanda, di Utrecht, di Frisia, di Groninga, e di Ommelandem: I quali dopo il corso di una lunga negoziazione, in cui gli Ambasciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj dell'Altissima,

Po-

Potentiſſima, ed Eccellentiſſima Principeſsa la Regina della Gran Bretagna vi hanno indefeſsamente impiegata tutta la loro ſollecitudine per venire alla concluſione della Pace Generale, conforme al deſiderio, che ha ſempre nudrito queſta Principeſsa di procurare il riſtabilimento della tranquillità dell'Europa; ed hanno finalmente accordate le condizioni, il tenore delle quali ſiegue quì ſotto; ilche hanno fatto dopo avere implorata l'aſſiſtenza Divina, e dopo averſi comunicate riſpettivamente le loro Plenipotenze, le Copie delle quali ſaranno inſerite parola per parola nel fine del preſente Trattato, e dopo averne fatto il cambio nella dovuta maniera.

I.

Vi ſarà in avvenire fra Sua Maeſtà Criſtianiſſima, ed i ſuoi Succeſsori Re di Francia, e di Navarra, ed i ſuoi Regni dall'una parte, ed i Signori Stati Generali delle Provincie Unite de' Paeſi Baſſi dall'altra, una buona, fedele, ſtabile, ed inviolabile Pace, e perciò ſi porrà fine a tutti gli atti di oſtilità di qualſiſia fatta tra 'l detto Re, e i detti Signori Stati Generali, sì in Mare, ed in altre acque, come in Terra, in tutti i loro Regni, Paeſi, Terre, Provincie, e Signorie, e fra tutti i loro ſudditi, ed abitanti di qualunque qualità e condizione eſſi ſieno, ſenza eccezione di luoghi, ò di perſone.

II.

Si porrà in dimenticanza, e vi sarà un perdono generale di tutto ciò, che fù commesso dall'una, e dall'altra parte per occasione dell'ultima guerra, sì rispetto a quelli, che nati sudditi della Francia, ed impegnati al servigio del Re Cristianissimo per gl'impieghi, e beni, che possedevano nella estensione della Francia, sono entrati e rimasti al servigio de' Signori Stati Generali delle Provincie Unite, come rispetto a quelli, che nati sudditi de' Signori Stati Generali, ò essendo impegnati al loro servigio per gl'impieghi, e beni, che possedevano nella estensione delle Provincie Unite, si sono appigliati, ò sono rimasti al servigio di Sua Maestà Cristianissima: E le suddette persone di qualunque qualità, e condizione esse sieno, niuna eccettuata, potranno rientrare, e rientreranno, e saranno lasciate, e ristabilite nel possesso, e godimento pacifico di tutti i loro beni, onori, dignità, privilegi, franchigie, diritti, esenzioni, constituzioni, e libertà; sicchè non possa venir loro fatta ricerca veruna, nè recata molestia, ò inquietudine in generale, nè in particolare, per qualunque immaginabile cagione, ò pretesto, a motivo di ciò, ch'è accaduto dal principio della guerra suddetta: ed in vigore del presente Trattato, e dacchè questo sarà stato ratificato sì da Sua Maestà Cristianissima, come da' Signori Stati Generali, sarà loro permesso,

messo, così a tutti, come a ciascuno in particolare, di ritornarsene personalmente alle loro case, e di godere delle loro Terre, e di tutti gli altri loro beni, ò di disporne in qual maniera più loro piacerà, senza aver bisogno di Lettere di abolizione, ò di perdono.

## III.

Facendosi delle prede dall'una parte, e dall' altra, nel Mar Baltico, ò in quello del Nort, da Terra nuova fino al termine della Manica, nello spazio di quattro settimane; ovvero dall' estremità della Manica suddetta fino al Capo di San Vincenzio nello spazio di sei settimane; ed anche di là, nel Mare Mediterraneo, e fino alla Linea, nello spazio di dieci settimane; e di là dalla Linea, ed in tutti gli altri luoghi del Mondo nel corso di otto Mesi da principiarsi dal giorno, in cui si pubblicherà la Pace in Parigi, ed all'Aja; delle prede suddette, e de' danni, che si faranno fatti dall'una, e dall'altra parte dopo il tempo prefisso, ne sarà fatto il calculo, e si restituirà tutto ciò, che sarà stato preso, con risarcimento di tutti i danni, che ne saranno provenuti.

## IV.

Di più vi sarà fra 'l suddetto Re, ed i suddetti Signori Stati Generali, e i loro sudditi, ed abitanti scambievolmente, una sincera, stabile, e

perpetua amicizia, e buona corrispondenza, sì per Mare come per terra, in tutto e per tutto, sì dentro come fuori dell'Europa, senza risentirsi delle offese, ò de' danni, che hanno ricevuti tanto per l'addietro, quanto per occasione delle dette guerre.

V.

In virtù di questa amicizia, e corrispondenza, tanto Sua Maestà, quanto i Signori Stati Generali proccureranno, e promoveranno fedelmente il bene, e la prosperità l'uno dell'altro, con ogni soccorso, ajuto, consiglio, ed assistenza reale, in tutte le occasioni, ed in ogni tempo; e per l'avvenire non acconsentiranno à verun Trattato, ò Negoziazione, che potesse recare danno all'uno, od all'altro, ma li romperanno, e se ne avviseranno scambievolmente con diligenza, e sincerità, tostochè ne avranno contezza.

VI.

Quelli, i beni de' quali sono stati occupati, e confiscati per occasione della detta guerra, i loro Eredi, ò quelli, in cui ne saranno passate le ragioni, di qualunque condizione ò Religione essi sieno, goderanno de' beni suddetti, e ne prenderanno il possesso di loro autorità privata, ed in virtù del presente Trattato, senza che lor

faccia

faccia mestiere di ricorrere alla Giustizia, non ostante che fossero stati i detti Beni in qualsivoglia maniera incorporati nel Fisco, impegnati, ò donati in effetto; non ostante qualunque sentenza preparatoria, ò diffinitiva, pronunziata per mancanza, e per contumacia, in assenza delle parti, e quelle non udite; non ostante qualunque Trattato, accordo, e transazione, ò rinunzia che sia stata posta nelle transazioni suddette per escludere da una porzione dei detti beni quelli, a cui debbono appartenere: E tutti, e ciascuno di sì fatti beni e diritti, che giusto il presente Trattato saranno restituiti, ò debbono essere restituiti scambievolmente a' primi Proprietarj, a' loro Eredi, ò a quelli, in cui ne saranno passate le ragioni, potranno vendersi da' Proprietarj suddetti, senza che loro sia necessario d'impetrare per questa cosa alcun consenso particolare; ed in conseguenza i Proprietarj delle rendite, le quali saranno assegnate dal Fisco in vece de' beni venduti, come ancora i Proprietarj delle rendite ed azioni, che rispettivamente saranno a debito del Fisco, potranno disporre della proprietà di quelle, ò per via di vendita, ò in altra maniera, come degli altri beni lor proprj.

## VII.

A motivo di questa pace Sua Maestà Cristianissima restituirà, e farà restituire a' Signori Stati Generali in favore della Casa d'Austria quanto

Sua

Sua Maestà Cristianissima, ò il Principe, ò i Principi suoi Collegati possedono ancora dei Paesi Bassi comunemente detti Spagnuoli, quali il già Re Cattolico Carlo Secondo gli ha posseduti, ò gli ha dovuti possedere giusto il Trattato di Riswick, senza che Sua Maestà Cristianissima, nè il Principe, ò Principi suoi Collegati se ne riserbino alcun diritto, ò pretensione veruna, nè direttamente, nè indirettamente. Ma la Casa d'Austria prenderà il possesso de' suddetti Paesi Bassi Spagnuoli, per goderli pienamente, e pacificamente da quì innanzi, e per sempre, giusto l'ordine della Successione della Casa predetta, tostochè i Signori Stati Generali si saranno con Essa accordati intorno alla maniera, nella quale i suddetti Paesi Bassi Spagnuoli dovranno loro servire di Barriera e di sicurezza. Ma s'intenda, che dell' alto Quartiere della Gueldria il Re di Prussia ne riterrà tutto ciò, ch'egli possiede ed occupa attualmente, cioè la Città di Gueldria, la Prefettura, il Bailaggio, ed il basso Bailaggio di Gueldria con tutto quello che vi appartiene e ne depende, come altresì specialmente le Città, Bailaggi, e Signorie di Strahlen, Wagtendonk, Middelaer, Valbeek, Aertsen, Afferben, e di Wiel, siccome pure Raey, e Klein Kevelaar con tutte le loro pertinenze e dependenze. Di più sarà renduta a Sua Maestà il Re di Prussia l'Ammania di Kriekenbeek con tutto quello, che le appartiene, e che ne depende, come parimente il Paese di Kessel con tutte le sue pertinenze, e de-

pen-

pendenze; e generalmente tutto ciò, che contiene la predetta Ammania, ed il distretto suddetto, senza eccezione veruna, trattone Erkelens colle sue pertinenze e dependenze; il che tutto si apparterrà a Sua Maestà Prussiana, ed a' Principi ò Principesse suoi, ò sue Eredi ò Successori, con tutti i suoi diritti, prerogative, rendite, e profitti chiamati con qualsivoglia nome, nella stessa qualità, e maniera, con cui gli ha posseduti la Casa d'Austria, e particolarmente il già Re di Spagna; ma tuttavolta con le sue obbligazioni, ed ipoteche; ed in conseguenza gli Stati Generali faranno uscire le loro truppe da' luoghi sopra mentovati, dovunque ne fossero; e nel momento della evacuazione, che si farà subitochè sarà ratificato il Trattato presente, disobbligheranno dal giuramento di fedeltà tanto gli Ufficiali Civili, quanto gli Ufficiali di Banco, quelli de' Pedaggi, ed altri. Si è pure accordato, che nel Ducato di Lucemburgo, ovvero in quello di Limburgo, sarà riserbata una Terra del valore di trentamila scudi annuali di rendita, la quale verrà eretta in Principato a favore della Principessa Orsini, e de' suoi Eredi.

VIII.

In conseguenza di ciò Sua Maestà Cristianissima immediatamente dopo la Pace, ò alla più lunga quindici giorni dopo il cambio delle Ratificazioni, restituirà, e farà restituire a' Signori Stati Gene-

Generali, in favore come sopra, il Ducato, la Città, e la Fortezza di Lucemburgo colla Contea di Chiny, la Contea, Città, e Castello di Namur, come pure le Città di Carleroy e di Neuport, con tutte le loro pertinenze, dependenze, luoghi annessi, e Chiusure, e quanto oltre a ciò potesse ancora appartenere a' suddetti Paesi Bassi Spagnuoli, come di sopra si è stabilito; il tutto nello stato, in cui trovasi presentemente, con le Fortificazioni, che attualmente vi sono, senza mutazione alcuna, con tutte le Carte, lettere, documenti, ed Archivj, che concernono i suddetti Paesi Bassi, ovvero alcuna parte di essi.

IX.

E come Sua Maestà Cattolica ha ceduti, ed alienati in piena Sovranità, e proprietà, senza riserva veruna, e senza compensazione alcuna a Sua Altezza Elettorale di Baviera i suddetti Paesi Bassi Spagnuoli, Sua Maestà Cristianissima promette, e s'impegna di far consegnare un Atto della suddetta Altezza Elettorale fatto nella miglior forma, col quale il detto Elettore sì per se medesimo, come per li Principi suoi Eredi, e Successori nati e da nascere, alieni, e ceda a' Signori Stati Generali in favore della Casa d'Austria tutte le ragioni, che può avere, ò pretendere Sua Altezza Elettorale sopra i detti Paesi Bassi Spagnuoli, ò sopra tutti insieme, ò sopra alcuna lor parte, sì in virtù della Cessione fattagliene da Sua

Mae-

Maestà Cattolica, come in virtù di qualunque altro Atto, Titolo, ò qualsisia altra pretensione: col qual Atto medesimo la suddetta Altezza Elettorale riconosca la Casa d'Austria per Sovrani, e legittimi Principi de' medesimi Paesi Bassi, senza riserva, ò restrizione veruna, e disobblighi, e dispensi assolutamente tutti, e ciascuno de' suoi Sudditi de' sudetti Paesi Bassi, che gli hanno giurata fedeltà, ò renduto omaggio; il quale Atto di Cessione di Sua Altezza Elettorale sarà spedito, giusto l'accordo, alla Regina della Gran Bretagna lo stesso giorno, in cui debbono cambiarsi le Ratificazioni del presente Trattato.

Ma s'intenda, che l'Elettore di Baviera dovrà ritenere la Sovranità, e le rendite del Ducato, e della Città di Lucemburgo, della Città, e Contea di Namur, della Città di Carleroy, e delle loro dependenze, pertinenze, luoghi annessi, e Chiusure (salvo il pagamento delle rendite assegnate, ed ipotecate sopra l'entrate medesime) finchè l'Altezza Sua Elettorale non sia stata rimessa in tutti gli Stati, che possedeva nell'Imperio prima della guerra presente, trattone l'alto Palatinato, e che non sia stata posta nel Grado di nono Elettore, e messa al possesso del Regno di Sardegna, e del titolo di Re: Come ancora s'intenda, che Sua Altezza Elettorale per tutto quel tempo, che conserverà la Sovranità de' predetti Paesi, potrà tenere le sue Truppe nelle Dependenze del Ducato di Lucemburgo, le quali Truppe non eccederanno il numero di settemila soldati; e che niuna

na

na quantità di milizie de' Signori Stati Generali, ò de' loro Alliati, eccettuatene quelle, che i suddetti Stati Generali manderanno a stare di guarnigione nelle Piazze di Lucemburgo, Namur, e Carleroy, potrà passare, stare, ò fermarsi nelle dependenze de' Paesi, de' quali l'Altezza Sua Elettorale dee conservarne la Sovranità, come di sopra si è detto. Sarà tuttavolta permesso agli Stati Generali di far portare nella Città di Lucemburgo, senza verun ostacolo, ò impedimento, ogni e qualunque munizione così da guerra come da bocca, che da loro si stimerà necessaria. Si è convenuto in oltre, che l'Elettore di Baviera terrà il possesso della Sovranità, e delle rendite, sì della Città, come del Ducato di Lucemburgo, e delle loro dependenze, pertinenze, luoghi annessi, e Chiusure, finchè non abbia ricevuto il risarcimento de' danni da lui preteso in ordine al Trattato d'Ilmersheim; e si è convenuto, che questo risarcimento debba essere regolato dagli Arbitri, che saranno eletti concordemente, e fra i quali ha consentito di entrare la Regina della Gran Bretagna: E questa regolazione sarà fatta da' sopraddetti Arbitri quanto più presto sarà possibile. Sua Maestà Cristianissima farà, che l' Atto di Cessione di Sua Altezza Elettorale sia pienamente, ed interamente effettuato; e ancora per maggior sicurezza Sua Maestà Cristianissima promette di fare in maniera, che sua Maestà Cattolica approverà, conforme a quanto farà di mestiere, la detta Cessione di Sua Altezza Elettorale,

rale, nel suo Trattato con sua Maestà Britannica, e co' Signori Stati Generali.

X.

Intanto, benchè all'Elettore di Baviera resti il possesso della Sovranità, e delle rendite della Città e Ducato di Lucemburgo, della Città e Contea di Namur, della Città di Carleroy, e delle loro dependenze, come si è detto di sopra, si è convenuto, che sua Maestà Cristianissima farà uscire tutte le sue Truppe dalla Città e Ducato di Lucemburgo, dalla Città e Contea di Namur, e da tutte le loro dependenze, subitamente dopo la Pace, e alla più lunga in quindici giorni dopo il Cambio delle Ratificazioni del presente Trattato; e che opererà in modo, che la detta Altezza Sua Elettorale ne farà uscire ancora allo stesso tempo tutte le sue, (fuorchè dalle dependenze del Ducato di Lucemburgo) come pur quelle, che vi potesse avere l'Elettore di Colonia suo Fratello, senza veruna eccezione; e che la Città e Fortezza di Lucemburgo, la Città e Castello di Namur, come ancora la Città di Carleroy, saranno intanto custodite dalle Truppe de' Signori Stati Generali, le quali vi entreranno subitamente dopo la Pace, e alla più lunga in quindici giorni dopo il Cambio delle Ratificazioni. Si è convenuto in oltre, che le Truppe de' suddetti Signori Stati vi saranno alloggiate, e trattate giusta la regolazione fatta in questo proposito dopo la Pace di

di Risvvich con la detta Altezza Sua Elettorale; che in quel tempo era Generale Governatore de' predetti Paesi Bassi: Come altresì, che la Città e Ducato di Lucemburgo, la Città e Contea di Namur, e la Città di Carleroy, e le loro dependenze contribuiranno la loro porzione del Milione di Fiorini moneta di Olanda, che a' detti Signori Stati deve essere assegnato da riscuotersi ogni anno sulle migliori, e sulle più nette rendite de' sopraddetti Paesi Bassi Spagnuoli, affinchè serva al mantenimento delle loro Truppe, e delle Fortificazioni delle Città e Piazze della loro Barriera. Dal canto loro s'impegnano, e promettono gli Stati Generali, che le loro Truppe non turberanno in modo alcuno l'Elettore di Baviera nel possesso della Sovranità, e delle Rendite delle predette Città e Paesi per tutto quel tempo, ch' egli ne deve godere.

## XI.

Sua Maestà Cristianissima cede a' Signori Stati Generali, tanto per se, quanto per li Principi suoi Eredi, e Successori nati e da nascere (e questo in favore della Casa d'Austria) tutte le ragioni, che ha Ella avute, ò che potrebbe avere tanto sulla Città di Menin con tutte le sue Fortificazioni, e col suo tratto di terra all'intorno, quanto sopra la Città e Cittadella di Tornai con tutto il Tornese, senza riserbarsi alcuna delle sue ragioni sopra di queste, nè sopra alcuna delle sue dependen-

denze, pertinenze, luoghi anneſſi, e Chiuſure; ma cede aſſolutamente queſte Città, e Piazze, con tutti i lor Territorj, dependenze, pertinenze, luoghi anneſſi, e Chiuſure, e con tutte le ſteſſe ragioni in tutto e per tutto, come Sua Maeſtà Criſtianiſſima le ha poſſedute innanzi a queſta guerra, fuorchè S. Amand con le ſue dependenze, e Mortagne ſenza dependenze, che ritorneranno, e reſteranno a Sua Maeſtà Criſtianiſſima; con patto nientedimeno, che non ſia permeſſo di fare a Mortagne alcuna Fortificazione, ò alcuna Eſcluſa di qualſivoglia ragione. Si è convenuto ancora, che il Principe d'Epinoy torni al poſſeſſo della Terra d'Antoing in virtù del preſente Trattato, con condizione, che la Caſa di Ligne poſſa proſeguire le ſue ragioni, ò pretenſioni ſulla detta Terra dinanzi a' Giudici competenti.

I Signori Stati Generali promettono, che renderanno le Città, Piazze, Territorj, dependenze, pertinenze, luoghi anneſſi, e Chiuſure, che Sua Maeſtà Criſtianiſſima loro cede con queſto Articolo, alla Caſa d'Auſtria, toſtochè i Signori Stati ne ſaranno rimaſti d'accordo con la detta Caſa, la quale ne goderà allora irrevocabilmente, e per ſempre.

XII.

Sua Maeſtà Criſtianiſſima, tanto per ſe, quanto per li Principi ſuoi Eredi, e Succeſſori nati e da naſcere, cede ancora in favore della Caſa d'

 Au-

Auſtria tutte le ragioni, ch'Ella ha ſopra Furnes, Furner-ambagt, compreſevi le otto Parrocchie, e il Forte di Knoque; le Città di Loo, e Dixmuda con le loro dependenze; Ipri con la ſua Caſtellania (compreſovi Rousſelaer) e con le altre dependenze, che in avvenire ſaranno Poperinga, Varneton, Commines, e Varvich, perciocchè queſte tre ultime Piazze ſono ſituate dalla parte della Lys verſo Ipri; come pure ciò, che depende da' Luoghi quì ſopra nominati; ſenza che Sua Maeſtà Criſtianiſſima ſi riſerbi alcuna ragione ſopra le dette Città, Piazze, Forti, e Paeſi, nè ſopra veruna delle loro pertinenze, dependenze, luoghi anneſſi, e Chiuſure. Farà ancora Sua Maeſtà Criſtianiſſima, ſubitamente dopo la Pace, e alla più lunga in quindici giorni dopo il Cambio delle Ratificazioni, evacuare, e conſegnare a' Signori Stati Generali tutte le dette Città, Piazze, Forti, e Paeſi, con tutte le loro pertinenze, dependenze, luoghi anneſſi, e Chiuſure, niuna coſa eccettuata, e tutte nella maniera, come al preſente le poſsiede Sua Maeſtà Criſtianiſsima, con le Fortificazioni come ſi trovano, ſenza mutarvi alcuna coſa, e con tutte le Carte, Lettere, Archivj, e Documenti ſpettanti alle dette Città, Piazze, e Forti, alle loro dependenze, pertinenne, e Chiuſure; affinchè i ſuddetti Signori Stati poſſano rendere tutte queſte Città, Piazze, Forti, e Paeſi, con tutte le loro pertinenze, dependenze, luoghi anneſsi, e Chiuſure alla Caſa d'Auſtria, toſtochè ſi ſaranno convenuti con eſſa, la

qua-

quale ne goderà irrevocabilmente, e per sempre.

XIII.

La navigazione della Lys dall' Imboccatura della Dula andando all'insù sarà libera, nè vi si metterà alcun Pedaggio, ò imposizione.

XIV.

Si è convenuto in oltre, che alcuna Provincia, Città, Forte, ò Piazza de' predetti Paesi Bassi Spagnuoli, ò di quelli, che sono ceduti da Sua Maestà Cristianissima, non sia in verun tempo ceduta, alienata, ò donata, e non possa scadere alla Corona di Francia, ò ad alcun Principe, ò Principessa della Casa, ò Linea di Francia, nè in virtù di qualunque donazione, vendita, cambio, contratto di Matrimonio, successione per Testamento, ò ab intestato, nè per qualsivoglia altro titolo immaginabile; nè possa pervenire in qualunque maniera in potere, e sotto il dominio del Rè Cristianissimo, ò di qualsisia Principe, ò Principessa della Casa, ò Linea di Francia.

XV.

I suddetti Signori Stati Generali restituiranno a Sua Maestà Cristianissima la Città di Lilla con tutta la sua Castellania, niuna cosa eccettuata,

Orchies, il Paese di Laleu, e il Borgo della Gourgue, le Città e Piazze d'Aire, Betune, e San Venant, insieme col Forte Francese, co' loro bailaggi, governi, pertinenze, Chiusure, e luoghi annessi, il tutto come è stato posseduto dal Re Cristianissimo innanzi alla presente guerra; le quali Città, Piazze, e Forti saranno evacuate immediatamente dopo la Pace, e alla più lunga in quindici giorni dopo il Cambio delle Ratificazioni del presente Trattato, con tutte le Fortificazioni nello stato, in cui esse al presente si trovano, senza cambiar vi alcuna cosa, e con tutte le Carte, Lettere, Documenti, Archivj, e particolarmente con quelle della Camera di Lilla; e se ne fossero state levate alcune, vi saranno di nuovo portate con buona fede: intendendosi tuttavolta, che i suddetti Signori Stati Generali non saranno tenuti ad alcun risarcimento per quella parte de' predetti Paesi, della quale il Re Cristianissimo presentemente potesse trovarsi in possesso, ne a far riparare quello, che si troverà essere stato distrutto dalla guerra. Si è ancora convenuto, che il Principe d'Epinoy tornerà al possesso delle Terre di Cisoing, e di Roubaix, e di altri beni situati negli antidetti Paesi di Lilla in virtù del presente Trattato, con condizione, che la Casa di Ligne possa proseguire le sue ragioni, ò pretensioni sulle dette Terre, e Beni, dinanzi a' Giudici competenti.

XVI.

## XVI.

Quanto alla restituzione de' Cannoni, Artiglieria, Palle, Armi, e Munizioni da guerra così dall'una parte, come dall'altra, si è convenuto, che la Città, e Fortezza di Lucemburgo, la Città, e Castello di Namur, la Città di Carleroy, e quella di Neuport, e generalmente tutte le Piazze, Forti, e Posti posseduti da sua Maestà Cristianissima, ò dagli Elettori di Colonia, e di Baviera suoi Alliati, saranno restituite con que' Cannoni, Artiglieria, Palle, Armi, e Munizioni da guerra, che vi erano al tempo della morte del già Re Cattolico Carlo Secondo, conforme agl'Inventarj, che ne saranno somministrati: Che la Città e Cittadella di Lilla, la Città d'Aire, insieme col Forte Francese, Betune, e San Venant, saranno restituite con que'Cannoni, Artiglieria, Palle, Armi, e Munizioni da guerra, che vi si sono trovate nel tempo, in cui sono state prese, conforme agl'Inventarj, che ne saranno dati dall'una, e dall'altra parte; intendendosi, che quanto a que' pezzi di Artiglieria, ch'essendo stati dannegiati negli Assedj, sono stati altrove trasportati a fine di rifonderli, i Signori Stati Generali in vece di quelli ve ne faranno riporre altettanti dello stesso calibro: Che la Città d'Ipri sarà restituita con cinquanta pezzi di Cannone di getto d'ogni calibro, e con la metà delle Munizioni da guerra, che in essa presentemente si tro-

vano : E finalmente, che la Città di Furnes sarà restituita con que' Cannoni, Artiglieria, Palle, Armi, e Munizioni da guerra, che dentro vi si sono trovate nel principio dell'anno corrente, conforme agl'Inventarj, che ne saranno dati per parte di Sua Maestà Cristianissima.

## XVII.

Le Truppe dell'una, e dell'altra parte, subito dopo il Cambio delle Ratificazioni del presente Trattato si ritireranno sulle Terre, e Paesi de' loro proprj Sovrani, e nelle Piazze e Luoghi, che vicendevolmente lor debbono rimanere, ed appartenere giusto il presente Trattato, senza potere sotto qualunque immaginabil pretesto restar nel Paese dell'altro Sovrano, come nè anche ne' Luoghi, che similmente gli debbono da quì avanti rimanere, od appartenere : e vi sarà, subito dopo la sottoscrizione di questo istesso Trattato, cessazione d'Armi, e di Ostilità, non solamente in tutte le parti del Dominio di Sua Maestà Cristianissima, e de' Signori Stati, tanto in Mare, ed in altre Acque, quanto in Terra, come di sopra si è detto, ma ancora dall'una, e dall'altra parte ne' Paesi Bassi, fra i Paesi, Sudditi, e Milizie di qualsivoglia Potenza.

## XVIII.

E' stato ancora accordato, che l'esazione degli Aju-

Ajuti, Sufsidj, e altri diritti, de' quali il Re Cristianifsimo, e i Signori Stati sono in possesso sopra tutti i Paesi ora ceduti dall'una, e dall'altra parte, sarà continuata fino al giorno del Cambio delle Ratificazioni; e che quella porzione di debiti, che non saranno stati soddisfatti al tempo del predetto Cambio delle Ratificazioni, sarà pagata con buona fede a quello, ò a quelli, a cui di ragione si apparterrà: come ancora si è accordato, che nello stesso tempo i Proprietarj del legname confiscato nelle dependenze delle Piazze, le quali debbono essere restituite dall'una, e dall'altra parte, torneranno al possesso de' loro Beni, e di tutto il legname, che in que' luoghi si troverà; intendendosi, che il giorno della sottoscrizione del presente Trattato cesserà qualunque taglio di legname dall'una, e dall'altra parte.

XIX.

Vi sarà dall'una, e dall'altra parte una dimenticanza, ed un perdono perpetuo di tutti i torti, ingiurie, ed offese, che durante la presente Guerra saranno state commesse ò in fatti, ò in parole, ò in qualunque altra immaginabil maniera da' Sudditi de' Paesi Bassi Spagnuoli, e delle Piazze, e Paesi ceduti, ò restituiti da Sua Maestà Cristianissima, ò da' Signori Stati Generali, senza poter'essere sottoposti a qualsivoglia perquisizione: E si è accordato, che qui ancora si rammemori quanto contiensi nell'Articolo secondo del pre-

sente Trattato, perchè sia parimente messo ad effetto frà i Sudditi di Sua Maestà Cristianissima, e quelli de' suddetti Paesi Bassi Spagnuoli, e de' Paesi ceduti, ò restituiti, nella maniera medesima, come sarà recato ad esecuzione fra i Sudditi di Sua Maestà Cristianissima, e quelli de' Signori Stati Generali.

X X.

Mediante questa Pace, i Sudditi di Sua Maestà Cristianissima, e quelli de' predetti Paesi Bassi Spagnuoli, e delle Piazze cedute dalla suddetta Maestà Cristianissima, potranno, osservando le leggi, usi, e costumi de' Paesi, andare, venire, fermarsi, trafficare, tornare, trattare, negoziare insieme come buoni Mercatanti, ed anche vendere, permutare, alienare, ed altramente disporre de' Beni, effetti, mobili, e immobili, ch' essi hanno, ò che avranno, situati rispettivamente dall'una, e dall'altra parte; e ciascuno, suddito ò non suddito, ivi li potrà comperare, senza aver bisogno per questa vendita, ò compera, nè dall'una, nè dall'altra parte, di altra permissione, che del presente Trattato. Sarà in oltre permesso a' Sudditi delle Piazze, e Paesi ceduti, ò restituiti dal Re Cristianissimo, e da' Signori Stati Generali, come similmente a tutti i Sudditi de' predetti Paesi Bassi Spagnuoli, di uscire dalle dette Piazze, e Paesi Bassi Spagnuoli, per andarsene ad abitare dove più loro aggradirà dentro

allo

allo ſpazio di un anno, con facoltà di vendere a chi lor piacerà, ò di altramente diſporre de' loro effetti, Beni, Mobili, e immobili, avanti, e dopo la loro partenza, ſenza che ciò poſſa loro eſſere impedito direttamente, ò indirettamente.

XXI.

Agli ſteſſi Sudditi dell'una, e dell'altra parte, Eccleſiaſtici, e Secolari, Corpi, Comunità, Univerſità, e Collegi, ſarà reſtituito il poſſeſſo così degli Onori, Dignità, e Beneficj, de' quali eſſi erano inveſtiti innanzi alla Guerra; come pure di tutti, e di ognuno de' loro diritti, Beni mobili, e immobili, rendite ſequeſtrate, ovvero occupate per occaſione della preſente guerra; e inſieme delle loro ragioni, azioni, e ſucceſſioni in loro pervenute anche dopo incominciata la guerra, ſenza tuttavolta che poſſano dimandare alcuna coſa de' frutti, e delle rendite riſcoſſe, e ſcadute durante il corſo della preſente guerra, fino al giorno della pubblicazione del preſente Trattato: Le quali reſtituzioni di poſſeſſo ſi faranno ſcambievolmente, non oſtante qualſiſia donazione, conceſſione, dichiarazione, confiſcazione, ſentenza data per contumacia, e ſenza udire le parti, le quali coſe tutte ſaranno nulle, e di niun valore, dandoſi alle dette parti una intera libertà di ritornar ne' Paeſi, da' quali ſi ſono ritirate a cagione della guerra, affinchè godano de' loro Beni, e delle loro rendite, ò perſonalmente, ò per via

di

di Procuratore, conforme alle leggi, ed a' costumi de' Paesi, e degli Stati: Nelle quali restituzioni vi sono compresi anche quelli, che nell'ultima guerra, ò per occasione di quella si saranno appigliati alla parte contraria. Nondimeno le Sentenze, e i Giudicj pronunziati da' Parlamenti, da' Consigli, e dalle altre Corti superiori, ò inferiori, ed a' quali col presente Trattato non sarà stato derogato espressamente, avranno luogo, e conseguiranno il loro pieno, ed intero effetto; e quelli, che in virtù delle predette Sentenze, e Giudicj, si troveranno al possesso di Terre, Signorie, ed altri Beni, vi saranno mantenuti, senza tuttavolta alcun pregiudicio delle Parti, le quali si crederanno lese da' predetti Giudicj, e Sentenze, poichè potranno domandar giustizia per le vie ordinarie, e dinanzi a' Giudici competenti.

## XXII.

Quanto alle rendite assegnate sopra la Generalità di qualche Provincia de' Paesi Bassi, una parte della quale sarà posseduta da Sua Maestà Cristianissima, e l'altra da' suddetti Signori Stati Generali, ò dalla Casa d'Austria, alla quale i Paesi Bassi Spagnuoli debbono appartenere, è stato convenuto, ed accordato, che ciascuno pagherà la sua parte; e si nomineranno de' Commissarj a fine di stabilir la porzione, che dovrà pagarsi dall'una parte, e dall'altra.

XXIII.

XXIII.

Ne' sopraddetti Paesi, Città, e Piazze cedute col presente Trattato, i Beneficj conceduti, e legittimamente conferiti a persone capaci durante il corso della presente guerra, saranno lasciati a quelli, che li posseggono presentemente; e generalmente tutte le cose spettanti alla Religione Cattolica Romana, ed al suo esercizio, vi saranno dal canto de' predetti Signori Stati Generali, e della Casa d'Austria, alla quale i Paesi Bassi debbono appartenere, lasciate, e conservate nello stato, in cui sono, ò in cui si trovavano innanzi alla presente Guerra, ò alla Cessione, ed Evacuazione, tanto in riguardo a' Magistrati, i quali non potranno essere se non Cattolici Romani, come lo furono per l'addietro, quanto in riguardo a' Vescovi, a' Capitoli, a' Monisterj, alla Religione di Malta (per li Beni di questa Religione situati ne' Paesi Bassi Spagnuoli, e ne' Paesi ceduti, e restituiti dall'una, e dall'altra parte col presente Trattato) e ad altri; e generalmente in riguardo a tutto il Clero; che tutti saranno mantenuti, e rimessi in tutte le loro Chiese, Libertà, Esenzioni, Immunità, diritti, prerogative, ed onori, come sono essi stati sotto i Sovrani Cattolici Romani: e tutti, e ciascheduno del predetto Clero, provveduti di Beni Ecclesiastici di qualsivoglia fatta, di Commende, di Canonicati, di Personati, di Propositure, e di qualunque altro

Be-

Beneficio Ecclesiastico, vi resteranno, senza poterne essere spossessati, e goderanno de' Beni, e delle rendite provegnenti da quelli, e le potranno amministrare, e riscuotere nella stessa maniera, che facevano per l'innanzi: come ancora i Pensionarj goderanno, siccome fecero per lo passato, delle loro pensioni assegnate su i Beneficj, ò sieno queste date dalla Corte di Roma, ò per Brevetti delle loro Maestà Cristianissima, e Cattolica, innanzi al principio della presente Guerra, senza poterne essere defraudati per qualsivoglia immaginabile cagione, ò pretesto.

## XXIV.

Quanto all'esercizio della Religione Protestante per le Truppe, che gli Stati Generali avranno nelle Piazze de' predetti Paesi Bassi Spagnuoli, ed in quelle cedute dal Re Cristianissimo, vi si farà questo giusta la regolazione fatta con l'Elettore di Baviera Governatore de' Paesi Bassi Spagnuoli sotto il Regno del Re Carlo Secondo.

## XXV.

In oltre si è convenuto, che tutte le Comunità, ed Abitanti di tutte le Piazze, Città, e Paesi, che Sua Maestà Cristianissima cede per lo presente Trattato, saranno conservati, e mantenuti nel libero godimento di tutti i Privilegi, prerogative, costumi, esenzioni, diritti, concessioni univer-

ver-

versali, e particolari, Cariche ed Uficj ereditarj, co' medesimi Onori, Gradi, mercedi, emolumenti, ed esenzioni, come ne hanno goduto sotto il dominio della suddetta Maestà Cristianissima. E tutto quello, che è espresso nel presente Articolo, avrà parimente luogo per le Città, e Piazze restituite a Sua Maestà Cristianissima da' Signori Stati Generali, acciocchè non vi sia fatta alcuna novità nel Governo Civile.

## XXVI.

Si è convenuto, che le Guarnigioni, che si trovano, ò si troveranno da quì avanti per parte de' Signori Stati Generali, nella Città, Castello, e Forte di Huy, come parimente nella Cittadella di Liege, vi resteranno a spese dei detti Signori Stati, e che Sua Maestà farà in modo, che l'Elettor di Colonia, in qualità di Vescovo, e Principe di Liege, vi acconsenta: E la detta Maestà Sua farà parimente in guisa, che tutte le Fortificazioni della Città di Bona siano spianate tre mesi dopo lo stabilimento del sopraddetto Elettore.

## XXVII.

Tutti i Prigionieri di Guerra saranno liberati dall'una parte, e dall'altra, senza distinzione, ò riserva, e senza pagare riscatto; ma i debiti da essi contratti, così dall'una parte, come dall'altra, saranno pagati; cioè quelli de' Francesi dal Re

Cri-

Cristianissimo, e i debiti di quelli de' Signori Stati saranno pagati da' Signori Stati rispettivamente nel termine di tre Mesi dopo il Cambio delle dette ratificazioni; al qual fine saranno nominati immediatamente dopo questo Cambio dei Commissarj dall'una parte, e dall'altra, che faranno la lista di questi debiti, gli liquideranno, e faranno dar cauzione sufficiente per la sicurezza del pagamento, che sarà dovuto, e che si farà nel detto termine.

XXVIII.

La Esazione delle Contribuzioni dimandate, ed accordate dall'una parte, e dall' altra, sarà continuata per tutta quella somma, che resterà dovuta fino al giorno del Cambio delle Ratificazioni del presente Trattato; e i resti, che saranno dovuti al tempo del Cambio di queste Ratificazioni, saranno pagati nello spazio di tre mesi dopo il termine suddetto; nè si potrà fare alcuna esecuzione per questa ragione nel suddetto tempo contra le Castellanie, Bailaggi, Comunità, ed altri debitori, purchè abbiano dato buona e sufficiente Cauzione, che rimanga in qualche Città del Dominio di Sua Maestà Cristianissima, ò de' Signori Stati, a' quali le dette Contribuzioni saranno dovute. La stessa stipulazione avrà luogo in riguardo alle Contribuzioni dimandate da parte di Sua Maestà Cristianissima, ed accordate da' Paesi Bassi Spagnuoli.

XXIX.

XXIX.

Per assicurare tanto più, e far sussistere questo Trattato, si è convenuto parimente fra Sua Maestà, e i Signori Stati Generali, che, adempiuto che sia questo Trattato, si farà, come si fà anche in questo, una Rinunzia tanto generale, quanto particolare di ogni e qualunque pretensione così del tempo passato come del presente, che l'una parte potesse intentare contro dell'altra, per levare in avvenire tutte le occasioni, che si potessero suscitare, e che potessero far venire a nuove dissensioni.

XXX.

Le Vie della Giustizia ordinaria saranno aperte, ed i ricorsi saranno liberi reciprocamente; ed i Sudditi dell'una parte, e dell'altra potranno far valere i loro diritti, azioni, e pretensioni secondo le leggi, e gli Statuti di qualunque Paese, ed ottenere senza distinzione gli uni contra gli altri tutta la soddisfazione, che potrà loro legittimamente appartenere; E se vi sono state lettere di ripresaglie accordate dall'una parte, ò dall' altra, così avanti, come dopo la dichiarazione della presente guerra, resteranno rivocate, e annullate, riservando alle parti, in favor delle quali saranno quelle state accordate, il poter fare i loro ricorsi per le strade ordinarie della Giustizia.

XXXI.

Giacchè si conviene, che assolutamente sia necessario l'impedire, che le Corone di Francia, e di Spagna non possano mai essere unite sopra la testa d'uno stesso Re, e di provvedere con questo mezzo alla sicurezza, ed alla libertà dell'Europa; e giacchè in ordine alle instanze premurosissime della Regina della Gran Bretagna, e di consenso del Re Cristianissimo, come anco del Re Cattolico, si sono trovati i modi d'impedire questa unione per sempre, mediante le Rinunzie fatte ne' termini più forti, e stipulate a Madrid nel Mese di Novembre prossimo passato nella maniera la più solenne, e con la dichiarazione delle Corti di Spagna in questo proposito; e poichè con le dette Rinunzie e dichiarazioni, che debbono sempre aver forza di legge pragmatica, fondamentale, e inviolabile, è stato stabilito, e provveduto, che nè il Re Cattolico in persona, nè alcuno de' suoi discendenti possa in avvenire pretendere la Corona, e ancora meno salire al Trono di Francia; e attesochè per le Rinunzie reciproche fatte per parte della Francia, e per le Constituzioni sopra la Successione Ereditaria alla Corona di Francia, le quali tendono allo stesso fine, le due Corone di Francia, e di Spagna sono talmente separate e disunite l'una dall'altra, che (avendo forza, ed essendo osservate con buona fede le dette Rinunzie, Transazioni, e tutto

quello

quello, che ad esse ha relazione,) le dette due Corone non potranno giammai essere unite; perciò il Re Cristianissimo, e i detti Signori Stati Generali si promettono, e s'impegnano reciprocamente, e nella maniera la più forte, che non sarà mai fatta alcuna cosa, nè da Sua Maestà Cristianissima, ò da' suoi Eredi, e Successori, nè da' suddetti Signori Stati, come nè anche sarà permesso, ò sofferto, che altri facciano, che le dette Rinunzie, e Transazioni, e tutto quello, che ad esse ha relazione, non ottengano il loro pieno, ed intero effetto; ma al contrario Sua Maestà Cristianissima, ed i Signori Stati avranno sempre cura, ed uniranno i loro consigli, e le loro forze, affinchè i detti fondamenti della salute pubblica rimangano sempre stabili, e sieno osservati inviolabilmente.

## XXXII.

Il Re Cristianissimo consente parimente, e promette, che non pretenderà, nè accetterà alcun altro vantaggio, nè per se medesimo, nè per li suoi Sudditi nel Commerzio, e nella Navigazione, tanto nella Spagna, quanto nelle Indie Spagnuole, se non quello, del quale si è goduto durante il Regno del già Re Carlo Secondo, ò che si sarebbe parimente conceduto ad ogni altra Nazione trafficante: E che finchè i Re di Spagna non accordino altri vantaggi a tutte le Nazioni trafficanti, il Commerzio, e la Navigazione nel-

la Spagna, e nelle Indie Spagnuole, si faranno precisamente, ed in tutto, nella medesima maniera, che si facevano sotto il Regno, e fino alla Morte del detto Re Cattolico Carlo Secondo; promettendosi reciprocamente Sua Maestà Cristianissima, e i detti Signori Stati, che i loro Sudditi saranno sottoposti, come tutte le altre Nazioni, alle antiche Leggi, e Regole fatte da' Re Predecessori di Sua Maestà Cattolica in materia del detto Commerzio, e della detta Navigazione.

## XXXIII.

I Signori Stati Generali considerando, che per loro sicurezza è necessario, che niente possa intorbidare la tranquillità dell'Imperio, il Re Cristianissimo consentirà, che nel Trattato da farsi con l'Imperio, tutto ciò, che risguarda nel detto Imperio lo Stato della Religione, sia conforme al tenore de' Trattati di Vestfalia, di modo che apparisca Manifestamente, che l'intenzione di Sua Maestà Cristianissima non è, e non è mai stata, che vi sia fatta alcuna mutazione in detti Trattati, tanto nell'Ecclesiastico, quanto nel temporale.

## XXXIV.

Sua Maestà Cristianissima consente parimente, che nello stesso Trattato con l'Imperio la Forteza

za

za di Rhinfels, e la Città di San Goar con tutto quello che ne depende, restino al Langravio di Assia-Cassel, ed a' suoi Successori, mediante un equivalente ragionevole da darsi al Principe di Assia-Rhinfels, con condizione, che la Religione Cattolica Romana vi sia esercitata nella maniera, in cui vi si trova stabilita, senza alcuna alterazione.

XXXV.

Se per innavvertenza, ò per altra cagione avvenisse qualche trasgressione, ò inconveniente al presente Trattato dalla parte della suddetta Maestà, ò da quella de' predetti Signori Stati Generali, e de' loro Successori, questa Pace, ed Allianza non cesserà di sussistere in tutta la sua forza, senza che per questo se ne venga alla rottura dell'amicizia, e della buona corispondenza; ma si rimedierà prontamente alle dette contravvenzioni; e se queste procederanno per colpa di alcuni Sudditi particolari, saranno questi puniti e castigati.

XXXVI.

E per meglio assicurare in avvenire il Commerzio, e l'Amicizia fra i Sudditi del detto Re, e quelli de' detti Signori Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi, è stato accordato, e convenuto, che succedendo da quì avanti qual-

che interruzione d'amicizia, ò rottura fra la Corona di Francia, e i detti Signori Stati delle Provincie Unite, (che Dio non voglia) saranno sempre dati nove Mesi di tempo dopo la detta rottura a' Sudditi dell'una parte, e dell'altra, a fine di ritirarsi co' loro effetti, e di trasportarli ove loro piacerà; ilche sarà permesso loro di fare, come parimente di vendere, ò di trasferire i loro beni, e mobili con tutta libertà, senza che si possa far loro alcun impedimento, nè procedere in questo tempo di nove mesi ad alcun arrestamento de' loro effetti, ed ancora meno delle loro Persone.

## XXXVII.

In questo presente Trattato di Pace, e di Allianza saranno compresi dalla parte del Re Cristianissimo tutti quelli, che saranno nominati avanti il Cambio delle Ratificazioni, e nello spazio di sei mesi poichè saranno state segnate: E dalla parte de' Signori Stati Generali, la Regina della Gran Bretagna, e tutti gli altri loro Alliati, che nel tempo di sei settimane, cominciando a computare dopo il cambio delle Ratificazioni, dichiareranno di accettare la Pace, come parimente i tredici lodevoli Cantoni delle Leghe Svizzere, e i loro Alliati, e Confederati, e particolarmente nella miglior forma e maniera, che far si possa, le Repubbliche, e Cantoni Evangelici, Zurigo, Berna, Claris, Scaffusen, Appen-

zel,

zel, con tutti i loro Alliati,. e Confederati, e nominatamente la Repubblica di Ginevra, la Citta, e Contea di Neufchatel, le Città di San Gallo, Milhaufe, e Bienna; come anche le Leghe Grife, e le loro dependenze; le Città di Bremen, e di Embden; ed in oltre tutti i Re, Principi, Stati, Città, e Perfone particolari, a cui fopra la inftanza, che loro ne farà fatta e i Signori Stati Generali accorderanno di effervi comprefi.

## XXXVIII.

E per maggior ficurezza di quefto Trattato di Pace, e di tutti i Punti ed Articoli in effo contenuti, farà il prefente detto Trattato pubblicato, verificato, e regiftrato nella Corte del Parlamento di Parigi, e di tutti gli altri Parlamenti del Regno di Francia, e nelle Camere de' Conti della fteffa Città di Parigi: come parimente il detto Trattato farà pubblicato, verificato, e regiftrato da' Signori Stati Generali nelle Corti, ed in altre Piazze, ove vi è ftato coftume di fare Pubblicazioni, Verificazioni, e Regiftri.

## XXXIX.

Il prefente Trattato farà ratificato, ed approvato dal Re, e da' Signori Stati Generali; e le Lettere di Ratificazione faranno fpedite nel termine di tre fettimane, ò più prefto fe fi potrà, contando dal giorno della fegnatura.

In fede di che noi Ambasciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj della detta Sua Maestà, e de' Signori Stati Generali, in virtù delle nostre rispettive Plenipotenze, abbiamo a nome come sopra segnate le presenti co' nostri segni ordinarj, ed a queste vi abbiamo fatti applicare i Sigilli delle nostre Armi.

*Utrecht* 11. *Aprile* 1713.

(L.S.) Huxelles. (L.S.) I: V: Randwyk.
(L.S.) Menager. (L.S.) W: Buys.
(L.S.) B: Vander Dussen.
(L.S.) C:V:Gheel Van Spanbroek.
(L.S.) F: A: Baron de Reede de Renswoude
(L.S.) S: V: Goslinga.
(L.S.) Graaf Van Kniphuysen.

PLE-

# PLENIPOTENZA DEL RE.

LUigi per la grazia di Dio Re di Francia, e di Navarra, a tutti quelli, che vedranno le presenti lettere, Salute. Come noi non abbiamo tralasciata alcuna cosa, a fine di contribuire con tutto il nostro potere al ristabilimento d'una Pace sincera, e durevole; e come vi è motivo di sperare, che le conferenze, che si tengono a Utrecht per ottenere un bene tanto desiderabile, avranno ben presto un felice successo, volendo ancora impiegare tutte le nostre applicazioni per promoverne l'effetto, e per far cessare quanto prima la disolazione di tante Provincie, e fermare l'effusione del Sangue Cristiano, confidandoci interamente nella capacità, esperienza, zelo, e fedeltà per lo nostro servigio, del nostro Carissimo, ed Amatissimo Cugino Marchese di Huxelles Maresciallo di Francia, Cavaliere de' Nostri Ordini, e Luogotenente Generale nel Governo di Borgogna; come anco del Nostro Carissimo, ed Amatisimo Signor Menager Cavaliere del Nostro Ordine di San Michele: Per queste cagioni, e per altre buone considerazioni, che ci muovono a questo, noi abbiamo commesso, ordinato, e deputato, e con queste presenti segnate di nostra mano commettiamo, ordiniamo, e deputiamo i detti Signori Maresciallo di Huxelles, e Menager, ed abbiamo loro dato, e diamo piena podestà, commissione, e mandato

ſpeciale in qualità di noſtri Ambaſciadori Straordinarj, e noſtri Plenipotenziarj, di conferire, negoziare, e trattare con gli Ambaſciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj de' noſtri Cariſsimi, e Grandiſsimi Amici gli Stati Generali delle Provincie Unite de' Paeſi Baſsi, muniti delle loro Plenipotenze in buona forma, e di ſtabilire, concludere, e ſegnare tali Trattati di Pace, Articoli, e Convenzioni, quali eſsi noſtri detti Ambaſciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj giudicheranno a propoſito. Volendo, che in caſo di aſsenza di uno di loro, per malattia, ò per qualche altra cagione legittima, l'altro abbia la medeſima autorità di conferire, negoziare, trattare, ſtabilire, concludere, e ſegnare tali Trattati di Pace, Articoli, e Convenzioni, quali ſi converranno al bene della Pace, ch'è il noſtro fine, ed all'utile reciproco de' noſtri Sudditi, di maniera che i noſtri detti Ambaſciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj trattino in tutto quello, che riſguarderà la negoziazione coi detti Stati Generali delle Provincie Unite de' Paeſi Baſsi, con la ſteſsa autorità come noi faremmo, e potremmo fare, ſe noi vi foſsimo preſenti in Perſona, ancorachè vi foſse qualche coſa, che riceercaſse un Ordine più ſpeciale non contenuto nelle preſenti: Promettendo in fede e parola di Re di aver grato, di tenere in ogni tempo per fermo e ſtabile, di adempiere, e di eſeguire puntualmente tutto ciò, che i detti Signori Mareſciallo d'Huxelles, e Menager, ò uno di loro ne' detti caſi di aſsenza, ò di malattia, avran-

avranno stipulato, promesso, e segnato in virtù della presente Plenipotenza, senza mai contravvenirvi, nè permettere, che vi sia contravvenuto per qualsivoglia cagione, ò sotto qualunque immaginabile pretesto; come parimente di farne spedire le nostre Lettere di Ratificazione in buona forma, e di farle consegnare, per essere cambiate nel tempo, in cui si sarà convenuto, per li Trattati da farsi, perchè tale è il nostro piacere. In testimonio di che noi abbiamo fatto applicare il nostro Sigillo alle presenti.

*Data a Versaglia il dì 4. di Marzo l'anno di grazia 1713. e del nostro Regno 70.*

Sottoscrizione. LUIGI.
e sopra il plico per lo Re COLBERT.

Sigillato col gran Sigillo di Cera Gialla.

### *Articolo Separato.*

OLtre a quello, che è stato concluso, e deliberato nel Trattato di Commerzio fatto fra gli Ambasciadori di S. M. Cristianissima, e quelli de' Signori Stati Generali delle Provincie Unite questo giorno 11. Aprile 1713. si è parimente convenuto con questo presente Articolo separato, che avrà la stessa forza e virtù, come

se

ſe foſſe inſerito parola per parola nel ſopraddetto Trattato, che l'impoſizione di cinquanta ſoldi per botte ſtabilita in Francia ſopra le Navi degli Stranieri ceſſerà interamente in avvenire riſpetto alle Navi de' Sudditi de' detti Signori Stati Generali delle Provincie Unite, e non potrà giammai eſſere riſtabilita, di maniera che le Navi de' Sudditi dei detti Signori Stati Generali ſaranno ſgravate dalla detta Taſſa; ò vadano le dette Navi direttamente in Francia da' Paeſi, ò dalle Terre dei detti Signori Stati Generali, ò da qualunque altro luogo, così cariche come vuote; ò parimente ſieno eſſe caricate per iſcaricare in una, ò in molte Piazze di Francia; ò eſſendo eſſe deſtinate a prender carico ne' luoghi, ove avranno diſegno di andare, ed ivi non ritrovandone vadano in altri luoghi per trovarne; ò parimente le dette Navi de' Sudditi de' Signori Stati Generali eſcano da' Porti di Francia per ritornarſene a Caſa loro, ò per andarſene altrove in qualſivoglia altro luogo, così cariche come vuote; ò ſe pur anche abbiano preſo i loro carichi in una, ò in molte Piazze; giacchè ſi è convenuto, che nei detti caſi, nè in qualunque altro, che poteſſe avvenire, le Navi de' Sudditi dei detti Signori Stati Generali non abbiano ad eſſere ſottopoſte alla detta impoſizione, ma che ne ſieno, e reſtino eſenti, tanto venendo dai detti Porti di Francia, quanto partendoſi, eccettuato ſolamente il caſo ſeguente; Cioè, quando le dette Navi prenderanno delle Mercanzie in Francia, e le traſporteran-

teran-

teranno da un Porto di Francia ad un altro per ivi ſcaricarle; nel qual caſo ſolamente, e non in alcun altro, i Sudditi dei detti Signori Stati Generali ſaranno obbligati a pagare la detta Taſſa come gli altri Stranieri. Il preſente Articolo ſeparato ſarà ratificato, e regiſtrato nella ſteſſa maniera come il Trattato di Commerzio.

In fede di che noi Ambaſciadori della detta Maeſtà Sua, e de' Signori Stati Generali, in virtù delle noſtre riſpettive Plenipotenze, abbiamo per nome come ſopra ſegnato queſto Articolo ſeparato co' noſtri Segni ordinarj, e vi abbiamo fatto applicare i Sigilli delle noſtre Armi.

*Utrecht* 11. *Aprile* 1713.

(LS) Huxelles. (LS) I: V: Randwyk.
(LS) Menager. (LS) W: Buys.
(LS) B: Vander Duſſen.
(LS) C: V: Gheel Van Spanbroek.
(LS) F: A: Baron de Reede de Renſwoude.
(LS) S: V: Goslinga.
(LS) Graaf Van Kniphuyſen.

*Arti-*

## *Articolo Separato.*

I Trattati di Pace e di Commerzio eſſendo concluſi in queſto giorno 11. Aprile 1713. fra Sua Maeſtà Criſtianiſſima, e i Signori Stati Generali delle Provincie Unite; e S. M. volendo concorrere di più allo ſtabilimento della Pace Generale, e particolarmente di quella fra'l Re di Spagna, e i Signori Stati Generali, promette, e s'impegna per S. M. Cattolica, e a nome della ſteſſa, che la Pace ſi farà parimente fra quella Maeſtà, ed i Signori Stati Generali, e che per lo Trattato di queſta Pace tutti gli avvantaggi, ed utili di Commerzio, e di Navigazione, e tutti gli altri contenuti nel Trattato di Munſter, ſaranno loro accordati, e che ſe ne farà l'eſteſa in forma di Trattato, ſubitochè gli Ambaſciadori Plenipotenziarj del Re di Spagna ſaranno arrivati in queſta Città di Utrecht.

Queſto Articolo ſeparato avrà tanta forza, quanta il detto Trattato di Pace, e come ſe vi foſſe ſtato inſerito parola per parola, e ſarà ratificato nel medeſimo tempo, che ſarà ratificato queſto preſente Trattato.

In Fede di che noi Ambaſciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj del Re Criſtianiſſimo, e de' Signori Stati Generali abbiamo ſegnato il preſente

Arti-

Articolo, e vi abbiamo fatto applicare i Sigilli delle nostre Armi.

*Utrecht il dì* 11. *Aprile* 1713.

(LS) Huxelles. (LS) I: V: Randwyk.
(LS) Menager. (LS) W: Buys.
(LS) B: V: Duffen.
(LS) C: V: Gheel Van Spanbrock.
(LS) F: A: Baron de Reede de Renswoude.
(LS) S: V: Goslinga.
(LS) Graaf Van Kniphuysen.

*Articolo Separato.*

COme i Paesi Bassi Spagnuoli, e le Città e Piazze cedute dal Re Cristianissimo nel Trattato concluso in questo giorno fra la detta Maestà, ed i Signori Stati Generali, debbono appartenere alla Casa d'Austria, i detti Signori Stati Generali s'impegnano, e promettono, che la detta Casa d'Austria eseguirà tutte le condizioni stipulate nel detto Trattato in riguardo a' Paesi Bassi Spagnuoli, ed alle Città, e Piazze cedute dal Re Cristianissimo, quando la stessa Casa ne sarà stata posta al possesso. Questo articolo separato avrà la medesima forza, come se fosse inserito nel Trattato, e sarà ratificato nel medesimo tempo, che sarà ratificato il predetto Trattato.

In

In fede di che noi Ambasciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj del Rè Cristianissimo, e de' Signori Stati Generali, abbiamo segnato il presente Articolo, e vi abbiamo fatto applicare i Sigilli delle nostre Armi.

*Utrecht* 11. *Aprile* 1713.

(LS) Huxelles. (LS) I: V: Randwyk.
(LS) Menager. (LS) W: Buys.
(LS) B: Vander Dussen.
(LS) C:V: Gheel Van Spanbroek.
(LS) F: A: Baron de Reede de Renswoude.
(LS) S: V: Goslinga.
(LS) Graaf Van Kniphuyssen.

Come la Regina della Gran Bretagna, ed i Signori Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi Bassi si sono convenuti di fare un Assemblea di Commissarj dall'una parte, e dall'altra in questa Città di Utrecht, a fine di regolare i diritti d'entrata, e d'uscita, e la maniera del farli esigere ne' Paesi Bassi comunemente detti Spagnuoli, co i Commissari della Casa d'Austria, e come il Re Cristianissimo vi si trova parimente interessato rispetto al Commerzio de' suoi Sudditi; Noi Ambasciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj de' Signori Stati Generali delle Provincie Unite, dichiariamo a nome de' suddetti Signori no-

nostri Padroni, come sarà loro grato, che Sua M. Cristianissima vi mandi parimente anch'Ella de' Commissarj, e che saranno contenti, che provvisionalmente, e finchè i detti Commissarj abbiano regolati i diritti d'entrata, e d'uscita, che si pagheranno ne' detti Paesi Bassi Spagnuoli, i Sudditi di S. M. Cristianissima, come anco quelli della Gran Bretagna, e quelli degli Stati Generali, paghino gli stessi diritti d'entrata, e d'uscita, che ciascuna nazione pagava l'anno 1680. E gli Ambasciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj della Regina della Gran Bretagna avendo veduta la presente dichiarazione l'hanno approvata.

*Utrecht* 11. *Aprile* 1713.

L: V: Randwyk. W: Buys. B: Vander Dussen.
C: Y: Gheel Van Spanbroek. F: A: Baron de Reede de Renswuode.
S: Van Goslinga.
Graaf van Kniphuysen.

Noi

Noi sottoscritti Ambasciadori Straordinarj, e Plenipotenziarj de' Signori Stati Generali delle Provincie Unite, promettiamo a nome de' Signori nostri Padroni, che essi non restituiranno alla Casa d'Austria i Paesi Bassi comunemente chiamati Spagnuoli, se non poichè la stessa Casa avrà fatto un Atto di Cessione del Regno di Sardegna all'Elettore di Baviera.

( *Fatta in Utrecht il dì* 11. *d'Aprile* 1713.

( V. Randwyk. W. Buys. B. Vander Dussen.
Van Spanbroek. C. V. Gheel.
S. Van Goslinga. ( F: A: Baron van Reede van Renswoude.
Graaf. Van Kniphuysen.

IL FINE.

# TRATTATO
## DI
# PACE

Fra Sua Maestà Cristianissima e Sua Maestà Portoghese.

*Concluso in Utrecht il dì* 11. *di Aprile* 1713.

AVendo la Divina Providenza disposti i cuori dell'Altissimo e Potentissimo Principe Luigi XIV. per la Dio grazia Rè Cristianissimo di Francia, e di Navarra, e dell'Altissimo, e Potentissimo Principe D. Giovanni V. per la Dio Grazia Rè di Portogallo, e dell'Algarve a contribuire al riposo dell'Europa col far cessare la Guerra fra' loro Sudditi; e desiderando le loro Maestà non solamente di ristabilire, ma di assicurare eziandio maggiormente l'antica Pace, & amicizia, ch'è mai sempre stata fra la Corona di Francia, e quella di Portogallo, hanno a questo fine date le loro plenipotenze a loro Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj; cioè Sua Maestà Cristianissima al Sig. Niccolò Marchese d'Uxelles Maresciallo di Francia, Cavaliere degl'Ordini del Rè,

Luogotenente Generale nel Governo della Borgogna;& al Sig.Niccolò Menager Cavaliere dell'Ordine di S.Michele:e Sua Maestà Portoghese al Sig. Giovanni Gomes di Silva Conte di Tarovca, Sig. delle Città di Tarovca, Lalim, Lazarin, Penalva, Gulfar, e loro dipendenze, Comendatore di Villa Cova, del Consiglio di Sua Maestà, e Mastro di Campo Generale de'suoi Eserciti: & al Sig. D. Luigi di Cunha Comendatore di S.Maria d'Almendra, e del Consiglio di Sua Maestà, i quali essendosi trovati al Congresso d'Utrecht, e dopo aver implorata l'assistenza Divina, & aver esaminate reciprocamente le patenti delle sopradette plenipotenze; le copie delle quali saranno inserite nel fine di questo Trattato, sono convenuti negli Articoli, che sieguono.

I.

Sarà per l'avvenire una Pace perpetua, una vera amicizia, & una stabile, e buona corrispondenza fra Sua Maestà Cristianissima, suoi Discendenti, Successori, & Eredi, tutti i suoi Stati, e Sudditi dall'una parte, e Sua Maestà Portoghese, suoi Discendenti, Successori, & Eredi, tutti i suoi Stati, e Sudditi dall'altra; la quale sarà sinceramente; & inviolabilmente osservata, non permettendo, che da veruna parte vi si eserciti ostilità alcuna in qualsisia luogo, e sotto qualsivoglia pretesto, e se accadesse, che per qualche accidente anche improviso si venisse

a fare

del Collegio Heraldico, Prefetto di Gebichenftein, e del Caftello di S. Maurizio, Cavaliere degli Ordini dell'Aquila nera di Pruſſia, e di S. Giovanni &c, i quali invocata la Divina aſſiſtenza, e partecipate ſcambievolmente, e conforme il ſolito cambiate le patenti delle Plenipotenze; le copie delle quali ſaranno nel fine di queſto Trattato inſerite, a gloria di Dio, e vantaggio della Criſtiana Repubblica ſono convenuti nelle ſeguenti leggi di Amicizia, e di Pace.

I.

Sia ferma, e ſincera Pace fra la Sac. Real Maeſtà Criſtianiſſima, ſuoi Succeſſori, dall'una, e la Sac. Real Maeſtà di Pruſſia, ſuoi Succeſſori dall'altra parte, inviolabile per l'avvenire per qualſiſia Strada, o ragione; ſicchè dal dì d'oggi cominci affatto a ceſſare da tutte due le parti ogni oſtilità sì per Terra, come per Mare; e ſi rinovi la prima vera Amicizia fra la Sac. Real Maeſtà di Pruſſia; onde ne provenga, che l'uno cerchi ogni mezzo per divertire i danni, e promovere il bene, & i vantaggi dell'altro.

II.

In virtù di queſta rinovazione d'amicizia reciproca il Rè di Pruſſia, ſubito che ſarà fatto il cambio delle ratificazioni del preſente Trattato ritirerà puntualmente sì dalla Fiandra, come da

qualsisia altro luogo, dove sono assoldate, le sue Truppe; e promette di non farle militare sotto qualunque pretesto, finchè durerà la presente Guerra in verun luogo contro del Rè Cristianissimo; eccettuatane quella parte, ch'è obbligato à contribuire come un de'membri dell'Imperio.

III.

Sia messa in perpetua dimenticanza da amendue le Parti ogni ostilità vicendevolmente in qualunque modo practicata per tutto il tempo di questa Guerra; ne si debba per qualsisia ragione rinovarla alla memoria, o procurarne risarcimento.

IV.

Godano pure di questo general perdono i Vassalli, e Sudditi di tutte due le Parti; sicuri per l'avvenire di non aver a patire molestia alcuna, o vendetta.

V.

Tutti i Prigionieri di Guerra sieno da tutte due le Parti indistintamente, niuno eccettuato, senza dimanda alcuna di spesa restituiti alla libertà.

E per-

VI.

E perche Sua Maestà Cristianissima ha sempre stimato esser la Pace di Westfalia un sodissimo fondamento della pubblica traquillità, e della reciproca Amicizia frà se, e gli Elettori, Principi, e Stati dell'Imperio; tra quali il Rè di Prussia in riguardo degli Stati, ch'in esso possiede è Membro assai grande, e distinto, dichiara il Rè Cristianissimo essere intenzione sua, che la sopradetta pace di Westfalia sì nelle cose sagre, come profane si debba esattamente osservare, come se fosse in questo Trattato inserita di parola in parola.

VII.

Quella parte della Gheldria Superiore detta fin ora di Spagna, la quale tiene, e possede il Rè di Prussia, nominatamente la Città di Gheldria, i Governi, i Castelli, Borghi, Feudi, con tutti i poderi, Campagne, Censi, rendite emolumenti, banchi, & altre gabelle, sussidj, tributi, e collette, i frutti ancora di Giurisdizione feudale, diritti di Dominio, & altri di qualsisia sorte, e generalmente tutto ciò, che si contiene in quella parte della Gheldria Superiore, che Sua Maestà di Prussia effettivamente tiene, e possede con tutte le sue appartenenze, o dipendenze, niuna eccettuata; tutte, e ca-

dauna delle predette cose in perpetuo al ſuddetto Rè di Pruſſia ſi cedono da Sua Maeſtà Criſtianiſſima in vigore della podeſtà conceſſale dal Rè Cattolico, e reſtino del ſuddetto Rè di Pruſſia, ſuoi Eredi, Succeſſori dell'uno, e dell'altro ſeſſo per ſempre con piena proprietà, e con tutto il ſupremo Dominio; nello ſteſſo modo appunto, che i Rè di Spagna, e fra loro Carlo II. diglorioſiſſima memoria, hanno poſſeduto la ſopradetta parte di Gheldria, e tutto il rimanente di ſopra mentovato; eſcluſe tutte l'eccezioni, pretenſioni, & altre contradizioni fatte, o da farſi; affin di perturbare al Rè di Pruſſia il quieto, e pacifico poſſeſſo della ſopradetta parte ceduta; e caſſati, & annullati tutti i patti, convenzioni, o diſpoſizioni in qualunque modo contrarie a queſto Articolo. Aggiungeſi però queſta Clauſula eſpreſſa alla ſuddetta ceſſione, che ne predetti luoghi ceduti da per tutto reſterà la Religione Cattolica in quello ſtato, in cui ſi trovava, prima che l'occupaſſe il Rè di Pruſſia, e quando era ſotto i Rè di Spagna; ſicchè nō poſſa il ſopradetto Rè di Pruſſia far ſopra di ciò mutazione veruna.

## VIII.

Sua Maeſtà Criſtianiſſima parimenti in virtù della facoltà permeſſale dal Rè Cattolico cede in perpetuo nella parte ſuperiore della Gheldria alla Maeſtà di Pruſſia, ſuoi Eredi, Succeſſori dell'uno, e dell'altro ſeſſo il Tratto di Keſſel, & il

Go-

Governo di Kriemkembech col supremo Dominio, e tutta la proprietà, sicchè possieda quei Dominj, nello stesso modo appunto, che i Rè di Spagna, & il Rè Carlo II. d'inclita memoria li possedevano con tutti i luoghi accresciutivi, con tutte le dependenze, Città, Castelli, Borghi, Feudi, poderi, Campagne, Censi, rendite, emolumenti, banchi, & altre gabelle, sussidj, tributi, e collette; frutti di Giurisdizione feudale, diritti di Dominio, & altri di qualsisia sorte; e generalmente tutto ciò, che si comprende sotto il nome degli Stati suddetti. Non faccia ostacolo a questa cessione come è stata fatta alcuna eccezione, pretensione, o contesa fatta, o da farsi; e tutti i patti, convenzioni, o disposizioni contrarie per qualsisia ragione a quest'Articolo sieno reputate invalide, e nulle; Si conservi però lo Stato della Religone Cattolica nel sopradetto Tratto, e prefettura ceduta, come ne'Paesi sopramentovati in tutto, e per tutto come fu sotto il Dominio de'Rè di Spagna, nè sia lecito al Rè di Prussia fare in ciò novità. Promette parimenti Sua Maestà Cristianissima di fare, che il presente Articolo, & il settimo, che a questa precede, i quali contengono la cessione della parte superiore della Gheldria fatta in favore della Maestà di Prussia nel tempo di due mesi da cominciarsi il dì della sottoscrizione di questo Trattato sieno dal Rè Cattolico ratificati; e se ne ottenga secondo il solito la ratificazione.

IX.

Riconosce Sua Maestà Cristianissima il Re di Prussia per Supremo Signore del Principato di Neufchastel, e di Vallengia; promette eziandio per se, suoi Successori, che non sarà mai per molestare direttamente o indirettamẽte al Re di Prussia, suoi Eredi, e Successori il possesso tranquillo del Principato suddetto, e di tutte le sue appartenenze, o dipendenze; così pure permetterà agli Abitanti di quello, che per tutto il Regno di Francia, e per le Terre soggette al Dominio del Rè Cristianissimo godano quei diritti d'immunità, privilegi, & utili, che godono gli Abitanti degl'altri Paesi dell' Elvezia, e tutti quelli della Nazione Elvetica; e che già eglino stessi hanno goduto prima che il Re di Prussia avesse fatto l'acquisto del suddetto Principato di Neufchastel, e di Vallengia. Si obbliga il Re Cristianissimo di non somministrare a veruno de' suoi sudditi alcuna sorte di ajuto direttamente o indirettamente affine di perturbare il quieto, e pacifico possesso del suddetto Principato di Neufchastel, e Vallengia a Sua Maestà di Prussia, suoi Eredi, Successori.

X.

Sua Maestà di Prussia desiderando infinitamente che sia tolta ogni materia, & occasione di lite,

lite, che poſſa prevederſi; eſſa per ſe, Eredi, Succeſſori ſuoi rinunzia per ſempre in favore del Re Criſtianiſſimo e ſuoi Succeſſori ogni diritto del Principato d'Oranges, le Signorie, e luoghi dell'eredità di Chalon, e di Chatelbelin ſituati nella Francia, e nel Contado di Borgogna con tutti gli aggravj inſieme, & Emolumenti preſenti, e futuri ſenza alcuna eccezione; ſicchè appartengano per l'avvenire tutte le ſuddettè coſe alla Maeſtà Criſtianiſſima, ſuoi Eredi, Succeſſori, & altri, che ne averanno diritti; & affinchè maggiormente ſi corrobori queſta rinunzia il Re di Pruſſia aſſicura, e promette in fede, e parola di Re, che ſoddisfarà con altrettante coſe equivalenti agli Eredi del defunto Principe Naſſau di Friſia circa la lor pretenſione ſopra il detto Principato, e beni di ſopra mentovati; ſicchè non poſſa il Rè Criſtianiſſimo da ſuddetti Eredi del defonto Principe Naſſau di Friſia eſſere moleſtàto nella proprietà, e tranquillo poſſeſſo, & uſo del ſopradetto Principato d'Oranges, e de' beni di ſopra accennati. Sieno in libertà quelli, che vorranno di là partire di traſferire ſenza alcun impedimento la loro abitazione dove lor piacerà con tutti i loro beni mobili dentro lo ſpazio d'un anno da computarſi dal giorno della ratificazione del preſente Trattato. Circa poi i loro beni Stabili, ſituati nel ſuddetto Principato d'Oranges, o altrove, ſia data loro libertà di venderli giuſta il coſtume de' luoghi, o ritenerli, e darne l'amminiſtrazione

a loro

a loro Procuratori , finche ſieno venduti . Lo ſteſſo medeſimamente ſia conceduto a quelli, che già ſono di là partiti; nè ſi rechi alle vendite ſopradette impedimento alcuno.

Poſſa finalmente il Rè di Pruſsia a quella parte della Gheldría , che gli è ſtata ceduta con queſto Trattato dar il nome di Principato d' Oranges, e portarne l'inſegne, ed il titolo.

XI.

Acconſentono il Rè Criſtianiſsimo , & il Rè di Pruſſia, che la Regina della gran Bretagna, che co' maneggi indefeſſi de' ſuoi Ambaſciadori ſtraordinarj, e Plenipotenziarj, che intervengono al Congreſſo d'Utrecht ha giovato tanto all' intereſſe della Pace; e tutti gli altri Re, e Principi, che vorranno eſſer Garanti; poſſano alla Maeſtà Criſtianiſſima , & alla Maeſtà di Pruſſia promettere, ed obbligarſi alla Garantia di queſto Trattato; affinchè tutte, e cadauna delle coſe, che in eſſo ſi contengono, ſieno eſeguite, e religioſamente oſſervate.

XII.

Nel preſente trattato di Pace sì dalla parte di Sua Maeſtà Criſtianiſſima, come da quella di Sua Maeſtà di Pruſſia ſi comprendono tutti li tredici Cantoni degli Svizzeri con tutti i loro Alleati, e Confederati; e particolarmente col

Prin-

Principato di Neufchaftel, e Vallengia, Repubblica, e Città di Ginevra, e tutte le fue dipendenze: Città parimenti di S. Gallo, Mulhaufea, Bienna, e le fette Giurifdizioni, o Decime Vallefane; e così pure le tre leghe Grife; overo Grifoni, e loro dipendenze.

## XIII.

Promettono gl' infrafcritti Ambafciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj che da Sua Maeftà Criftianiffima e da Sua Maeftà di Pruffia farà ratificata la Pace in quefta maniera conclufa; e che delle ratificazioni fatte, conforme il folito, fi farà il cambio reciprocamente dentro lo fpazio di quattro fettimane, da computarfi dal giorno della prefente fottofcrizione, o più prefto, fe farà poffibile.

In fede, ed atteftato di tutte, e cadauna delle fopradette cofe, gl' infrafcritti Regij Ambafciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj hanno di propria mano il prefente Trattato di Pace fottofcritto, e munito co' proprj Sigilli.

Dato in Utrecht il dì 11. di Aprile l'anno del Signore 1713.

## ARTICOLO SEPARATO.

Sua Maeftà Criftianiffima riconofcendo, e tenendo per Rè il Rè di Pruffia, e defiderando di dargli tutti gli onori, che vanno uniti alla

real

real Dignità in maggior argomento del molto affetto, che porta al Rè di Prussia; e per attestare quanto stimi quest'accrescimento di Dignità nella di lui persona; la suddetta Maestà Cristianissima con quest' Articolo particolare dichiara, promette, e si obbliga tanto dal canto suo, suoi Successori; quanto da quello del Serenissimo, e Potentissimo Principe Filippo V. Rè delle Spagne, e suoi Successori, in virtù della facoltà da questo concessale, ch'essa & il Rè Cattolico da qui avanti, & in perpetuo daranno il titolo di Maestà al Rè di Prussia, suoi Eredi e Successori Rè di Prusia; il quale titolo non dovrà cambiarsi, o scemarsi per qualsisia occasione, o pretesto; come pure a' Ministri de' Rè di Prussia del primo, e secondo ordine faranno da per tutto gli stessi onori, o solito, come prima, o nuovamente introdotti; nell'istessa maniera, che fanno a' Ministri degli altri Rè, senza farne una menoma differenza: la ratificazione del qual Articolo per parte del Rè Cattolico promette il Rè Cristianissimo nello spazio di due mesi, di far, che si ottenga.

In fede di che gli Ambasciatori Straordinarj, Plenipotenziarj hanno sottoscritto di mano propria il presente Articolo, e l' hanno munito co' loro Sigilli.

Dato a Utrecht il dì 11. di Aprile l' anno del Signore 1713.

AR-

# ARTICOLO SEPARATO.

Avendo gli Ambaſciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj del Rè Criſtianiſsimo fatta inſtanza in virtù della condizione, in cui ſi è convenuto nell'Articolo ſecondo del Trattato in queſto dì medeſimo ſottoſcritto in nome della Real Maeſtà Criſtianiſſima dall'una, e della Real Maeſtà di Pruſsia dall'altra parte; acciocchè il Rè di Pruſsia dentro il tempo nel detto Articolo preſcritto ritiri le ſue Truppe dalla città di Rimberga; gli Ambaſciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj del Rè di Pruſſia conſiderando di non poter ſtipulare il ſuddetto Articolo, per non eſſere ancora fatta la Pace dal canto dell'Imperio; dichiarano colle preſenti alli predetti Ambaſciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj di Francia; che il Rè di Pruſsia leverà il ſuo Preſidio dalla ſuddetta città di Rimberga dopo la Concluſione della Pace, che preſto è per farſi dall'Imperio; ſalve tutte le pretenſioni della Real Maeſtà di Pruſsia concernenti all'Arciveſcovato di Colonia; il quale nell'iſteſſo tempo ſarà tenuto farne il giuſto eſame con Sua Maeſtà di Pruſsia, e darle ſoddisfazione. Il preſent' Articolo avrà la ſteſſa autorita; come ſe foſſe di parola in parola inſerito nel Trattato di Pace, e ne ſaranno fatte le ratificazioni da amendue le Parti nell'iſteſſo tempo, in cui ſaranno fatte quelle del ſuddetto Trattato.

In

In fede di che gli Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj hanno munito il presente Articolo colle sue sottoscrizioni, e Sigilli.

Dato a Utrecht il dì 11, di Aprile 1713.

(L.S.) Huxelles (L.S.) Denhoff
(L.S.) Menager (L.S.) Marschalch Biberstein.



# TRATTATO

## DI

# PACE

## Fra'l Criſtianiſſimo Rè di Francia e il Rè di Pruſſia

*Concluſo in Utrecht il dì 11. di Aprile 1713.*

*In Nome della Santiſſima Trinità*

SIa noto, & atteſtato a tutti quelli, a'quali appartiene, o può appartenere, preſenti, e futuri, come avendo piaciuto alla Divina Providenza dopo la ſanguinoſa, & atroce Guerra, che per tanti anni ha travagliato l'Europa di metter fine alle diſavventare, che da quella ſon nate, conſervatoſi un ardente deſiderio di Pace ne'cuori del Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Lodovico XIV. per la Dio grazia Rè Criſtianiſſimo di Francia, e di Navara, e del Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Federico Guglielmo per la Dio grazia Rè di Pruſſia, Margravio di Brandeburg, Archicamerario, e Principe Elettore del Sacro-Romano Impero, Supremo Principe di Oranges, di Neufchaſtel,

A e di

e di Vallangia, Magdeburg, Cleves, GiulieK, Mons, Stettino, Pomerania, Caffuben, Vandalia, e Mechelburg, e nella Slesia Duca di Croffen, Burgravio di Norimberga, Principe d'Halberftad, di Minden, Camino, Vandalia, Schuuerin, Razburg, e Murfia, Conte d'Hoenzoller, Ruppin, la MarcK, Ravensberga, Hoenftein, TecKlemburg, Lingen, Schuverin, Buhra, e Leerdam: Marchefe di Vera, & Ulisfinga; Sig. di Ravenftein, RoftoK, Stargart, Lavemburg, Butouu, e Breda; amendue con egual premura bramando, lealmente, e per quanto da loro dipende proccurar di reftituire al Pubblico la priftina tranquillità; nel congreffo a quefto fine fatto a Utrecht, hanno quefto affare commeffo a loro Ambafciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj; cioè la Sac. Real Maeftà Criftianiffima, al Sign. Niccolò Marchefe d'Huxelles Marefciallo di Francia, Cavaliere degli ordini del Rè, Luogotenente Generale del Rè nel Ducato della Borgogna, & al Sig. Niccolò Menager Cavaliere dell'Ordine di S. Michele; la Sac. Real Maeftà di Pruffia al Sig. Ottone Magno Conte del Sacro-Romano Impero di Donhoff intimo Miniftro di Stato, e di Guerra di Sua Maeftà Luogotenente Generale dell'Infanteria, Cavaliere dell'Aquila nera di Pruffia, Governator, e Satrapa di Memel, Dinafta di Federichftein, Wenefeid, e Schonmord &c; & al Sign. Giovanni Augufto Sinifcalco di Biberftein intimo Miniftro di Stato della Real Maeftà di Pruffia; Prefidente

del

a fare la menoma contravenzione a questo Trattato; ne sarà da tutte due le parti fatto il dovuto risarcimento con tutta lealtà, senza indugio, o difficultà; e ne saranno gli Aggressori puniti; non lasciando il presente Trattato di sussistere nell'intiera sua forza.

II.

Vi sarà dall'una, e dall'altra parte un'intera dimenticanza di tutte le Ostilità commesse fin a dì d'oggi; di maniera che tutti, e ciascheduno de Sudditi della Corona di Francia, e di quella di Portogallo non possano allegare reciprocamente le perdite, e i danni soffertinel corso di questa Guerra, ne dimandarne soddisfazione per via di Giustizia, o altrimenti.

III.

Tutti i prigionieri di Guerra fatti dall'una, e dall'altra parte saranno prontamente restituiti, e messi in libertà, senza eccezione, e senza, che si dimandi cosa veruna per loro riscatto, o per loro spesa.

IV.

Se fosse accaduto, che nelle Colonie, o altri Dominj delle loro sopradette Maestà fuora dell' Europa vi si avesse presa dall'una, o dall'altra

parte qualche Piazza, occupato qualche Posto, e fabbricato qualche Forte, di cui non se ne può avere presentemente notizia, a cagione d'una così grande distanza; le sopradette Piazze, o Posti saranno incontanenete restituiti fra le mani del primo Possessore nello stato, in cui saranno trovati nel tempo della pubblicazion della Pace, e ne saranno demoliti i nuovi Forti; di maniera che le cose restino nella stessa forma, in cui si trovavano, prima che cominciasse la Guerra.

V.

Si farà il Comercio nel Continente di Francia, e di Portogallo nella medesima maniera, che si faceva avanti la presente Guerra; intendendosi, che ciascheduna delle Parti si riserba con questo Articolo la libertà di regolare le condizioni del detto Comercio con un Trattato particolore, che si potrà fare sopra questa materia.

VI.

I medesimi privilegj, & esenzioni, che goderanno i Sudditi di Sua Maestà Cristianissima in Portogallo saranno conceduti a' Sudditi di Sua Maestà Portoghese in Francia; & affine di più contribuire all'avanzamento, & alla sicurezza de' Mercanti delle due Nazioni, si concederanno loro Consoli cogli stessi privilegj, & esenzioni,

che

che quelli di Francia erano soliti di godere in Portogallo.

VII.

Sarà premesso reciprocamente a' Vascelli si mercantili, come di Guerra di entrare liberamente ne' Porti della Corona di Francia, & in quelli della Corona di Portogallo, dove erano soliti per l'addietro di entrare; purchè quelli di Guerra non eccedano tutti insieme il numero di sei in riguardo de' Porti di maggior capacità, & il numero di trè in riguardo de' Porti, che sono minori. In caso, che un maggior numero di Vascelli di Guerra d'alcuna delle due Nazioni si presentasse avanti qualche Porto dell'altra, non vi potranno entrare, senza aver dimandata licenza al Governatore, o pure al Magistrato. E se accadesse, che i detti Vascelli spinti dalla tempesta, o costretti da qualche altra urgente necessità entrassero in qualche Porto, senza averne dimandata licenza, saranno obbligati a dar parte subito al Governatore, o al Magistrato del loro arrivo, e non vi potranno soggiornare più di quel tempo, che sarà loro permesso; astenendosi frattanto di fare cosa veruna, che possa recar danno al suddetto Porto.

VIII.

Affin di prevenire ogni occasion di discordia, che potrebbe nascere frà i Sudditi della Corona di

Francia, e quelli della Corona di Portogallo Sua Maestà Cristianissima si rimoverà per sempre, come ella si rimove al presente con questo Trattato ne termini più forti, e più autentici, e con tutte le clausole, che si richiedono, come se fossero quì inserite, tanto in nome suo, come de' suoi Discendenti, Successori, & Eredi da tutti li diritti, e pretensioni, ch'essa può, e potrà pretendere sopra la proprietà delle Terre nominate del Capo del Nort, e situate frà 'l Fiume delle Amazoni, e quello di Japoc, o di Vincenzo Pinsone, senza riserbarsi, o ritenere alcuna porzione delle Terre suddette; affinchè sieno per l'avvenire possedute da Sua Maestà Portoghese, suoi Discendenti, Successori, & Eredi con tutti i diritti di sovranità, d'assoluta Potenza, e d'intiero Dominio; come parte de' suoi Stati; e le restino in perpetuo, senza che la suddetta Maestà Portoghese, suoi Discendenti, Successori, & Eredi possano essere molestati giamai nel detto possesso da Sua Maestà Cristianissima, ne da' suoi Discendenti, Successori, & Eredi.

IX.

In conseguenza dell'Articolo precedente Sua Maestà Portoghese potrà far rifabbricare i Forti d'Araguarj, e di Camau, o Massapà; come pure tutti gl'altri, che sono stati demoliti in esecuzione del Trattato Provisionale fatto a Lisbona li 4. Marzo 1700. frà Sua Maestà Cristianissima, e Sua

e Sua Maestà Portoghese Pietro II. di gloriosa memoria; restando nullo, e di niun vigore il suddetto Trattato Provisionale in virtù del presente; come pure sarà in libertà Sua Maestà Portoghese di far fabbricare nelle Terre mentovate nel precedente Articolo tutti que' Forti, che stimerà a proposito, e di provederli di tutto ciò che sarà necessario per la difesa delle suddette Terre.

X.

Sua Maestà Cristianissima riconosce col presente Trattato, che a Sua Maestà Portoghese appartiene tutta la proprietà, Dominio, e Sovranità d'ambedue le rive del Fiume delle Amazoni, tanto della Meridionale, quanto della Settentrionale, e promette tanto per se, quanto per tutti i suoi Discendenti, Successori, & Eredi di non formare giamai alcuna pretensione sopra la Navigazione, & uso del detto Fiume sotto qualsivoglia pretesto.

XI.

Nell'istessa maniera, che Sua Maestà Cristianissima si rimove in nome suo, e de' suoi Discendenti, Successori, & Eredi da ogni pretensione sopra la Navigazione, & uso del Fiume delle Amazoni; cede ella pure ogni diritto, che potesse avere sopra qualche altro Dominio di Sua Maestà

Portoghese tanto in America, quanto in ogni altra parte del Mondo.

XII.

E come egli è da temere, che vi sieno nuove dissensioni fra i Sudditi della Corona di Francia, e quelli della Corona di Portogallo per occasione del Comercio, che gli Abitanti di Cajena potrebbero intraprendere di fare nel Maragnone, e nell'imboccatura del Fiume delle Amazoni; Sua Maestà Cristianissima promette tanto per se, come per tutti i suoi Discendenti, Successori, & Eredi, di non acconsentire, che i detti Abitanti di Cajena, o altri Sudditi della suddetta Maestà vadano a far Comercio ne' luoghi sopra mentovati; e che sarà loro assolutamente proibito di passare il Fiume di Vincenzo Pinsone per negoziarvi, e per comperare schiavi nelle Terre del Capo del Nort; come pure Sua Maestà Portoghese promette tanto per se, quanto per suoi Discendenti, Successori, & Eredi; che veruno de' suoi Sudditi non andarà a far Comercio a Cajena.

XIII.

Sua Maestà Cristianissima promette parimenti in nome suo, e de' suoi Discendenti, Successori, & Eredi d'impedire, che vi sieno Missionarj Francesi, o altri sotto la sua protezione in tutte le

dette

dette Terre giudicate appartenere incontrastabilmente con questo Trattato alla Corona di Portogallo; restando intieramente la direzione spirituale di que'Popoli frà le mani de'Missionarj Portoghesi, o di quelli, che vi saranno inviati da Portogallo.

XIV.

Desiderando sopra il tutto Sua Maestà Cristianissima, e Sua Maestà Portoghese la pronta esecuzione di questo Trattato, da cui siegue il riposo de'loro Sudditi, si è convenuto, ch'egli avrà tutta la sua forza, e vigore, incontanente dopo la pubblicazion della Pace.

XV.

Se accadesse per qualche accidente (che Dio nõ voglia) che vi fosse qualche interruzione d'amicizia, overo qualche rottura fra la Corona di Francia, e quella di Portogallo, si concederà sempre il termine di sei mesi a' Sudditi dell'una, e dell'altra parte dopo la detta rottura per vendere, o trasportare tutti i loro effetti, & altri beni, e trasferire le lor Persone dove loro parerà meglio.

XVI.

E perche la Potentissima Principessa Regina della gran Bretagna si offerisce d'essere Garante

dell'intiera esecuzione di questo Trattato, della sua validità, e della sua durata; Sua Maestà Cristianissima, e Sua Maestà Portoghese accettano la Garantia della suddetta nella sua intiera forza, e vigore per tutti, e cadauno degl'Articoli stipolati nel presente Trattato.

XVII.

Li detti Rè Cristianissimo, e Rè di Portogallo acconsentono parimenti; che tutti li Rè, Principi, e Repubbliche, che vorranno entrare nella medesima Garantia possano fare alle loro Maestà le loro promesse, & obbligarsi per l'esecuzione di tutto ciò, ch'è contenuto in questo Trattato.

XVIII.

Tutti gl'Articoli quì sopra riferiti col contenuto insieme di ciascheduno di quelli, sono stati trattati, accordati, passati, e stipolati fra li suddetti Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj de'suddetti Rè Cristianissimo, e Rè di Portogallo in nome delle loro Maestà; e promettono in virtù delle loro plenipotenze, che i suddetti Articoli in generale, e ciascheduno in particolare saranno inviolabilmente osservati, & eseguiti dalli suddetti Rè loro Padroni.

XIX. Le

XIX.

Le Ratificazioni del presente Trattato date in buona, e debita forma saranno cambiate dall'una, e dall'altra parte nel termine di 50. giorni dal giorno inclusive della sottoscrizione, o più presto se si potrà. In fede di che, & in virtù degl' Ordini, e plenipotenze, che noi sottoscritti abbiamo ricevuto da'nostri Padroni il Rè Cristianissimo, & il Rè di Portogallo abbiamo sottoscritto il presente Trattato, e vi abbiamo fatto apporre i Sigilli delle nostre Armi.

Fatto a Utrecht il dì 11. Aprile 1713.

(L S) Huxelles (L S) Conde de Tarouca.
(L S) Mesnager (L S) D. Luis da Cunha.

Luigi per la Dio grazia Rè di Francia, e di Navarra a tutti quelli, che vedranno le presenti Salute. Come Noi nõ abbiamo trascurata cosa veruna, dopo l'apertura delle conferenze, che si tengono a Utrecht per contribuire con tutto il nostro potere al ristabilimento d'una Pace sincera, e durevole fra Noi, & i Principi, e Stati, che sono ancora contro di Noi in Guerra; le quali conferenze, mediante la Divina Misericordia, v'è da sperare, che si termineranno felicemente, e volendo ancora adoperarci con tutta la maggiore sollecitudine per via de' mezzi più facili, e pronti per promovere un bene tanto desiderabile;

e per

e per far cessare più presto che sia possibile la desolazione di tanti Stati, e fermare lo spargimento del Sangue Cristiano; Confidandoci intieramente nella capacità, sperienza, zelo, e fedeltà pe'l nostro servigio del nostro Carissimo, e diletto Cugino il Marchese d'Huxelles Marescialo di Francia, Cavalier de' nostri Ordini, e nostro Luogotenente Generale nel Governo della Borgogna; e del nostro caro, e diletto Sig. Menager Cavalier del nostro Ordine di S. Michele: Per queste cause, & altre buone considerazioni, che a questo ci han mosso; Noi abbiamo commesso, ordinato, e deputato, e colle presenti sottoscritte di nostra mano commettiamo, ordiniamo, e deputiamo li detti Signori Marescialo d'Huxelles, e Menager, & abbiamo loro data plenipotenza, commissione, e speciale mandato in qualità di nostri Ambasciatori Straordinarj, e nostri Plenipotéziarj di conferire, negoziare, e trattare cogli Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj del nostro Carissimo, & Amatissimo Fratello il Rè di Portogallo muniti di Plenipotenze in buona forma per parte del lor Padrone; stabilire, concludere, e sottoscrivere que' Trattati Articoli, e convenzioni, che i nostri detti Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj stimeranno bene: Volendo, che in caso di assenza di uno di loro, per malattia, o per qualche altra causa legittima abbia l'altro la medesima facoltà di conferire, trattare, stabilire, concludere, e sottoscrivere que' Trattati, Articoli, e convenzioni,

venzioni, che converranno al bene della Pace, che ciproponiamo; Di maniera che i suddetti nostri Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj operino in tutto ciò, che riguarderà il Trattato della Pace col sopradetto nostro Fratello, colla medesima autorità, che noi faressimo, e potressimo fare, se fossimo personalmente presenti; abbenchè vi fosse qualche cosa, che ricercasse un Mandato più special non contenuto nelle presenti: Promettendo in fede, e parola di Rè di gradire, mantenere per sempre, adempire, & eseguire esattamente tutto ciò che i detti Signori Maresciallo d'Huxelles, e Menager, o l'uno d'essi nelli sopradetti casi d'assenza, o di malattia avranno stipulato, promesso, e sottoscritto in virtù della presente podestà, senza contravenirvi giamai, nè permettere, che vi sia contravenuto per qualsisia causa, o sotto qualunque pretesto; come pure di far spedire le nostre lettere di ratificazione in buona forma, e di farle consegnare nel tempo, che sarà determinato nelli Trattati da farsi; tale essendo il nostro piacere. In testimonianza di che Noi abbiamo fatto mettere il nostro Sigillo alle presenti. Dato à Versaglies il dì 4. Marzo l'anno di Cristo 1713. e del nostro Regno 70. Sottoscritto Luigi, & al di fuori per il Rè, Colbert, e sigillato col gran Sigillo.

Giovanni, per la Dio grazia, Rè di Portogallo, e dell'Algarve di quà, e di là del Mare,

Sig.

Sig. nell'Africa della Guinea, della Conquista, Navigazione, e comercio dell'Etiopia, Arabia, Persia, e dell'India &c. Facciamo noto, & attestiamo a tutti, e cadauno, che vedranno le presenti, come non essendovi cosa a Noi più grata, e più conforme al nostro desiderio, che il vedere totalmente estinto quell'incendio di atroce Guerra, per cui arde già da molti anni quasi tutto il Mondo Cristiano, e lo stabilire all'incontro una giusta, e costante Pace, a ciò concorrendo ancora tutti gli altri Principi, e Repubbliche, che sono in Guerra; abbiamo deliberato di scegliere un soggetto della prima Nobilta di questo Regno della cui fede, ingegno, destrezza, e prudenza possiamo fidarci, acciò si porti in quel luogo, che sarà dalle parti determinato per fare i congressi, e trattare gl'interessi della Pace; le quali cose ritrovandosi nel Sig. Giovanni Gomes di Silva Conte di Tarouca, nostro Consigliero, e Mastro di Campo Generale de'nostri Eserciti; esso colle presenti facciamo nostro Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario; acciò si porti al luogo destinato per li congressi di Pace nel modo di sopra detto, & ivi o per Ambasciatori di quel Principe, o Repubblica, che sarà da amendue le parti ricevuto, o ricevuta per conciliare gli animi alla Pace; o pure da se solo senza verun Conciliatore possa operare, trattare, e stabilire la Pace fra noi, e qualsivoglia Rè, Principe, e Repubblica, che sia in Guerra dalla parte contraria; & a questo fine gli concediamo tutta

la pleni-

la plenipotenza sufficiente, & il mandato generale, e particolare; promettendo in fede, e parola di Rè, che tutto ciò, che dal sopra mentovato Ambasciator nostro Straordinario, e Plenipotenziario cogli Ambasciatori, e Ministri de' sopradetti Rè, Principi, e Repubbliche muniti di pari plenipotenza sarà convenuto, e determinato, sarà da noi ricevuto, e gradito; e con debita, e solenne forma, dentro il tempo stabilito, ratificato; e sarà da Noi usata la maggior diligenza, affinchè intieramente si eseguisca; nè sarà da Noi giamai tollerato, che la Pace in questa maniera stabilita in verun capo resti violata. In Fede, & attestato di che abbiamo fatto far le presenti, che sono di nostra mano sottoscritte, e munite col gran Sigillo delle nostre Armi.

Dato à Lisbona il dì 16. del mese di Giugno l'anno del Signore 1709.

Diego di Mendoza Cortereal ho sottoscritto.

( L S ) Giovanni Rè.

Giovanni per la Dio grazia Rè di Portogallo, e dell'Algarve di quà, e di là del Mare, Sig. nell'Africa, della Guinea, della Conquista, Navigazione, e Comercio dell'Etiopia, Arabia, Persia, e dell'India &c. Facciamo noto, & attestiamo a tutti, e cadauno, che vedranno le presenti; come non essendovi cosa a Noi più grata, e più conforme al nostro desiderio, che il vedere totalmente estinto quell'incendio d'atroce Guerta, per

ra, per cui arde già da molti anni quasi tutto il Mondo Cristiano; e lo stabilire all'incontro una giusta, e costante Pace, a ciò concorrendo ancora tutti gli altri Principi, e Repubbliche, che sono in Guerra, abbiamo deliberato di scegliere soggetti, della cui fede, ingegno, e prudenza possiamo fidarci, acciò intervengano alli Trattati, e congressi di Pace da farsi da amendue le parti; le quali cose ritrovandosi nel Sig. Luigi di Cunha nostro cõsigliero, Senatore del Senato Palatino, e nella compagnia de'Cavalieri di Cristo Comendatore di Santa Maria d'Almendra; & essendo già con altre nostre costituito primo Ambasciatore Straordinario il Sig. Giovanni Gomes di Silva Conte di Tarouca nostro Consigliero, e Mastro di Campo Generale de'nostri Eserciti; colle presenti dichiariamo nostro secondo Ambasciatore Straordinario, e Plenipotenziario il sopradetto Sig. Luigi da Cunha; acciocchè o amendue insieme, o pur uno d'essi per mancanza, o impedimenti dell'altro nel luogo destinato a' i congressi di Pace, o per Ambasciatori di quel Principe, o Repubblica, che sarà da amendue le parti ricevuto, o ricevuta per conciliare gli animi alla Pace; o pure da se soli, senza verun Conciliatore, possano operare, trattare, e stabilire la Pace fra Noi, e qualsivoglia Rè, Principe, Repubblica, che sia in Guerra dalla parte contraria; & a questo fine gli concediamo tutta la plenipotenza sufficiente, & il mandato generale, o particolare; promettendo in fede, e parola di

Rè,

Rè, che tutto ciò, che da i sopra mentovati Ambasciatori nostri Straordinarj, e plenipotenziarj insieme, o da alcuno d'essi in mancanza, o per impedimenti dell'altro cogli Ambasciatori, e Ministri de'sopradetti Rè, Principi, e Repubbliche, muniti di pari plenipotenza sarà convenuto, e determinato, sarà da Noi ricevuto, e gradito, e con debita, e solenne forma, dentro il tempo stabilito, ratificato; e sarà da Noi usata la maggior diligenza, affinchè intieramente si eseguisca, nè sarà da Noi giamai tollerato, che la Pace in questa maniera stabilita in verun capo resti violata. In fede, & attestato di che abbiamo fatto far le presenti, che sono di nostra man sottoscritte, e munite col gran Sigillo delle nostre Armi.

Dato a Lisbona il dì primo Settembre l'anno del Signore 1712.

Francesco di Sales, e Silva scrisse.

Diego di Mendoza Cortereal ho sottoscritto.

( LS ) Giovanni Rè.

# LETTERE

## PATENTI

### Del Rè su le Rinunzie reciproche delle Corone di Francia, e di Spagna.

LUigi per la Dio grazia Rè di Francia, e di Navarra a tutti i presenti, e futuri Salute. Nelle differenti rivoluzioni d'una Guerra, in cui noi non abbiamo combattuto, che per sostener la giustizia de' diritti del Rè nostro Carissimo, & Amatissimo Fratello, e Nipote su la Monarchia di Spagna non abbiamo giamai lasciato di desiderare la Pace. Gli avvenimenti felici non ci hanno punto abbagliato, ed i successi contrarj, onde la man di Dio s'è servita per provarci, più, che per perderci, hanno trovato questo desiderio in noi, e non ve l'han fatto nascere. Ma i tempi destinati dalla Providenza Divina pe'l riposo dell' Europa non erano ancora giunti; la paura lontana di veder un giorno la nostra Corona, e quella di Spagna portate da un medesimo Principe, faceva sempre un'ugual impressione su le Potenze, che s'erano unite contro di Noi, e questa paura, ch'era stata la causa principale della Guerra, pareva, che mettesse un insuperabile ostacolo alla Pace. Finalmente dopo molti maneggi inutili mosso il

Sig. Dio a compassione de'mali, e de' gemiti di tanti Popoli s'è degnato di aprire una strada più sicura per giungere ad una Pace così difficile: ma sussistendo sempre gli stessi timori, la prima, e principal condizione, che ci è stata proposta dalla nostra Carissima, & Amatissima Sorella, la Regina della Gran Bretagna, come il fondamento essenziale, e neccessario de'Trattati, è stata, che'l suddetto Rè di Spagna nostro Fratello, e Nipote, conservando la Monarchia di Spagna, e dell'Indie rinunziasse per se, e suoi Discendenti in perpetuo a' i diritti, che la sua Nascita potesse giammai dare a lui, e a loro su la nostra Corona; che reciprocamente il nostro Carissimo, & Amatissimo Nipote il Duca di Berry, e'l nostro Carissimo, & Amatissimo Nipote il Duca d'Orleans rinunziassero similmente per loro, e per lor Discendenti Maschi, e Femmine in perpetuo a' loro diritti su la Monarchia di Spagna, e dell'Indie; La nostra sopradetta Sorella ci ha fatto rappresentare, che senza una certezza formale, e positiva su questo punto, che esser poteva il legame della Pace, l'Europa non sarebbe mai quieta; essendo egualmente persuase tutte le Potenze che la compongono esser loro interesse generale, e comune lor sicurezza il continovare una Guerra, di cui nessuno può prevedere il fine, più tosto, ch'essere esposte a vedere il medesimo Principe diventar un giorno il Padrone di due Monarchie così potenti, come quelle di Francia, e di Spagna. Ma questa Principessa, (di cui non possia-

possiamo abbastanza lodar il zelo infaticabile pe'l ristabilimento della tranquillità generale ) avendo sentita la gran ripugnanza, che avevamo ad acconsentire, ch'uno de'nostri Figlioli così degno di succedere a' nostri Maggiori ne fosse necessariamente escluso, se le disgrazie, colle quali è piaciuto à Dio di affliggerci nella nostra Famiglia ci togliessero ancora nella persona del Delfino nostro carissimo, ed amato Pronipote l'unico avanzo de' Principi con noi dal nostro Regno sì giustamente compianti; Ella fu a parte del nostro travaglio, e dopo aver cercati di concerto i mezzi più facili per assicurare la Pace noi siamo convenuti colla sopradetta nostra Sorella di proporre al Rè di Spagna degli altri stati inferiori per verità a quelli, ch'egli possiede; ma la stima de' quali si accrescerebbe tanto più sotto il suo Regno, quanto conservando in questo caso i suoi diritti egli unirebbe alla nostra Corona una parte di que' medesimi stati, se gli toccasse un giorno la nostra successione. Noi dunque abbiamo adoperate le ragioni più forti per persuaderlo ad accettare quest' alternativa. Gli abbiamo fatto conoscere, che il debito della sua Nascita era il primo, ch'egli dovesse consultare; ch'egli era tenuto prima alla sua Casa, e alla sua Patria, ch'alla Spagna, che se non adempiva i suoi primi impegni si dolerebbe forse un giorno inutilmente d'aver abbandonati que' diritti, che non sarebbe più in istato di sostenere. Abbiamo a queste ragioni aggiunti i motivi personali d'affet-

 to, e

to, e di tenerezza, che abbiamo creduti capaci di muoverlo; il piacere, ch'avremmo di vederlo di quando in quando presso di noi, e di passare una parte seco della nostra vita come potevamo promettercelo per la vicinanza degli Stati; che segli offrivano; la sodisfazione d'instruirlo noi stessi dello Stato de'nostri affari, e di riposare sopra di lui per l'avvenire; di modo che se'l Sig. Dio ci cõservasse il Delfino noi potremmo assegnare al nostro Regno nella persona del Rè nostro Fratello, e Nipote un Reggente instruito nell'arte di regnare; e se questo Fanciullo così prezioso a noi, e a'nostri Sudditi ci fosse anche tolto, avremmo almeno la consolazione di lasciare a'nostri Popoli un Rè virtuoso, proprio per governarli, e che unirebbe ancora alla nostra Corona considerabilissimi Stati. Le nostre reiterate instanze con tutta la forza, e tutta la tenerezza necessaria per persuadere un Figliuolo, che merita così giustamente gli sforzi, che abbiamo fatti per conservarlo alla Francia, non hanno prodotti, che rifiuti reiterati dal canto suo d'abbandonar per sempre que'Sudditi bravi, e fedeli; il cui zelo per lui s'era distinto nelle congiunture, nelle quali il suo Trono pareva, che fosse il più vacillante: di modo che persistendo con una costanza invincibile nella sua prima risoluzione, sostenendo altresì esser ella più gloriosa, ed avantaggiosa alla nostra Casa, ed al nostro Regno, di quella, che lo sollecitavamo di prendere; egli ha dichiarato nell'Assem-
blea

blea degli Stati del Regno di Spagna convocata a questo effetto in Madrid; che per pervenire alla Pace generale, ed assicurare la tranquillità dell' Europa coll'Equilibrio delle Potenze rinunziava di moto suo proprio, di sua libera volontà, e senza verun timore per lui, suoi Eredi, e Successori per sempre, ed in perpetuo a tutte le pretensioni, diritti, e titoli, ch'egli, o alcun de' suoi Discendenti abbiano adesso, o possano avere in qualsivoglia tempo avvenire, alla successione della nostra Corona, che ne teneva per esclusi se, suoi figliuoli, Eredi, e Discendenti in perpetuo, ch'acconsentiva per se, e per loro, che dal dì d'oggi, come allora il suo diritto, e quello de'suoi Discendenti passaste, e fosse trasferito a quello de'Principi, cui la legge di Successione, e l'ordine dalla nascita chiama, o chiamerà a ereditare la nostra Corona in mancanza del sopradetto nostro Fratello, e Nipote il Rè di Spagna, e de'suoi Discendenti, come più ampiamente specificato è dall'atto di rinunzia ammesso dagli Stati del Regno; ed in conseguenza hà dichiarato di cedere specialmente il diritto, ch'hà potuto essere aggiunto a quella della sua Nascita dalle nostre lettere patenti del mese di Decembre 1700. colle quali abbiamo dichiarato essere nostra volontà, ch'il Rè di Spagna, ed i suoi Discendenti conservassero sempre i diritti della lor Nascita, o della lor'Origine; nella stessa maniera, che se facessero la lor' attuale residenza nel nostro Regno; e nel registro, ch'e

ſtato fatto delle noſtre ſuddet te Lettere Patenti tanto nella noſtra Corte di Parlamento, quanto nella noſtra Camera de'conti a Parigi: Noi ſentiamo, come Rè, e come Padre quanto ſarebbe ſtato da deſiderare, ch'aveſse potuto la Pace generale conchiuderſi ſenz'alcuna rinunzia, che faceſſe una mutazione così grãde nella noſtra Caſa Reale, e nell'ordine antico di ſuccedere alla noſtra Corona: ma noi ſentiamo ancora maggiormente quanto ſia grande il noſtro debito di ſtabilire preſto a'noſtri Sudditi una Pace, che lor è così neceſſaria; Non ſaranno da Noi poſti in dimenticanza giammai gli sforzi, ch'hanno fatti per Noi nella lunga continuazion d'una Guerra, che non avremmo potuo ſoſtentare, ſe non foſſe ſtato maggiore ancora il loro zelo delle lor forze.

La Salute d'un Popolo così fedele, è per noi una ſomma legge, ch'eſſer deve ſopra d'ogni altra coſa conſiderata. A queſta legge noi ſagrifichiamo oggi il diritto d'un Nipote, che ci è così caro, e col prezzo, che coſterà la Pace generale alla noſtra tenerezza, avremo almeno la conſolazione di teſtificar a'noſtri Sudditi, che à ſpeſe del noſtro medeſimo Sangue goderanno ſempre il primo poſto nel noſtro cuore. Per queſte cauſe, ed altre grandi conſiderazioni a ciò moventici, dopo aver veduto nel noſtro Conſiglio il ſuddetto Atto di rinunzia del Rè di Spagna noſtro Cariſſimo, ed Amatiſſimo Fratello, e Nipote del giorno 5. di Novembre paſſato; come

pure

pure gli Atti di rinunzia, ch'il nostro Nipote il Duca di Berry, e 'l nostro Nipote il Ducà d'Orleans hanno fatti reciprocamente de' loro diritti alla Corona di Spagna, tanto per essi, quanto per loro Discendenti Maschi, e Femmine, in conseguenza della rinunzia del nostro suddetto Fratello, e Nipote il Rè di Spagna; il tutto quì unito con Copia collazionata delle suddette Patenti del mese di Decembre 1700. sotto il contrasigillo della nostra Cancellaria; di nostra grazia speciale, piena potenza, e autorità Reale, abbiamo detto, decretato, ed ordinato, e colle presenti sottoscritte di nostra mano, diciamo decretiamo, ed ordiniamo; Vogliamo, e ci piace, che 'l suddetto Atto di rinunzia del suddetto nostro Fratello, e Nipote il Rè di Spagna, e quelli del nostro suddetto Nipote il Duca di Berry, e del nostro suddetto Nipote il Duca d'Orleans, che abbiamo ammessi, ed ammettiamo, sieno regiſtrati in tutte le nostre Corti di Parlamento, e Camere de' nostri Conti del nostro Regno, ed altri luoghi, dove sarà bisogno; per esser eseguiti giusta la loro forma, e tenore, e in conseguenza vogliamo, ed intendiamo, che le nostre suddette Lettere Patenti del mese di Decembre 1700. sieno, e restino nulle, e come non fatte; ch'elleno ci sieno riportate, e che nel margine de Registri della nostra suddetta Corte di Parlamento, e della nostra suddetta Camera de' Conti, dove sono registrate le suddette Lettere Patenti, vi sia messo, ed inserito l'E-

ſtratto delle preſenti per dare maggior contraſſegno della noſtra intenzione circa la revocazione, e nullità delle ſuddette Lettere. Vogliamo, che cõforme al ſuddetto Atto di rinunzia del noſtro ſuddetto Fratello, e Nipote il Rè di Spagna egli ſia da qui avanti tenuto, e conſiderato, come eſcluſo dalla noſtra ſucceſſione; che i ſuoi Eredi, Succeſſori, e Diſcendenti ne ſieno parimenti eſcluſi in perpetuo, e tenuti, come inabili ad averla. Intendiamo, ch'in loro mancanza tutti i diritti, che poteſſero in qualſivoglia tempo toccar loro, ed appartenere ſopra la ſuddetta noſtra Corona, e ſucceſſione de'noſtri Stati ſieno, e reſtino trasferiti al noſtro Cariſſimo, & Amatiſſimo Nipote il Duca di Berry, e ſuoi Figliuoli, e Diſcendenti maſchi, nati di legittimo matrimonio, e ſucceſſivamente in loro mancanza a quelli de'Principi della noſtra Caſa Reale, e loro Diſcendenti, che pe'l diritto della lor Naſcita, e per l'ordine ſtabilito dalla Fondazione della noſtra Monarchia dovranno ſuccedere alla noſtra Corona.

Ordiniamo con Mandato a'noſtri amati, e fedeli Conſiglieri, che tengono la noſtra Corte di Parlamento a Parigi; che le preſenti, cogli Atti di rinunzia fatti dal ſuddetto noſtro Fratello, e Nipote il Rè di Spagna, dal noſtro ſuddetto Nipote il Duca di Berry, e dal ſuddetto noſtro Nipote il Duca d'Orleans; debbano far leggere, pubblicare, e regiſtrare, ed il contenuto in quelli mantenere, oſſervare, e far eſeguire giuſta la

loro

loro forma, e tenore, quietamente, pacificamente in perpetuo cessando, e facendo cessare ogni sorte di perturbazione, ed impedimento non ostante qualsisia legge, statuto, uso, costume, sentenza, regolazione, ed altra cosa a ciò contraria, alle quali cose, ed a i derogatorj de'derogatorj, che vi son contenuti noi abbiamo derogato, e deroghiamo colle presenti a questo solo riguardo, e senza tirar a conseguenza. Tale essendo il nostro piacere: Ed affinchè questa sia una cosa ferma, e stabile per sempre Noi abbiamo fatto mettere il nostro Sigillo alle Presenti.

Dato a Versaglies nel mese di Marzo l'anno di Cristo 1713. e del nostro Regno il 70. *Sottoscritto* LUIGI, *e più basso:* Per il Rè PHELIPEAUX, *visa* PHELIPEAUX, e Sigillato col gran Sigillo di cera verde sopra cordone di seta rossa, e verde.



RINUN-

# RINUNZIA

## Del Rè di Spagna Filippo Quinto.

NOi D. Filippo per la Dio grazia Rè di Castiglia, di Leone, d'Arragona &c. per far conoscere, e pubblicare quest' Atto, e questo Scritto di rinunzia a tutti i diritti, e pretensioni; e per conservarne la memoria per sempre; Notifichiamo, e dichiariamo a tutti i Rè, Principi, Potentati, Repubbliche, Comunità, e persone particolari, che sono, e saranno per l'avvenire; che avendo veduto, che una delle principali intenzioni del Trattato di Pace, che si maneggia fra le Corone di Spagna, di Francia, e d'Inghilterra, è la conservazione dell'Equilibrio delle Potenze in Europa in tal maniera, che coll'unione di troppe Signorie il desiderato equilibrio non possa esser distrutto in avantaggio d'una d'esse, e con pericolo dell'altre: e che per facilitare una Pace generale, che possa esser ferma, e durevole, è stato proposto, ed insistito dall'Inghilterra, ed acconsentito dal canto nostro, e da quello di nostr'Avo, che per evitare in qualsivoglia tempo avvenire l'unione di questa Monarchia con quella di Francia, a maniera che ciò non possa accadere per verun caso, si facessero rinunzie reciproche dalle due Corone Reali dell'una, e l'altra Monarchia a tutti i diritti, e pretensioni, ch'elleno potessero

fero avere di fuccederfi reciprocamente l'una all' altra; Separando il noftro Ramo del Reale Tronco di Francia da tutti i Rami di Francia, da tutte le communicazioni, che poteffero effer loro devolute per congiunzione di Sangue col Ramo Reale di Spagna, ma che nell'ifteffo tempo per le ragioni mentovate di fotto fi prendeffe cura, che la Monarchia di Francia non foffe giammai unita con quella di Spagna, e fi riteneffe conftantemente la maffima fondamentale, ed immutabile, che deve fempre offervarfi; cioè la confervazione dell'Equilibrio della potenza; che perciò fi evitaffero parimenti gl'inconvenienti, che potrebbero fuccedere, fe la mia Pofterità venendo a mancare, quefta Monarchia foffe di nuovo devoluta alla Cafa d'Auftria, la quale coll'aggiunta d'un sì confiderabile Dominio a quello dell'Imperio, e de'Paefi Ereditarj diverrebbe fommamente formidabile, la qual confiderazione è ftata in altri tempi ftimata fufficiente per ismembrare i Paefi Ereditarj della Cafa d'Auftria dal Corpo della Monarchia Spagnuola.

A quefto fine è ftato ftipulato, e convenuto dall'Inghilterra con Noi, e col Rè noftro Avo, che in cafo, che Noi, e la noftra pofterità veniffimo a mancare, quefta Monarchia fia devoluta alla Cafa di Savoja; la quale effendo difcefa da D. Catterina figliuola di Filippo fecondo, e non avendo giammai rinunziato alle fue pretenfioni, vi hà un diritto chiaro, e riconofciuto; *Suppofta l'amicizia, e la perpetua alleanza, che debbano*

effere

*essere ricercate, e procurate fra 'l Duca di Savoja, e la sua posterità, e fra questa Corona*: poichè si deve credere, che con questa ferma, e perpetua speranza l'Equilibrio non varierà giammai, e quindi tutte le Potenze saranno bilanciate con una maniera amichevole; essendo già stanche per li patimenti, e per l'incertezza delle Battaglie, e non trovandosi alcun Partito il quale abbia il potere d'alterar l'Equilibrio stabilito con un Trattato, col mezzo d'alcun contratto, reconciliazione, o retroazione; ma che la ragione della sua perpetua durata prevalerà ed indurrà ad ammetterlo, ed à farne una costituzione perpetua, che come una legge inalterabile regola la successione per l'avvenire.

Abbiamo considerate tutte queste cose, e per l'affetto, ch'abbiamo verso gli Spagnuoli; per la cognizione di ciò, che siamo lor debitori; ben considerate le pruove repplicate, ch'abbiamo ricevute della lor fedeltà; e per mostrare alla Divina Providenza (colla rassegnazione, che dobbiamo a suoi decreti) il sentimento, ch'abbiamo della gran fortuna d'esser stati collocati, e mantenuti nel Governo di tanti Suddìti illustri, e che hanno tanto merito presso à Noi; abbiamo risoluto di rinunziare per Noi, e per tutta la nostra posterità ad ogni diritto di succedere alla Corona di Francia; desiderando di non rimoverci mai dalla nostra risoluzione di vivere, e di morire co'nostri cari, e fedeli Spagnuoli; lasciando a tutta la nostra posterità il legame indissolubile dalla lor fedel-

fedeltà, e del lōro amore: ed affinchè la nostra risoluzione possa avere il suo effetto, e si possa por fine a ciò, che si è considerato, come uno de' principali motivi di questa Guerra, onde l'Europa è stata fin'ora travagliata, di nostro proprio moto, e di nostra libera volontà, senz'alcuna violenza: Noi D. Filippo &c. col presente Atto, per noi stessi, e per li nostri Successori, ed Eredi rinunziamo per sempre; lasciamo, ed abbandoniamo tutte le pretensioni, diritti, e titoli, che noi, o la nostra posterità abbiamo adesso, o potremo avere per l'avvenire alla successione della Corona di Francia.

Noi dichiariamo, e teniamo noi stessi, e la nostra posterità per esclusi, e separati; Noi, i nostri Figliuoli, i nostri Eredi, e la nostra posterità esclusi per sempre, e resi inabili assolutamente, e senza limitazione, nè differenza, nè distinzione di gradi, di sesso, di tempo ad avere qualsisia azione, o diritto di succedere alla Corona di Francia; Vogliamo, ed acconsentiamo per Noi, e la suddetta nostra Posterità, che da qui avanti, e per sempre, questa successione sia giudicata, passata, e transferita nella persona, che (essendo Noi, ed i nostri Eredi esclusi, ed inabili a succedere) sarà la più prossima alla successione, ed immediatamente dopo 'l Rè, per la morte del quale il Trono sarà vacante, e che la successione della detta Corona di Francia scada ad essa e le sia ceduta in qualunque tempo, ed in qualunque caso, che ciò succeda, perche l'abbia, e la

tenga

tenga, come legittimo, e vero Succesſore, nella medeſima maniera, che ſe Noi, e la noſtra poſterità non foſſimo nati, o non foſſimo giammai ſtati al Mondo; per le quali cauſe Noi dobbiamo esſer conſiderati, e reputati, come tali, affinchè o nella noſtra perſona, o in quelle de'noſtri Diſcendenti non poſsa trovarſi alcun fondamento di rappreſentanza attiva, o paſſiva, nè principio, o continuazione d'una Linea effettiva, o contenente qualche ſoſtanza, ſangue, o qualità; nè alcuna poſterità, o genealogia derivata dalle perſone del Rè Criſtianiſſimo noſtro Sig. ed Avo, o del Delfino noſtro Padre, o de' Rè loro Anteceſsori di glorioſa memoria, o a qualſivoglia altro fine per entrare nella ſucceſſione, anticipando i gradi di parentela, o eſcludendo da queſta ſucceſſione la perſona, che come ſi è detto di ſopra, ne ſarà la più proſſima.

Vogliamo, ed acconſentiamo per Noi, e per la noſtra poſterità, che da quì avanti, e per ſempre queſto diritto ſia tenuto, e conſiderato come paſſato nel Duca di Berry noſtro Fratello, ne ſuoi Diſcendenti, e poſterità maſcolina nata di legittimo matrimonio, ed in mancanza d'Eredi maſchi; nel Duca d'Orleans noſtro Zio, nella ſua poſterità maſcolina nata di legittimo matrimonio; ed in mancanza della ſua poſterità nel Duca di Borbone noſtro Cugino, e ne ſuoi Eredi maſchi nati di legittimo matrimonio, e così ſucceſſivamente in tutti i Principi del Sangue di Francia, e loro Figliuoli, e poſterità maſcolina per ſempre;

sempre; Conforme al luogo, e all'ordine, in cui possono essere chiamati alla Corona, in virtù della loro nascita; ed in conseguenza in tutti quelli frà i suddetti Principi, che (essendo noi, e la nostra posterità, come si è detto, esclusi; e resi inabili à succedere) possono essere i più prossimi di grado, immediatamente dopo il Rè, per la morte del quale il Trono sarà vacante, e a'quali la successione potrà appartenere; in qualunque tempo, ed in qualunque caso, che ciò possa succedere; che ne godano come legittimi, e veri Successori, nella medesima maniera, come se Noi, e la nostra posterità non fossimo nati.

Ed in confermazione, e maggior validità dell' Atto della rinunzia à tutti i diritti, e titoli, che possono appartenere a noi, e a tutta la nostra posterità in riguardo della detta successione alla Corona di Francia, Noi ci rimoviamo, e cediamo particolarmente tutto ciò; che potesse esserci derivato dal diritto di naturalizazione mediante le Lettere Patenti, overo Atto, con cui il Rè nostr' Avo ce l'ha conservata, e riserbata, e ci ha resi abili a godere il diritto di succedere alla Corona di Francia; il qual Instrumento è stato formato in Versaglies nel mese di Decembre dell'anno 1700. e passato, approvato, e registrato dal Parlamento; e non vogliamo, che serva di fondamento pe'l motivo, per cui era stato fatto; lo rigettiamo, vi rinunziamo; lo dichiariamo nullo, di niun' effetto, lo cancelliamo come se non fosse giammai stato fatto. E promettiamo, e ci obbli-

obblighiamo noi ſteſſi ſu la noſtra fede, e parola di Rè, che in tutto ciò, che dipenderà da noi, e da noſtri detti Figliuoli, e poſterità, che ſono, e ſaranno, di proccurare l'oſſervanza, e l'eſecuzione di queſto Scritto: non permettendo, ed acconſentendo, che ſi faccia cos'alcuna in contrario direttamente ò indirettamente in tutto, ò in parte; e rinunziamo, e cediamo tutti, ò qualſivoglia di que' ripieghi conoſciuti, ò non conoſciuti, ordinarj, ò ſtraordinarj; Sieno del diritto Comune, ò d'un privilegio particolare, che poteſſe appartenere a noi, ò alla noſtra poſterità; di pretendere, d'aſſicurare, ò d'allegare alcuna coſa, che vi ſia contraria.

Rinunziamo a tutti queſti ripieghi, e in particolare a quello d'evidente, d'enorme, ò enormiſſima leſione, che poteſſe trovarſi nella rinunzia d'eſſer abili a ſucceder in verun tempo alla ſuddetta Corona. Non vogliamo, ch'alcuno de' ſuddetti ripieghi, ne alcun altro di qual numero, importanza, efficacia, ò qualità eſſer ſi voglia poſſa appartenerci, ò eſſerci d'alcun uſo; e ſe di fatto, ò ſotto qualſiſia preteſto proccuraſſimo d'impadronirci del ſuddetto Regno a forza d'armi; ò che faceſſimo vna guerra offenſiva, ò difenſiva contro di lui, dal dì d'oggi, e per tutto l'avvenire, ella dourà eſſer dichiarata illegittima, e ingiuſta, intrapreſa a torto, per violenza, invaſione, e uſurpazione contra ogni ſorte di ragione, e coſcienza; e al contrario potrà giudicarſi, e chiamarſi giuſta, legittima, e per-

meſſa

messa quella, che intraprenderassi, ò farassi in favor di quello, che per l'esclusione di Noi, e de' nostri detti Figliuoli, e Posterità, dourà succedere alla suddetta Corona di Francia, e'l quale douranno ricevere i suoi Sudditi naturali, ubbidirgli, rendergli, e prestargli i giuramenti di fedeltà, e d'omaggio per servirlo come loro Rè, e Signore legittimo.

Questa rinunzia, ed abbandono di pretensioni per noi, e per la nostra posterità deve continovare ad esser ferma, stabile, valida, e irrevocabile per sempre, e in qualsivoglia tempo avvenire; e assicuriamo, e promettiamo di non aver fatto, e che non faremo alcuna protesta, ò richiamo in publico, ò in privato, che le sia contrario, ò che possa impedire, ò scemare la validità di ciò, ch'è contenuto in questo Scritto; e che se pur ne facessimo, quando anche fosse con giuramento ella non sarebbe valida, nè d'alcuna forza, ó effetto.

E per maggior validità, e certezza di ciò, ch'è in questa rinunzia, e di ciò che vi assicuriamo, e promettiamo dal nostro Canto, impegniamo di nuovo la nostra fede, e parola di Rè: e giuriamo solennemente per gli Evangelj contenuti in questo Messale, soura de' quali mettiamo la nostra man dritta, che vogliamo osservare, mantenere, e adempire quest'Atto, e Instrumento di rinunzia, tanto per noi, quanto per tutti i nostri Successori, Eredi, e posterità, in tutte quelle clausule, che vi son contenute secondo il loro più na-

turale, letterale, e chiaro fenfo, e fignificato; e che non dimanderemo d'effere liberati da quefto giuramento; e fe alcuna perfona particolare ciò dimandaffe, ò concedeffe di moto fuo proprio, noi non ce ne ferviremo, e non ne caveremo alcun vantaggio; ed in cafo che ciò foffe conceduto, faremo un altro fimile giuramento d'offervar fempre, e mantenere quefto contra tutte le difpenfe, che concederci fi poteffero; e abbiamo formato quefto Scritto avanti il prefente Segretario, e Notajo del noftro Regno, da cui è ftato fottofcritto, e lo facciamo figillare col noftro Real Sigillo &c.

Fù fottofcritto queft'Atto da tutt'i grandi Ufficiali della Corona, dai Configlieri di Stato, dal Duca di Popoli Capitano delle Guardie del Corpo, ch'era allora di Quartiere; dal Marchefe di Valdecañas, come principal Configliere della guerra, dal Conte di Gondomar Configliere di Stato, e dalla Camera di Caftiglia.

R I-

# RINUNZIA

## Del Sig. Duca di Berry alla Corona di Spagna.

NOi Carlo figliuolo di Francia Duca di Berry, d'Alanſon, d'Angolemme, Viſconte di Vernon, Andely, e Griſors, Sig. delle Caſtellanie di Coignac, e Merpins. A tutti i Rè, Principi, e Repubbliche, Comunità, e a tutti gli altri Corpi, e particolari preſenti, e futuri facciamo ſapere, che.

Trovandoſi tutte le Potenze d'Europa quaſi rovinate a cagione delle preſenti Guerre, che hanno portata la deſolazione nelle frontiere, e molte altre parti delle più ricche Monarchie, ed altri Stati; ſi è convenuto ne'Congreſſi, e Trattati di Pace, che ſi maneggiano colla gran Bretagna di ſtabilire un'Equilibrio, e certi Confini politici fra i Regni, gl'intereſſi de'quali ſono ſtati, e ſono eziandio la funeſta materia d'un ſanguinoſo contraſto; e di tener per maſſima fondamentale della conſervazione di queſta Pace, che debba provederſi; affinchè le forze di queſti Regni non arrecchino alcun timore, nè poſsano cagionare veruna geloſia; il che ſi è ſtimato non poter iſtabilire più ſodamente, che coll'impedire, che ſi dilatino, e col conſervare in loro una certa

proporzione ; affinchè i più deboli essendo uniti possano difendersi contra i più potenti, e respettivamente sostentarsi contro de' loro Eguali.

A questo fine il Rè nostro riveritissimo Signore, & Avo ; ed il Rè di Spagna nostro Carissimo Fratello sono convenuti , e restati d' accordo colla Regina della Gran Bretagna : che saranno fatte Rinunzie reciproche da tutti i Principi presenti, e futuri della Corona di Francia , e da quella di Spagna a tutti i diritti, che possono appartenere a ciaschedun di loro intorno la successione dell'uno, ò dell'altro Regno; stabilendone un diritto abituale alla successione della Corona di Spagna nella Linea, che sarà abilitata , e dichiarata immediata a quella del Rè Filippo V. nostro Fratello dagli Stati di Spagna , che si sono a questo fin ragunati per farvi una bilancia immutabile a mantener l'Equilibrio, che si vuol mettere nell'Europa ; e passando a particolarizar tutti i Casi preveduti dell'unione , che serviranno di norma di tutti quelli, che possono incontrarsi , è stato parimenti convenuto, ed accordato frà 'l Rè Cristianissimo nostro riveritissimo Signore, & Avo ; il Rè Filippo V. nostro Fratello, e la Regina della Gran Bretagna ; che il suddetto Rè Filippo rinunzierà per se, e suoi Discendenti alla speranza di succedere alla Corona di Francia ; che dal canto nostro Noi pure rinunzieremo per noi, e nostri discendenti alla Corona di Spagna, che farà lo stesso il Sign. Duca d'Orleans nostro Carissimo Zio; di modo che tutte le Linee

di

di Francia, e di Spagna respettivamente e relativamente saranno escluse per sempre, ed in qualsivoglia maniera da tutti i diritti, che le Linee di Francia potessero avere alla Corona di Spagna; e quelle di Spagna alla Corona di Francia; e s'impedirà finalmente che sotto pretesto delle suddette rinunzie, ò sotto qualsivoglia altro pretesto la Casa d'Austria non eserciti le pretensioni, che potesse avere alla successione della Monarchia di Spagna, acciocchè coll' unione di questa Monarchia a i Paesi, ed agli Stati Ereditarj suoi proprj non diventi formidabile, anche senza l'unione dell'Imperio, all'altre Potenze, che vi sono in mezzo; le quali si troverebbero come inviluppate; il che distruggerebbe l'uguaglianza, ch' oggi si stabilisce per assicurare, e stabilire più perfettamente la Pace della Cristianità, e levar ogni sorte di gelosia alle Potenze del Nort, e dell' Occidente, ch'è il fine, a cui si mira con questo Equilibrio politico, allontanando pure, ed escludendo tutti que' Rami, e chiamando alla Corona di Spagna, ( in mancanza delle Linee del Rè Filippo V. nostro Fratello, e di tutti i suoi Figliuoli, e Discendenti ) La Casa del Duca di Savoja, che discende dall'Infanta Catterina figlivola di Filippo Secondo. Essendo stato considerato, che col far così succedere immediatamente la suddetta Casa di Savoja, si puo stabilire, come nel suo Centro l'uguaglianza e l'Equilibrio frà queste trè Potenze; Senza di che non si potrebbe estinguere il fuoco della Guerra,

ch'è accesa, e capace di rovinare il tutto.

Volendo dunque concorrere colla nostra cessione, e rinunzia di tutti i nostri diritti per Noi, nostri Successori, e Discendenti a stabilire la quiete universale, ed assicurare la Pace dell'Europa, perche noi crediamo, che questo mezzo sia il più sicuro, ed il più preciso nelle circostanze terribili di questi tempi; abbiamo risoluto di rinunziare alla speranza di succedere alla Corona di Spagna, e a tutti i diritti che ci appartengono, e possono appartenerci per qualsisia titolo, o in qualsivoglia modo, e affinchè questa risoluzione abbia tutto il suo effetto, come pure il Rè Filippo quinto nostro Fratello ha dalla sua parte fatto la rinunzia alla Corona di Francia il dì 5. del presente mese di Novembre; di nostra pura, e libera risoluta volontà, e senza essercisi indotti da verun timore di rispetto, nè da riguardo alcuno fuor che da i sopra mentovati. Noi dichiariamo, e teniamo noi, i nostri figliuoli, e Discendenti per esclusi, ed inabili assolutamente adesso, e per sempre, senza limitazione, o distinzion di persone, di gradi, o di sesso, da tutte le azioni, e da tutti i diritti alla successione della Corona di Spagna. Noi vogliamo, ed acconsentiamo per noi, nostri suddetti Figliuoli, e Discendenti, adesso, e per sempre esser tenuti Noi ed essi in conseguenza delle presenti per esclusi, ed inabili; come tutti gli altri Discendenti della Casa d'Austria, che come è stato riferito, e supposto, devono essere parimenti esclusi in qualsisia grado,

che

che Noi ci troviamo gli uni, e gli altri, e che ci pervenga la successione, dovendo la nostra Linea, quella di tutti i nostri Discendenti, e di tutte l'altre della Casa d'Austria, come si è detto, esserne separate, ed escluse; che per questa ragione sia giudicato il Regno di Spagna, devoluto, e trasferito a chi deve in tal caso esser devoluta, e trasferita in qualsivoglia tempo la successione; di maniera che Noi l'abbiamo, e teniamo per legittimo, e vero successore, perche per le medesime ragioni, e motivi, e in conseguenza delle presenti, Noi, e i nostri Discendenti non dobbiamo esser più considerati come persone, che abbiano alcun fondamento di rappresentanza attiva, o passiva, o che facciano una continuazione di Linea effettiva, o contenziosa di sostanza, sangue, o qualità, e nè pure cavar diritto dalla nostra discendenza, nè contare i nostri gradi dalle persone della Regina Maria Teresa d'Austria nostra riveritissima Sig. ed Avola, dalla Regina Anna d'Austria nostra riveritissima Sig. e Bisavola, nè da i gloriosi Rè loro maggiori; per lo contrario noi ratifichiamo le clausole de' loro testamenti, e le rinunzie fatte dalle dette Sig. nostre Avola, e Bisavola; Noi rinunziamo parimenti al diritto, che può appartenere a noi, ed a' nostri Figliuoli, e Discendenti in virtù del Testamento del Rè Carlo Secondo, che non ostante ciò ch'è riferito quì sopra, ci chiama alla successione della Corona di Spagna, venendo a mancare la Linea di Filippo Quinto. Noi ci rimoviamo dunque

da questo diritto, e vi rinunziamo per Noi, nostri Figliuoli, e Discendenti; promettiamo, e ci obblighiamo per Noi, e i nostri Figliuoli, e Discendenti d'impiegarci con tutto il nostro potere per far compire il presente Atto, senza permetter, o soffrire, che direttamente, o indirettamente gli sia contravenuto, o in tutto, o in parte; e Noi ci rimoviamo da tutti i mezzi ordinarj, o straordinarj, che di comun diritto, o per qualche privilegio speciale potessero appartenere a Noi, a nostri Figliuoli, e Discendenti, a'quali mezzi noi rinunziamo pure assolutamente ed in particolare a quello dell'evidente, enorme, ed enormissima lesione, che può trovarsi nella suddetta rinunzia alla successione della Corona di Spagna, e vogliamo, che nessuno de'suddetti mezzi abbia, o possa avere effetto, e che se sotto questo pretesto, o diverso colore Noi volessimo impadronirci del suddetto Regno a forza d'armi; la guerra, che noi faremmo, o suscitaremmo sia tenuta per ingiusta, illecita, e indebitamente intrapresa: e per lo contrario; la guerra, che ci facesse quegli, che in virtu di questa Rinunzia avesse diritto di succedere alla Corona di Spagna, sia tenuta per lecita, e giusta; e tutti i Sudditi, e Popoli di Spagna lo riconoscano, gli ubbidiscano, lo difendano, gli facciano omaggo, e gli prestino giuramento di fedeltà; come a loro Rè, e legittimo Signore.

E per maggior sicurezza di tutto ciò, che noi diciamo, e promettiamo per Noi, ed in nome de'nostri

de'nostri Figliuoli, e Discendenti: Noi giuriamo solennemente sopra gli Evangelj contenuti nel Messale, su cui mettiamo la mano dritta, che Noi l'osservaremo, manterremo, e compiremo in tutto, e per tutto, che non dimanderemo giammai di farcene dispensare; e se qualcheduno per noi ciò dimandasse, o ci fosse conceduto *motu proprio*, non ce ne serviremo, nè prevaleremo; anzi in caso, che ci fosse conceduto noi facciamo di sopra più quest'altro giuramento, che il presente dovrà sussistere, e durare per sempre non ostante qualsivoglia dispensa, che possa esserci data; Noi giuriamo, e promettiamo parimenti, che noi non abbiamo fatto, nè faremo in pubblico, o in segreto alcuna protesta, o richiamo contrario, che possa impedire ciò ch'è contenuto nelle presenti, o scemarne la forza; e se noi ne facessimo, quantunque fosse accompagnato da qualsisia giuramento non potrà avere nè forza, nè virtù, nè produrre verun'effetto.

In fede di che, e per render autentiche le presenti elleno sono passate sotto gli occhi de'sottoscritti Sig. Alessandro le Feure, ed Antonio le Moine, Consiglieri del Rè, Notai Archivisti di Sua Maestà, e Custodi del Sigillo nel Castelletto di Parigi, i quali hanno pienamente rilasciato il presente Atto.

E per far pubblicare, e registrare le presenti per tutto, dove ne farà il bisogno il Sig. Duca di Berry ha costituiti suoi Procuratori generali, e speciali i Latori delle spedizioni per *Duplicata* di

quelle,

quelle, a'quali il suddetto Sig. Duca ne ha dato il potere, e mandato speciale colle presentii.

Marly li 24. di Novembre 1712. avanti il mezzo giorno, è stato sottoscritto dal Sig. Duca di Berry il presente Duplicata, ed un'altro, e n'è restata la loro minuta presso il suddetto Notaio Moine, Sottoscritto Carlo: le Feure, e le Moine, e da una parte Sigillato nel detto giorno.



RINUN-

# RINUNZIA

## del Sig. Duca d'Orleans alla Corona di Spagna.

NOi Filippo Nipote di Francia, Duca d'Orleans, di Valois, Chartres, e di Nemours. A tutti i Rè, Principi, Repubbliche, Potentati, Comunità, e à tutte le Persone tanto presenti, quanto future; facciamo sapere colle presenti, ch'essendo stato il timore dell'unione delle Corone di Francia, e di Spagna il principal motivo della presente Guerra, ed avendo sempre l'altre potēze dell'Europa temuto, che queste due Corone si portassero da un solo Capo, è stato posto per fondamento della Pace, che ora si tratta, e che si spera di assodar sempre più, per la quiete di tanti stati, che si sono sagrificati, come tante Vittime per opporsi al pericolo, onde si credevano minacciati, che bisognasse stabilire una specie d'ugguaglianza, e d'Equilibrio frà i Principi, ch'erano in contesa, e separare per sempre in una maniera irrevocabile i diritti, che pretendono di avere, e che difendevano coll'armi alla mano con una strage reciproca dall'una parte, e dall'altra.

Colla mira di stabilire questa ugguaglianza la Regina della gran Bretagna hà proposto, e su queste

queste instanze è stato convenuto dal Rè nostro riveritissimo Signore, e Zio, e dal Rè Cattolico nostro carissimo Nipote, che per evitare in qualsivoglia tempo l'union delle Corone di Francia, e di Spagna fossero fatte rinunzie reciproche; cioè dal Rè Cattolico Filippo quinto nostro Nipote per se, e per tutti i suoi Discendenti alla successione della Corona di Francia; come pure dal Duca di Berry nostro carissimo Nipote, e da Noi per noi, e per tutti i nostri Discendenti alla Corona di Spagna; con condizione altresì, che ne la Casa d'Austra, ne alcuno de' suoi Discendenti potranno succedere alla Corona di Spagna, perche questa Casa istessa, senza l'unione dell' Imperio sarebbe formidabile, se unisse una nuova potenza a suoi antichi Dominj, ed in conseguenza mancherebbe l'equilibrio, che si desidera di stabilire pe'l bene di tutti i Principi, e stati dell' Europa. Ora egli è certo, che senza questo equilibrio ò gli stati non reggono al peso della lor propria grandezza; o l'invidia impegna i loro vicini à fare dell'Alleanze per assaltarli, e per ridurli in uno stato, che queste grandi Potenze rendano men di paura, e non possano aspirare alla Monarchia universale.

Per gungere al fine, che si è proposto, e perche à quest'effetto ha già fatto S. M. Cattolica dal canto suo la sua rinũzia il dì 5. del presente mese; Noi acconsentiamo, che in mancanza di Filippo V. nostro Nipote, e de' suoi Discendenti; la Corona di Spagna passi nella Casa del Duca di Savo-
ja

ja, i di cui diritti sono cogniti, e chiari; discendendo egli dall'Infanta Catterina figliuola di Filippo Secondo, ed essendovi chiamato dagli altri Rè suoi successori; in maniera che il suo diritto alla successione di Spagna è incontrastabile.

E desiderando dal canto nostro di concorrere al glorioso fine, che si è proposto, cioè di ristabilire la pubblica tranquillità, e prevenire i timori, che potrebbero cagionare i diritti della nostra Nascita, ò tutti gli altri, che potessero appartenerci; Noi abbiamo risoluto di fare questa Cessione, questa Abdicazione, e questa Rinunzia di tutti i nostri diritti per noi, e à nome di tutti i nostri successori, e Discendenti: E per compimento di questa risoluzione, che abbiamo presa di nostra pura, libera, ed assoluta volontà noi dichiariamo, e teniamo dal dì d'oggi noi, i nostri Figliuoli, e Discendenti per esclusi, ed inabili assolutamente, e per sempre, e senza limitazione, e distinzion di persone, di gradi, e di Sesso da qualsisia azione, e da qualsisia diritto alla successione della Corona di Spagna. Noi vogliamo, ed acconsentiamo per noi, e i nostri Discendenti dal dì d'oggi, e per sempre essere tenuti Noi, e i Nostri per esclusi, inabili, ed incapaci in qualsivoglia grado che noi ci troviamo, ed in qualunque maniera, che la successione possa toccare alla nostra Linea, e à tutte le altre sia della Casa di Francia, ò di quella d'Austria, e di tutti i Discendenti dell'una, e dell'altra Casa, che come

si è

si è detto, e posto di sopra, debbono parimenti tenersi per separate ed escluse; e per questa ragione la successione alla suddetta Corona di Spagna sia giudicata devoluta, e trasferita in quello in cui la Successione di Spagna esser deve transferita in qualsivoglia caso, e tempo; di maniera che noi l'abbiamo, e teniamo per legittimo, e vero successore; imperocchè ne Noi, ne i nostri Discendenti dobbiamo essere più considerati, come aventi alcun fondamento di rappresentanza attiva, ò passiva, ò formanti una continovazion di linea effettiva, ò contenziosa di sostanza, sangue, ò qualità, ne dobbiamo pretendere più diritto per nostra Discendenza; ò contar i gradi dalla Regina Anna d'Austria nostra riveritissima Sig. ed Avola, ne da i gloriosi Rè suoi Predecessori. Al contrario Noi ratifichiamo la rinunzia, che la suddetta Regina Anna hà fatta, e tutte le clausule, che i Rè Filippo terzo, e Filippo quarto hanno inserite ne'lor testamenti. Rinunziamo similmente ad ogni diritto, che può appartenere à noi, e à nostri figliuoli, e Discendenti in virtù della Dichiarazione fatta in Madrid il di 29. Ottobre 1703. da Filippo V. Rè delle Spagne nostro Nipote; e qualunque diritto, che ci possa appartenere per Noi, e nostri Discendenti noi lo cediamo e vi rinunziamo per noi, e per essi. Promettiamo, e ci obblighiamo per noi, nostri figliuoli e Discendenti presenti, e futuri d' impiegarci con ogni nostro potere per far osservare, e compire le presenti senza permettere, ne soffrire, che diret-

ta-

tamente ò indirettamente si contravenga ò in tutto, ò in parte. E noi cediamo tutti i mezzi ordinarj, ò straordinarj che di commune diritto, ò per qualche privilegio speziale potessero appartenere à noi, nostri Figliuoli, e Discendenti, a quali mezzi noi rinunziamo assolutamente è particolarmente a quello della lesion evidente, enorme, ed enormissima, che può trattarsi nella rinunzia alla successione della suddetta Corona di Spagna, e vogliamo, che nessuno de' suddetti mezzi ci serva, ò possa giovarci; e se sotto questo pretesto, ò sotto ogni altro colore noi volessimo impadronirci del suddetto Regno di Spagna à forza d'armi, la Guerra che noi facessimo, o suscitassimo sia tenuta per ingiusta, illecita, e indebitamente intrapresa; e per lo contrario quella, che ci facesse quegli, che in virtù di questa rinunzia avesse diritto di succedere alla Corona di Spagna sia tenuta per permessa, e giusta; e tutti i sudditi, e Popoli di Spagna lo riconoscano, gli ubbidiscano, lo difendano, gli facciano omaggio, e gli prestino giuramento di fedeltà come à loro Rè, e legittimo Signore.

Ed in maggior confermazione, e sicurezza di tutto ciò che noi diciamo, e promettiamo per noi, ed in nome de' nostri successori, e Discendenti. Noi giuriamo solennemente sopra i Santi Vangelj contenuti in questo Messale sopra cui mettiamo la mano dritta, che noi l'osserveremo, manterremo, e compiremo in tutto, e per tutto, e non dimanderemo giammai di farcene liberare.

re. E se alcuno lo dimanaderà, ò ci sarà conceduto *proprio motu* non ce ne serviremo, ne prevaleremo. Di più; in caso, che ci fosse conceduto, Noi facciamo un altro giuramento, che questo sussisterà, e durerà sempre per qualunque dispensa che ci si possa concedere, Noi giuriamo, e promettiamo ancora, che non abbiamo fatta, ne faremo ne in pubblico, ne in privato alcuna protesta, ò richiamo contrario, che possa impedire ciò che è contenuto nelle presenti, ò diminuirne la forza; e se ne facessimo da qualunque giuramento fossero accompagnati, non potranno avere ne forza nè virtù, ne produrre verun effetto. E per maggior sicurezza Noi abbiamo formato, e formiamo il presente Atto di Rinunzia, d'Abdicazione, e di Cessione avanti li Sig. Antonio le Moine, ed Alessandro le Feure Consiglieri del Rè Notai, Archivisti, e Custodi de' Sigilli nel Castelletto di Parigi Sottoscritto nel nostro Palazzo Reale in Parigi lanno 1712. il dì 19. Novembre avanti mezzo giorno. E per far insinuare, e registrare le presenti per tutto, dove spetterà abbiamo constituito il Latore nostro Procuratore, ed abbiamo sottoscritte le presenti, e la loro Minuta è restata appresso il suddetto le Feure Notaio.

Sottoscritti Filippo d'Orleans. Le Moine, e le Feure &c.

GIA-

# GIACOMO TERZO

Per la Dio grazia Rè della Gran Bretagna &c. Difensore della Fede.
A tutti i Rè, Principi, e Potentati.

DOpo una Guerra così lunga, e funesta à tutta la Cristianità, vedendo, che tutte le parti paiono disposte alla Pace, e che sono ancora in punto di conchiuderla senza darcene avviso. Noi abbiamo stimato essere necessario per conservare il nostro incontrastabil diritto protestare solennemente contra tutto ciò, che vi si farà in nostro pregiudizio.

Noi non abbiamo dissegno d'entrare nella discussione di ciò ch'è stato fatto contro di Noi pe'l passato; peroche essendo già notorio tutto cio, che ci è accaduto, ella sarebbe inutile; e non possiamo supporre, ch'alcuno possa dubitare della giustizia della nostra Causa. Il nostro proprio Interesse non è la sola cosa che ci prema, l'amor parimenti ch'abbiamo verso de' nostri Popoli è così incapace di mutazione, che non possiamo vedere senza dolore, che sia stato fatto così poco conto del loro Sangue, e delle loro ricchezze per sostenere una causa si ingiusta, e che se fassi in nostro pregiudizio la Pace, bisogna, che finalmente sieno abbandonati in preda degli stranieri de'quali bisognerà che diventino Suddditi.

C Ma

Ma vedendo Noi, che le Potenze confederate non considerano punto il nostro diritto, Noi siamo indispensabilmente obbligati, perche lo dobbiamo à Noi stessi, alla nostra Posterità, e à nostri Popoli, di fare quanto è possibile, ch'il nostro silenzio non possa esser interpetrato come una tacita condescendenza à tutto ciò, che potrà esser fatto in pregiudizio di Noi, e degli Eredi legittimi delle nostre Corone.

Quindi è, che Noi protestiamo solennemente, e nella miglior maniera, che far si possa contra tutto ciò, che potrà esser stipulato in nostro pregiudizio, come nullo per ogni diritto per mancandi legittima autorità.

Noi protestiamo pure, e dichiariamo, che le mancanze di formalità non potranno portare alcun pregiudizio à Noi, à nostri legittimi Eredi; alle nostre Corone, ne a nostri sudditi; riserbandoci colle presenti sigillate col nostro gran Sigillo tutti i nostri diritti, ed azioni, che restano, e resteranno nel lor intiero valore.

Finalmente Noi protestiamo, che Noi non saremo tenuti à render conto ne davanti Dio, ne davanti gli Uomini di tutti que' mali, che l'ingiustizia fattaci, e quella che potrebbe farcisi, attirar può nel progresso del tempo sopra de' nostri Regni, e sopra tutta la Cristianità. Dato à S.Germano in Laye il dì 25. di Aprile l'anno di Nostro Sig. 1712. e del nostro Regno l'undecimo

G. R.

TRA-

# TRATTATO
## DI
# SOSPENSION D'ARMI
## Fra le Corone di Francia, di Spagna, e d'Inghilterra.

I.

VI farà una sospension d'armi, e di tutti gli atti d'ostilità fra gli Eserciti, Truppe, Armate, Squadre, e Navi delle loro Maestà Cristianissima, e Britannica per lo spazio di quattro mesi, che comincieranno il dì 22. del mese di Agosto, e finirãno il dì 22. del mese del prossimo Decembre.

II.

La medesima sospension d'armi sarà osservata fra i Presidj, e Genti di guerra, che le loro Maestà tengono per la difesa, e guardia delle loro Piazze, in tutti i luoghi dove le lor'armi s'impiegano sì per Terra, come per Mare, ed altrove, in maniera che s'accadesse, che dentro lo spazio della sospensione vi si contravenisse dall'una, o dall'altra parte; che si occupasse qualche Piazza sia per assalto, sorpresa, o intelligenza in qualsivoglia luogo del Mondo, che si facessero prigionieri, o altri atti d'ostilità per qualche accidente non preveduto, sarà questa contravenzione risarcita dall'una, e dall'altra parte lealmente senz'indugio, difficultà, &c. restituendo senz'

alcuna diminuzione ciò, che sarà stato preso, e mettendo i prigionieri in libertà senza pagar cos' alcuna per loro riscatto, o loro spesa.

III.

Per prevenire tutt' i motivi di lamenti, e contese, che potessero nascere per occasion de' Vascelli, mercanzie, o altr' effetti, che fossero presi per Mare; si è convenuto reciprocamente, che i suddetti Vascelli, mercanzie, ed effetti, che saranno presi nella Manica, e ne' Mari del Nort dopo lo spazio di dodeci giorni, dopo la Sottoscrizione della sospension d'armi, saranno restituiti d'amendue le parti; che 'l termine sarà di sei settimane per le prede fatte dalla Manica, Mari Britannici, e Mari del Nort fino al Capo di S. Vincenzo; lo stesso termine di sei settimane di là dal Capo fino alla Linea; e di sei mesi di là dalla Linea, e in tutti gli altri luoghi del Mondo senz'alcuna eccezione.

IV.

Dovendo la medesima sospensione osservarsi fra i Regni della Gran Bretagna, e di Spagna, Sua Maestà Britannica promette, che nessuno de' suoi Vascelli, Bastimenti, e nessuno de' suoi Sudditi sarà da quì avanti impiegato a trasportare, o convogliare in Portogallo, in Catalogna, o in verun luogo, dove si fà presentemente la guerra, Truppe, Cavalli, armi, abiti, o munizioni da guerra, e da bocca.

V.

Sarà nondimeno in libertà Sua Maestà Britannica

nica di far trasportar Truppe, munizioni, e provisioni nelle Piazze di Gibilterra, e Porto Maon occupate dalle sue armi, il cui possesso deve restarle pe 'l Trattato di Pace, che si farà; come pure di rimovere dalla Spagna le Truppe Inglesi, e gli effetti, che lor appartengono in quel Regno.

VI.

Sua Maestà Britannica potrà similmente senza contravenire a questo Trattato prestar i suoi Vascelli per trasportar in Portogallo le Truppe Portoghesi, che sono in Catalogna; come pure per trasportare in Italia le Truppe Alemane, che sono nello stesso Principato di Catalogna.

VII.

Immediatamente dappoichè sarà stato il presente Trattato dichiarato in Ispagna, il Rè s'impegna, che 'l Blocco di Gibilterra sarà levato; e che 'l presidio Inglese, e i Mercanti, che si troveranno in quella Piazza potranno vivere, trattare, e negoziar liberamente cogli Spagnuoli.

VIII.

Saranno finalmente le ratificazioni del presente Trattato cambiate dall'una, e dall'altra parte nel termine di quindeci giorni, o più presto se sia possibile.

Fatto à Parigi il dì 19. del mese di Agosto 1712 Sottoscritto per Sua Maestà Cristianissima Colbert di Croissì; per Sua Maestà Britannica Bullingbrock.

# TRATTATO
## DI
# SOSPENSIONE D'ARMI
## Fra le Corone di Francia, e di Spagna, e quella di Portogallo.

NOi Plenipotenziarj del Rè Cristianissimo, e di Sua Maestà il Rè di Portogallo siamo convenuti.

I.

Che vi sarà una sospensione d'armi generale di tutte le azioni militari per Terra, e per Mare fra le due Corone di Francia, e di Spagna dall'una parte, e quella di Portogallo dall'altra, loro Sudditi, Eserciti, Truppe, Armate, Squadre, e Vascelli tanto in Europa, quanto in ogni altro Paese del Mondo; la quale durerà lo spazio di mesi quattro da cominciarsi li 15. del presente mese di Novembre sin alli 15. del mese di Marzo che si conterà 1713. e Sua Maestà Cristianissima fa sicurtà, ch'essa sarà osservata dalla Corona di Spagna.

II.

In virtù del presente Trattato tutti gli atti d'ostilità cesseranno fra queste trè Corone da ciascheduna parte durante detto spazio di quattro mesi tanto per Terra, quanto per Mare, ed altre Acque; di modo che se accadesse, che durante il

corso

corſo di detta ſoſpenſione vi ſi contraveniſſe dall' una, o dall'altra parte o apertamente per qualche impreſa, o altro Fatto d'armi, o per ſorpreſa, ed intelligenza ſegreta in qualſiſia luogo del Mondo; anzi per qualche accidente improviſo, queſta contravenzione ſi riſarcirà dall'una, e dall'altra parte con tutta lealtà, ſenza dilazione, o difficoltà. Le Piazze, Vaſcelli, e Merci ſaranno immediatamente reſtituite, ed i Prigionieri meſſi in libertà, ſenza che ſi dimandi cos'alcuna pe 'l loro riſcatto, e per la loro ſpeſa.

III.

Affine di prevenire tutti i motivi di dogliãze, e di contraſti, che potrebbero naſcere coll'occaſione delle prede fatte per Mare durante il termine della preſente ſoſpenſione ſi è convenuto, che i Vaſcelli d'amendue le parti, che foſſero preſi, dopo che foſſero ſpirati i termini ſpecificati di ſopra, da cominciarſi dal dì della ſottoſcrizione di queſto Trattato ſaranno intieramente reſtituiti colla Gente, equipaggio, Merci, ed altri effetti, che vi ſi ſaranno trovati, non eccettuandovi cos' alcuna; cioè quelli, che ſi ſaranno preſi dalle Coſte di Portogallo ſin'all'Iſole d'Azores, e Stretto di Gibilterra dopo lo ſpazio di 25. giorni; dal medeſimo Stretto ſin a tutti i Porti del Mediterraneo dopo lo ſpazio di 40. giorni; dalle predette Coſte di Portogallo verſo i Mari del Nort dopo 50. giorni; dall'Iſole d'Azores ſin al 25. grado dalla parte del Meriggio dopo 50. giorni; ed in ſomma dal predetto 25. grado verſo ogni altra

parte del Mondo dopo 6. mesi; intendendosi, che nelle parti, dove la Sospensione non può aver luogo, che in 6. mesi, si è stipulato, che la sopradetta Sospensione non comincierà, se non dopo i suddetti 6. mesi, ed in riguardo degli altri luoghi si osserverà la medesima cosa a proporzione de' termini specificati, acciocchè vi si abbia notizia di detta Sospensione.

IV.

Tutti i Vascelli, e Bastimenti delle suddette trè Corone potranno navigare liberamente, e godere della presente Sospensione sin da i termini specificati di sopra, senza essere muniti d'altri Passaporti, che di quelli de' loro Sovrani, ed in caso, che i Mercanti desiderassero d'averne altri; se gli e ne daranno reciprocamente.

V.

Sua Maestà Cristianissima promette che gli Articoli sopradetti della Sospensione per Mare saranno osservati da tutti i Capitanj de' Vascelli, ed altri Bastimenti, che hanno, o avranno commissione da i suoi Alleati, e Sua Maestà Portoghese promette, che dalla sua parte saranno parimenti osservati in riguardo di tutti gli Alleati di Sua Maestà Cristianissima.

VI.

In virtù della presente Sospensione, le Truppe, che Sua Maestà Portoghese ha presentemente in Catalogna, ritorneranno in Portogallo più presto che sarà possibile, ed affinchè Sua Maestà Portoghese abbia il tempo di mandarvi i suoi ordini

al Ge-

al Generale, che comanda le dette Truppe essa Sospensione non comincierà per esse, se non il primo di Decembre prossimo, nel qual giorno elleno saranno, e resteranno senza far niente sin alla loro partenza non potendo servire, ne direttamente, ne indirettamente contra le due Corone. Ed in caso, che la loro ritirata si faccia per Terra, alcuni Commissarj Spagnuoli si troveranno su la Frontiera ne'primi giorni di Decembre prossimo per concertare col Generale di dette Truppe Portoghesi il giorno della loro partenza, e tutte le misure necessarie; acciocchè la loro marcia in mezzo degli stati della Corona di Spagna sia la più brieve, e la più comoda, che sarà possibile; ed i loro alloggi sieno regolati nella strada: intendendosi, che durante detta marcia si daranno loro anche Commissarj per assicurarle da tutti gl'insulti, e per sõministrare loro i viveri, si come quanto lor sarà necessario al prezzo comune, ed ordinario nel Paese.

Sua Maestà Cristianissima fa sicurtà, che si avrà ogni possibile attenzione per la sicurezza di dette Truppe; e se per qualche improviso accidente succedesse, che il termine delli quattro mesi di sospensione spirasse durante il loro passaggio per Terra, o per Mare, in questo caso la sospensione non lascierà di continuare in riguardo solamente delle suddette Truppe sin a tanto, ch' esse sieno arrivate in Portogallo.

VII.

Le Ratificazioni del presente Trattato saranno

cambiate da amendue le parti nel termine di 40. giorni, o più presto se potrà farsi, non ostante che la sospensione debba incominciar li 15. del presente mese di Novembre.

In fede di che, ed in virtù degli ordini, e Plenipotenze, che noi sottoscritti abbiamo ricevute da nostri Padroni il Rè Cristianissimo, ed il Rè di Portogallo, abbiamo sottoscritto il presente Trattato e vi abbiamo fatto apporre i Sigilli delle nostr'-Armi.

Dato in Utrecht il dì 7. di Novembre 1712.

(L S) Huxelles (L S) il Conte di Tarouca.
(L S) l'Abate Polignac (L S) D. L. de Cunha.
(L S) Mesnager.

CON-

# CONVENZIONE

Per l'Evacuazione della Catalogna, e per la sospensione d'Armi in Italia.

AFfinchè la Guerra, e le disgrazie, che l'accompagnano sieno più presto terminate, e per far ben riuscire i maneggi della Pace, si è trovato a proposito, e creduto utile di convenire sull'Evacuazione del Principato di Catalogna, e dell'Isole di Majorica, e di Evizza, e su lo stabilimento d'una sospensione d'armi in tutta l'Italia, e le Isole adiacenti, e situate nel Mare Mediterraneo; e ome anco nelli Stati del Sig. Duca di Savoja; il che dopo diverse conferenze tenute tra i Ministri Plenipotenziari de'Principi, che sono in guerra, è stato finalmente fatto nella seguente maniera, principalmente per la sollecitudine indefessa de' Ministri Plenipotenziarj di Sua Maestà Britannica.

I.

Tutte le Truppe Alemanne, ed Alleate saranno trasportate fuori del Principato di Catalogna, e fuori dell'Isole di Majorica, e di Evizza, ed affinchè ciò si faccia più presto, e con maggior sicurezza vi sarà tra le Parti, che guerreggiano, loro Eserciti, Truppe, e Sudditi in tutti i luoghi sopra mentovati una piena, ed intiera sospensione d'armi, e di tutte le ostilità sì per Mare, come

come per Terra; la quale comincierà quindeci giorni dopo, che si avrà notizia della presente convenzione. Il giorno, che comincierà la suddetta sospensione la Potenza, che fà l'evacuazione consegnerà nelle mani dell'altra Potenza contraria, Barcellona, overo Tarragona, rimanendo a quella, che fà l'evacuazione la facoltà d'eleggere quale delle suddette Piazze vorrà conservare fino all'intera evacuazione. La predetta sospensione d'armi durerà, e sarà lealmente osservata fin tanto, che la Corte Cesarea, che soggiorna presentemente in Catalogna; tutto il suo seguito, ed altre Persone, che vorranno seguitarla di qualsisia condizione, e Nazione, militare, o non militare, sieno Spagnuoli, o d'altri, e i loro effetti; come parimenti le Truppe sopranominate sieno usciti intieramente, ed arrivati in Italia. E poiche tuta questa Gente non può uscirne in altro modo, che per Mare, è stato di più convenuto, che quelli, che resteranno, potranno dopo la partenza de'primi, e finche abbiano trovati i Vascelli necessarj pe'l loro trasporto, restarvi con comodo, e sicurezza in conformità di quanto è stipulato nell'Articolo settimo; con condizione di consegnare all'altra Potenza i Siti ancora occupati nello stesso stato a misura che da quelli usciranno.

II.

Il suddetto trasporto della detta Corte, e delle Truppe comincierà, e finirà senza verun indugio; e per sollecitarlo, e finirlo più presto che

si potrà

si potrà, il Comandante dell'Armata Inglese, ch'è in questi Mari determinerà il tutto, dopo averne conferita co i Comandanti in Capite, o co i Commissarj nominati dall'una, e dall'altra parte.

III.

La suddeta Corte, e tutto il suo Seguito, come anco quelli, che vorranno accompagnarla; ed altresì le Truppe sopra mentovate potranno passare con tutta sicurezza dalla Catalogna in Italia co i loro effetti, Bagagli, Armi, Cannoni, e stromenti di Guerra, eccettuati sempre que'Cannoni, e stromenti di Guerra, che si sono trovati ne'luoghi, quando furono occupati; e quelli, che si troveranno marcati coll'Arme di Francia, i quali saranno consegnati all'altra parte. Il tragitto di Catalogna in Italia si farà colla scorta e protezioni dell'Armata di S. M. Britannica e senza che la Francia, suoi Alleati; loro Armi, Armate, e Sudditi vi possano apportare alcun impedimento; ed in caso, che qualcun de'Vascelli, ed altri Bastimenti, che serviranno à questo trasporto fossero obbligati per tempeste, ò altro accidente di ricoverarsi ne' Porti, ò su le Coste di Francia, ò de' suoi Alleati; i detti Vascelli, le persone, e cose sopra imbarcatevi non potranno essere ritenuti ne arrestati; ma all'incontro sarà lor data ogni sorte d'assistenza.

IV.

Non sarà permesso di fermare per debiti quei, che

che vorranno andarsene; ma si è stabilito per la sicurezza de' Creditori di nominare dall'una, e dall'altra parte Commissarj, da quali sia determinato intorno a debiti, e à gli Ostaggi, che saranno dati per sicurezza.

.V.

Sarà conceduto agli Ammalati, e à Feriti tanto Genti di Guerra, quanto d'alcun'altra condizione, e nominatamente agli Ecclesiastici di restare in Catalogna e suddete Isole con tutta sicurezza sino al riacquisto della lor Sanità, à proprie però loro spese, e di uscirne poi per ritirarsi dove, è per dove meglio lor piacera sia per terra, ò per mare, e saranno lor conceduti i necessarj passaporti, che dimanderanno.

VI.

Tutti i Prigionieri fatti nella Guerra di Spagna saranno restituiti dall' una, e dall' altra parte.

VII.

In quanto all'altre cose, che saranno stimate convenevoli per accelerare, e por fine al presente affare con ogni sorte di sicurezza e principalmente tanto a ciò che riguarda i luoghi, che dalle Truppe d'amendue le Parti dovranno essere occupati sino all'intiera Evacuazione della Catalogna, e delle suddette Isole, quanto a ciò che riguarda il commodo soggiorno della Corte, del suo seguito, e delle Truppe, e loro sicurezza contra qualunque sorte d'insulto è stato stabilito, che i Comandanti in Capite di ciascheduna Parte

ne con-

ne coveniranno frà loro,e ciò che essi regoleranno in questo proposito sarà osservato, come se fosse quì stipulato.

VIII.

Quando comincierà l'Evacuazione sarà conceduto, e pubblicato in favore di tutti i Sudditi, ed Abitanti di Catalogna, delle dette Isole Secolari, ed Ecclesiastici di qualunque condizione che sieno, un perdono generale, e una dimenticanza perpetua di tutto ciò ch'è stato fatto da loro durante questa Guerra, e per causa d'essa in qualsisia luogo, e maniera che ciò sia contra le Parti, che sono in Guerra, di modo che per queste cause, ò simili non possano in generale, ò in particolare, apertamente, o segretamente, direttamente o indirettamente; per via di diritto, o di Fatto, esser molestati, ne soffrire alcun danno, o inimicizia, tanto nelle lor persone quanto ne'loro beni, riputazione, e sicurezza; ma tutte le ingiurie, violenze, ostilità, e danni causati tanto durante la Guerra, quanto per causa di essa col mezzo di Parole,Scritti,o Fatti, sieno intieramente messi in dimenticanza,ed aboliti senz'alcuna distinzione di persone, o di cose; e non possa esser fatta à riguardo di questo alcuna ricerca contra i Catalani, e gli Abitanti, e Sudditi dell' Isole sopradette.

IX.

Avendo i ministri Plenipotenziarj di S. Maestà Cesarea insistito per ottenere avanti l'evacuazione il godimento de'Privilegi de'Catalani, e de'sud. diti,

diti, ed Abitanti dell'Isole di Maiorica, e d'Evizza; ed essendosi dalla parte della Francia, e de' suoi Alleati rimesso alla Conclusione della futura Pace intieramente quest'affare; S. M. Britannica hà fatta una reiterata dichiarazione ch'impiegherà gli uffici suoi più efficaci per tutto dove ne sia bisogno; affinche poi i Catalani; e i Sudditi, ed Abitanti delle suddette Isole possano godere de' loro privilegi; alche i detti ministri Plenipotenziarj, han condescesò; poiche il Rè Cristianissimo hà fatto dichiarare per li suoi ministri Plenipotenziarj, che concorrerà nello stesso fine.

X.

E già che nel regolarsi la presente Convenzione è stato dibattuto qualche altro punto; cioè il Perdono generale, la conservazione de'beni, Beneficii, Cariche, Pensioni, ed altri Avvantaggi di questa natura tanto in favore di tutti gli Spagnuoli quanto degli Italiani, e Fiaminghi, che sin'ad ora hanno aderito ad uno delli due Partiti, ò vorrebbero in avvenire aderirvi; e non è stato stimato proprio frammischiare la discussione di questi Punti nella Convenzione, che si fà principalmente per l'Evacuazione della Catalogna è stato creduto bene di rimetterli al Trattato di Pace, avendo S. M. Britannica dichiarato, che impiegherà gli ufficj suoi più efficaci; acciochè si convenga reciprocamente, e sia deliberato sù questi Punti nella conclusion della Pace.

XI.

E stato in oltre convenuto, ed accordato trà le Parti

Parti contraenti col concorso di Sua Altezza Reale di Savoja, che fino alla Pace generale da farsi, e quattro settimane dopo 'l giorno della sottoscrizione del presente Trattato, vi sarà un'intiera sospensione d'armi, e d'ogni sorte d'ostilità per Mare, e per Terra sotto qualunque nome, ò pretesto, o in qualsivoglia occasione, che possano esercitarsi in tutta l'Italia, e in tutte l'Isole del Mare Mediterraneo respettivamente posseduté dalle Parti, che sono in Guerra, come in tutti i Stati di Sua Altezza Reale di Savoja situati tanto di quà, quanto di là dell'Alpi, e questa sospensione avrà luogo senza riserva, o eccezione d'alcun luogo compreso sotto 'l Dominio d'Italia, e dell'Isole del Mare Mediterraneo, e delli Stati di Sua Altezza Reale di Savoja; e sarà osservata dagli Eserciti, Soldati, e Sudditi delle Parti contraenti sopranominate, le quali spediranno senza dilazione gli ordini necessarj a'Comandanti in Capite, ed altri Ufficiali, acciocchè la presente Convenzione sia più presto, che si potrà messa in essecuzione; di modo che tutte le convenzioni fatte alla presente sospensione, dopo che sarà cominciata, e durante quella tanto dall'una, e dall'altra parte di qualunque sorte e in qualunque luogo succedano saranno immantinenente riparate, annullate, e con tutta lealtà risarcite. E' stato anco espressamente statuito, e dichiarato, che durante la sospensione cesseranno tutte le contribuzioni militari nelli Stati di Sua Altezza Reale di Savoja, che sono presentemente posseduti dalla Fran-

la Francia, e non vi si potrà assolutamente esiggere nulla più delle rendite ordinarie, e solite, intendendosi, che tutte le condizioni di questa sospensione avranno luogo per tutte le Provincie di Francia, che toccano gli Stati di Sua Altezza Reale di Savoja; e sarà permesso reciprocamente a'Sudditi di negoziare durante la sospensione.

XII.

Le cose in Italia resteranno durante la presente sospensione nello stato, in cui s'attrovano presentemente, e rimettesi l'aggiustarle quando si tratterà l'affare della Pace.

XIII.

E poiche l'esortazioni amorevoli di Sua Maestà Britannica hanno molto contribuito alla presente convenzione, ed è paruto necessario per assicurarne l'intiera esecuzione che la suddetta Maestà vi prenda parte, e vi s'impegna, Sua Maestà Britannica fondandosi su la parola, che le dà Sua Maestà Cesarea tanto in suo nome, quanto in quello de'suoi Alleati colla presente stipulazione, ch'avrà forza d'un Trattato solennemente fatto trà le loro Maestà Reali, ch'essa Sua Maestà Cesarea, e suoi Alleati adempiranno con puntualità, ed intieramente tutti, e ciascheduno degli Articoli di questa convenzione. Vuol essa altresì farsi Garante del presente Trattato, prendendo sopra se stessa, e promettendo, che le Parti contraenti sopramentovate osserveranno con tutta lealtà, ed eseguiranno pienamente tutti, e ciascheduno di questi Articoli.

Sarà

Sarà la presente convenzione ratificata da Sua Cesarea Maestà, e le copie della ratificazione dentro lo spazio di quattro settimane, o più presto, se sarà possibile, saranno in Utrecht reciprocamente cambiate.

In fede di che noi Ministri Plenipotenziarj della Sacra Cesarea, e Cattolica Maestà, e della Sacra Real Maestà della Gran Bretagna abbiamo di nostra mano sottoscritte le presenti, e le abbiamo munite co'nostri Sigilli.

Dato in Utrecht il dì 14. del mese di Marzo l'anno 1713.

Filip.Lod.C.di Zizendorff. Gio: Brist. C. P. S.
Michele Arch. L.B. de Kirckner. Strafford.

IL FINE.

# NOI REFFORMATORI

Dello Studio di Padoa.

HAvendo veduto per la Fede di revisione, & approbatione del P. F. Tommaso Maria Gennari Inquisitore nel Libro intitolato *Trattati di Pace conclusi in Utrecht l'anno 1713, &c. Tradotti fedelmente dalla lingua Francese in Italiana giusto gli esemplari fedelmente stampati in Utrecht* non v'esser cos'alcuna contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segretario Nostro; niente contro Prencipi, & buoni costumi, concedemo Licenza ad *Alvise Pavin Stampatore* che possi esser stampato, osservando gli ordini in Materia di Stampe, & presentando le solite copie alle Publiche Librarie di Venetia, & di Padoa.

Dat. 18. Settembre 1713.

( *Girolamo Venier K. Proc. Reff.*
(
( *Gio: Francesco Morosini K. Reff.*

Agostino Gadaldini Se[illegible]

# TRATTATO
## DI
# PACE

Fra S.M. Criſtianiſſima, e S. Altezza Reale di Savoja.

*Concluſo in Utrecht il dì undici di Aprile l'anno* 1713.

SIa noto à tutti i preſenti, e i futuri, che eſſendo piacciuto à Dio dopo una lunghiſſima, e ſanguinoſiſſima Guerra d'inſpirare a tutte le Potenze, che vi ſono intereſſate, un ſincero deſiderio della Pace, e del riſtabilimento della pubblica tranquillità, i maneggi cominciati in Utrecht per le diligenze della Sereniſſima, e Potentiſſima Principeſſa Anna per la Dio grazia Regina della gran Brettagna ſono ſtati dalla prudente condotta di queſta Principeſſa condotti al punto della concluſione d'una Pace generale; alche deſiderando di contribuire il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Luigi XIV. per la Dio grazia Rè Criſtianiſſimo di Francia, e di Navarra, il quale per tutto il corſo della preſente guerra ha ſempre cercati i mezzi di riſtabilire il ripoſo generale dell'Europa; e S. A. R. Vittorio Amedeo Secondo per la Dio grazia Duca di Savoja, ec. deſiderando di concorrere ad un opera così ſaluta-

re, di rientrare nell' amicizia & affetto del Rè Cristianissimo sempre disposto a ripigliare i sentimenti di bontà, che ha avuti per l'addietro per S.A.R.e di stringere i legami del sangue che l' uniscono, e la sua Casa alla Reale di Francia, hanno data la loro piena podestà per trattare, concludere, e sottoscrivere la Pace; cioè S.M.Cristianissima al Sig. Niccolò Marchese d'Huxelles Maresciallo di Francia, Cavaliere degli Ordini del Rè, Luogotenente Generale nel Governo del Ducato della Borgogna, & al Signor Niccolò Menager Cavaliere dell'Ordine di San Michele, suoi Ambasciatori straordin.rj, e Plenipotenziarj al Congresso d'Utrecht;e S.A.R.di Savoia al Sig.Annibale Conte Maffei Gentiluomo della Camera, e primo Scudiere della suddetta Altezza R. Cavaliere dell'Ordine de'SS.Maurizio, e Lazaro, Colonnello d'un Reggimento d'Infanteria, General di Battaglia nelle sue Armate, suo Inviato straordinario presso S.M.B.al Sig.Ignazio Solari de Morette Marchese del Borgo, Gentiluomo di Camera della suddetta A,R. Cavalier GranCroce dell' Ordine de'SS. Maurizio, e Lazaro, suo Inviato straordinario presso li Signori Stati delle Provincie Unite de'Paesi bassi, & al Sig. Pietro Mellarede Sig.della Casa forte di Giordane, Consiglier di Stato della suddetta A.R. suoi Ambasciatori straordinarj, e Plenipotenziarj al detto Congresso d'Utrecht; i quali dopo aversi comunicate respettivamente le patenti della loro plenipotenza, le copie delle quali sono inserite di paro-

parola in parola nel fine di questo presente Trattato, e dopo aver fatto il cambio delle copie autentiche di quelle, sono convenuti negli Articoli seguenti alla presenza del Sig. Vescovo di Bristol, e del Sig. Conte di Strafford Ambasciadori straordinarj, e Plenipotenziarj della Regina della G. B.

I.

Sarà per l'avvenire, e per sempre una buona, ferma, & inviolabile Pace fra il Rè Cristianissimo, suoi eredi, successori, & il suo Regno da una parte; e S. A. R. di Savoja, suoi Eredi, Successori, e Stati dall'altra; come pure il fine di tutti gli atti di ostilità per Terra, e per mare, senza eccezione di luoghi, e di persone.

I I.

Saranno da amendue le parti messe in perpetua dimenticanza tutte le ostilità reciprocamente commesse per tutto il corso della presente guerra, ò per occasione d'essa, senza che, si possa per l' avvenire direttamente ò indirettamente farne alcuna ricerca per qualunque via, ò sotto qualsisia pretesto, nè professarne risentimento, nè pretenderne alcuna sorta di risarcimento.

I I I.

Il Rè Cristianissimo immediatamente dopo la ratificazione del presente Trattato restituirà a S. A.R. di Savoja il Ducato di Savoja, & il Contado di Nizza con le loro appartenenze, dependenze, e luoghi annessi, per possederli per l'avvenire come ha fatto avanti questa guerra, e generalmente tutti gli Stati, e luoghi, che le armi di S. M. hanno occupato di ragione di S. A. R. in questa guerra, senza alcuna riserva; e le Piazze, e Forti saranno consegnati nello stato, in cui si trovano presentemente; Quelli, che esistono, con tutta l'Artiglieria, e con la quantità di Munizioni da guerra, che vi si sono trovate quando sono stati occupati.

I V.

S. M. Cristianissima per se, suoi Eredi, e Successori, cede, e trasporta a S.A. R. di Savoja, a' suoi Eredi, e Successori irrevocabilmente, e per sempre, le Valli, che sieguono, cioè la Valle di Pragelas con li Forti di Exilles, e Fenestrelle, e le valli d' Oulx, di Sezana, di Bardanache, e di Castel Delfino, e tutto ciò, ch' è all'acqua pendente delle Alpi dalla parte del Piemonte: Cede reciprocamente S. A. R. a S. M. Cristianissima, & a' suoi Eredi, e successori irrevocabilmente, e per sempre, la Valle di Barcellonetta, e sue dipendenze, di maniera

che

che le sommità delle Alpi, e delle montagne serviranno per l'avvenire di limiti frà la Francia, il Piemonte, & il Contado di Nizza; e i piani, che si troveranno sopra le dette sommità, & altezze, saranno divisi, la metà de' quali coll'acque pendenti dalla parte del Delfinato, e della Provenza, apparterranno a S. M. Cristianissima, e quelli dalla parte del Piemonte, e del Contado di Nizza a S. A. R. di Savoja.

Saranno le cose quì sopra cedute, tenute per l'avvenire, e possedute da S. M. Cristianissima, e da S. A. R. di Savoja, loro Eredi, e successori con tutta la proprietà, e Sovranità, regalìe, azioni, giurisdizione, juspatronato, nomine, prerogative, e generalmente qualsisia diritto, senza riserva di cosa alcuna, e nella medesima maniera in tutto, e co' medesimi privilegi, con che S.M.Cristianissima, e S. A. R. di Savoja le hanno possedute nel principio di questa Guerra; Derogando a quest'effetto da amendue le parti a tutte le leggi, costumi, statuti, constituzioni, e convenzioni, che potrebbero essere contrarie, & a quelle pure, che fossero state confermate con giuramento, come se fossero quì espresse; alle quali, & alle clausole derogatorie è espressamente derogato col presente Trattato per l'intiero compimento delle dette cessioni, le quali valeranno, & avranno luogo per escludere in perpetuo qualsisia eccezione, che sopra qualunque titolo, causa, ò pretesto possa

 esser

esser fondata. Gli abitanti, e sudditi delle dette Valli, e luoghi quì sopra reciprocamente ceduti, sono dispensati col presente Trattato da' giuramenti di fedeltà, fede, & omaggio, che hanno per l'addietro prestato a' loro Sovrani respettivi avanti la presente cessione, i quali giuramenti restano nulli, e di niun valore. I sudditi de' luoghi reciprocamente ceduti, ò che vi possedono beni, ò diritti, ne avranno il libero possesso, e godimento in que' luoghi ove abitano, ò nel Regno di Francia, ò negli Stati di S. A. R. & avranno la libertà di poterne riscuotere l'entrate, che potranno trasportare dove a loro più piacerà, e disporre, e contrattare delli detti beni, e diritti inter vivos, ò per cagione di morte, e riterranno tutti i medesimi diritti di successione, & altri, che hanno avuto fino al presente. E per maggior validità delle presenti cessioni, saranno esse verificate, e registrate reciprocamente nelle Corti de' Parlamenti, e Camere de' Conti di Parigi, e del Delfinato; come pure nel Senato, e Camera de' Conti di Torino, e Senato di Nizza; e le spedizioni ne saranno consegnate tre mesi dopo il giorno inclusive della ratificazione del presente Trattato.

E come non è stato possibile regolare col presente Trattato i limiti, e dependenze delle Cessioni reciprocamente fatte quì sopra, hanno stimato proprio amendue le parti rimettere questa regolazione alli Commissarj, che le Parti nomineran-

neranno nello ſpazio di quattro meſi dal giorno della ſegnatura del preſente Trattato, per convenirne amichevolmente ſul fatto.

V.

Come in conſeguenza di ciò, che è ſtato convenuto, & accordato fra le loro Maeſtà Criſtianiſſima, e Cattolica dall' una parte, e S. M. B. dall'altra per una delle condizioni eſſenziali della Pace, il Sereniſſimo, e Potentiſſimo Principe Filippo V. per la Dio grazia Rè Cattolico delle Spagne, e dell'Indie ha ceduto, e traſportato a S. A. R. di Savoja, & a' ſuoi Succeſſori l' Iſola, e Regno di Sicilia, & Iſole dependenti colle ſue appartenenze, e dependenze, niuna eccettuata, con tutta la Sovranità nella forma, e maniera, che ſarà ſpecificata nel Trattato, che ſarà concluſo fra S. M. C. e S. A. R. di Savoja; il Rè Criſtianiſſimo riconoſce, e dichiara, che la detta ceſſione dell'Iſola e Regno di Sicilia, ſue appartenenze, e dependenze, fatta dal Rè Cattolico ſuo Nipote a S. A.R. di Savoja, è una delle condizioni della Pace; e S.M. Criſtianiſſima acconſente, e vuole, ch'eſſa faccia parte del preſente Trattato, & abbia la medeſima forza, e vigore, come ſe vi foſſe inſerita di parola in parola, e foſſe ſtata da lui medeſimo ſtipulata: Incominciando adeſſo a riconoſcere in virtù di queſto Trattato S. A. R. di Savoja per ſolo, e legittimo Rè di Sicilia; e

A 5 per

per maggiormente assicurare l'effetto della detta cessione, S.M. Cristianissima promette in fede, e parola di Rè, tanto per se, quanto per li suoi Successori, di non opporsi giammai, ne fare alcuna cosa contraria alla detta cessione, ne alla sua esecuzione, sotto qualsisia pretesto, ò ragione, che possa essere, ma per lo contrario osservarla, e farla osservare inviolabilmente; promettendo ogni ajuto, e soccorso contra tutti per questo effetto, e per la detta esecuzione, come pure per mantenere, & assicurare S. A. R. di Savoja, e suoi Successori nel pacifico possesso del detto Regno conforme alle clausole, che saranno stipulate nel detto Trattato frà S. M. Cristianissima, e S. A.R. di Savoja.

## VI.

Il Rè Cristianissimo acconsente parimente, e vuole, che la ricognizione, e la dichiarazione del Rè di Spagna, che in mancanza de'discendenti di S.M. Cattolica assicura la successione della Corona di Spagna, e dell'Indie a S. A. R. di Savoja, a' suoi discendenti maschi nati di vero e legittimo matrimonio, a' Principi della Casa di Savoja, & a' loro discendenti maschi nati di vero, e legittimo matrimonio, escludendo tutti gli altri, faccia, e sia tenuta per una parte essenziale di questo Trattato giusta tutte le clausole specificate, & espresse nell'Atto fatto da S. M. Cattolica li 5. di Novembre

1712.

1712. passato, & approvato, e confermato dagli Stati, ò Corti di Spagna per atto delli 9. del detto mese di Novembre; i quali atti del Rè di Spagna, e delle Corti saranno inseriti nel Trattato, che sarà concluso fra S. M. Cattolica e S. A. R. di Savoja, e debbono esser tenuti per espressi quì, come se vi fossero inseriti di parola in parola. Le rinunzie, che il Signor Duca di Berry, e il Signor Duca d'Orleans hanno fatte per essi, e loro discendenti per sempre a tutti li diritti, e speranza di successione alla Monarchia, e Corona di Spagna, e dell'Indie, per le ragioni, cause, e motivi contenuti negli atti, che hanno fatto li 19. e li 24. Novembre 1712. il tenore de' quali, e le lettere patenti del Rè Cristianissimo del mese di Marzo passato saranno inserite nel fine del presente Trattato, fanno, e faranno ancora in perpetuo parte essenziale di questo Trattato. S.M. Cristianissima conoscendo i motivi delle suddette ricognizioni, dichiarazioni, rinunzie, & atti, e che fanno il fondamento, e la sicurezza della durazione della Pace, promette per se, suoi Successori, e per li Principi, che hanno fatte le dette rinunzie, e per li loro discendenti, che saranno inviolabilmente osservate, e di non contravvenirvi giammai, nè permettere che vi sia contravenuto direttamente ò indirettamente, in tutto, ò in parte in qualsivoglia maniera, ò per qualsisia strada; ma per lo contrario impedire, che non vi sia con-

travenuto da chi si sia in qualunque tempo, e per qualunque causa, ragione, ò motivo: Impegnandosi S. M. Cristianissima per se, e suoi Successori di mantenere contro tutti, niuno eccettuato, il diritto di successione di S. A. R. di Savoja, e de' Principi della Casa di Savoja alla Corona di Spagna, e dell'Indie, conforme alla maniera stabilita coll'atto fatto dal Rè di Spagna delli 5. Novembre 1712. con quello degli Stati, ò Corti di Spagna delli 9. Novembre 1712. e colle rinunzie del Sig. Duca di Berry, e del Sig. Duca d'Orleans, & altri atti suddetti; come pure d'impiegare (succedendo il caso) le sue forze, quanto richiederà il bisogno, per mettere in possesso della detta successione il Principe della Casa di Savoja, al quale spetterà giusta l'ordine della vocazione, contra tutti quelli, che volessero opporvisi. Tutti gli atti, e proteste, che potessero essere stati fatti contrarij alle suddette dichiarazioni, rinunzie, & atti, & ai diritti riconosciuti e stabiliti in quelli, dovendo essere stimati, e considerati contrarij alla sicurezza della Pace, & alla tranquillità dell'Europa, sono col presente Trattato dichiarati nulli, e di niun effetto per sempre.

VII.

Per assicurare maggiormente il riposo pubblico, & in particolare quello d'Italia, è stato convenuto, che le cessioni fatte dal fù Imperador Leopoldo a S. A. R. di Savoja nel Trattato fat-

to fatto tra di loro li 8. Novembre 1703. della parte del Ducato di Monferrato già posseduta dal fù Duca di Mantova, delle Provincie d'Alessandria, e di Valenza, con tutte le Terre fra il Pò, & il Tanaro; della Lomellina, della Valle di Sesia; e del diritto, ò esercizio di diritto sopra i Feudi delle Langhe; e ciò, che concerne nel detto Trattato delli 8. Novembre 1703. il Vigevanasco, ò suo equivalente; e le appartenenze, e dependenze delle dette cessioni; resteranno nella loro forza, e vigore ferme, e stabili, & avranno il loro intiero effetto irrevocabilmente, non ostante qualsisia rescritto, decreto, & atto contrario, senza che S. A. R. e suoi Successori possano essere agitati, ò molestati nel possesso, e godimento delle cose, e diritti suddetti per qualsisia causa, pretensione, diritto, trattato e convenzione, e da chi si sia; nè meno per relazione al Ducato di Monferrato da quelli, che potessero aver diritto, ò pretensione sopra il detto Ducato, i quali pretendenti saranno risarciti, conforme a quanto si contiene nel detto Trattato delli 8. Novembre 1703. Promettenendo S. M. Cristianisma per se, e suoi Successori, di non assistere, ne favorire direttamente ò indirettamente alcun Principe, ovvero altra persona, che volesse contravenire alle dette cessioni; obbligandosi per lo contrario d'impiegare unito colla Regina della Gran Bretagna i suoi offizi, e le sue forze per la sicurezza, e man-

e mantenimento del contenuto nel presente Articolo, compresavi la Provincia di Vigevano. Dovendo in oltre restare nella sua forza, e vigore, la sentenza arbitraria pronunziata dagli Arbitri compromissarj li 27. Giugno del 1702. & esser prese le misure nel termine di sei mesi giusta la decisione delle Potenze mallevadrici del Trattato delli 8. Novembre 1703. per lo pagamento de' crediti di S. A. R. di Savoja.

VIII.

Come per gli accidenti, e per la sorte della guerra gli Stati di S. A. R. di Savoja sono aperti da tutte le parti, fù stimato proprio, che non essendo più le cose nello stato, in cui si trovavano nel tempo de' precedenti Trattati di Pace, e di Alleanza, la suddetta A. R. possa fortificare le sue Frontiere per la sicurezza de'suoi Stati, la qual cosa può molto contribuire alla sicurezza, & alla tranquilità dell' Italia; e sarà S. A. R. in libertà di fare le fortificazioni, che più le piaceranno, in tutti li luoghi, e siti, che le sono stati ceduti dall'una, e dall' altra parte nelli detti Trattati, non ostante tutte le convenzioni, e promesse precedenti a questo contrarie.

IX.

Avendo S. A. R. di Savoja dimandato, che il

il Principe di Monaco riconosca di tenere dal suo Dominio diretto Meuton, e Roccabruna, e che ne prenda le investiture da Lei nella maniera, che S. A. R. pretende, che l'abbiano fatta i Predecessori di questo Principe, è stato convenuto, che si aspetterà la decisione respettivamente dalle loro Maestà Cristianissima, e Britannica, ch'esse faranno sei mesi dopò la segnatura del presente Trattato. E a questo effetto le Parti rappresenteranno le loro ragioni, & i loro titoli nello spazio di tre mesi a quelli, che saranno deputati dalle loro dette MM. a Parigi.

X.

Il commerzio ordinario d'Italia si farà, e manterrà, come era stabilito nel tempo di Carlo Emmanuele II. Padre di S. A. R. e si farà osservare, e praticare in tutto e per tutto fra 'l Regno, e tutte le parti degli Stati di S. M. e quelli di S. A. R. ciò, che si faceva, osservava, e praticava in tutto, vivendo il detto Carlo Emmanuele II. per la strada di Susa, la Savoja, e Ponte di Belvicino, e per Villafranca, pagando ciascheduno i diritti, e dogana dall'una, e dall'altra parte. Pagheranno pure i Bastimenti Francesi l'antico Dazio (chiamato comunemente diritto di Villafranca) come si praticava nel tempo del Duca Carlo Emmanuele; alla qual cosa non sarà più fatta alcuna opposizione da chi

chi si sia, come si potrebbe aver fatto fin al presente. I Corrieri, e gli Ordinarj di Francia passeranno come per l'addietro per gli Stati di S. A. R. & osservandone la regolazione, pagheranno i diritti per le mercanzie, delle quali saranno carichi.

XI.

Il Rè Cristianissimo condescendendo alle dimande, che S. A. R. gli hà fatto fare, e per darle in tutto prove della sua sincera amicizia, acconsente, che S. A. R. possa vendere le Terre, beni, & effetti, ch'essa hà nel Regno di Francia nel Poitou, e in Bugey, senza che vi possa esser fatto impedimento alcuno dal canto suo, nè da suoi Offiziali; cedendo la suddetta Maestà a questo fine in favor della suddetta Altezza Reale, e de'suoi Successori, ò di quelli, che da loro acquisteranno, tutti li diritti, ch' essa potrebbe avere, e pretendere per l'avvenire sopra le dette Terre, che sono in Bugey, e che appartengono al presente a S. A. R. alla quale, bisognando, S. M. cede la proprietà irrevocabile delle dette Terre per essa, e suoi Successori Duchi di Savoja, e quelli che da loro acquisteranno, i quali avranno una piena sicurezza, quanto a S. M., senza altra patente, & in virtù solamente di questo presente Trattato.

XII.

XII.

Si è respettivamente accordato il levar de' Sequestri da' beni, & effetti tenuti, e confiscati per occasion della Guerra a' Vassalli, e Sudditi respettivi, in qualunque luogo sieno situati; & a questo fine tutte le ripresaglie, tenute, e confiscazioni, & i doni, e concessioni di quelle sono, e restano nulle; come pure le rendite de' detti beni, e gli affitti scorsi dopo la segnatura di questo Trattato saranno pagati alli Proprietarj.

XIII.

I giudicj pronunziati in Contradittorio delle Parti, che hanno riconosciuto i Giudici, e sono state legittimamente difese, avranno il suo valore, & i condannati non saranno ricevuti a contraddir loro, se non per le strade ordinarie.

XIV.

I Sudditi di S. A. R. che hanno fatto provigioni, prestiti, ò pagamenti anticipati in servigio di S.M. ò de suoi Impresar, Partitanti, Commissarj, ò impiegati al suo servigio, ò per il mantenimento delle sue Truppe, Officiali, e soldati, saranno pagati in brieve tempo su le note delle ricevu-

cevute, ò obbligazioni, che rappresenteranno; e S. M. farà loro far buona, e spedita giustizia; S. A. R. farà parimente lo stesso in riguardo de' sudditi di S. M.

X V.

Tutti i Prigionieri di Guerra, & i sudditi respettivi, tenuti in qual luogo esser si voglia per causa della Guerra, saranno dall'una, e dall'altra parte in virtù della pace messi subito in libertà.

XVI.

Gli Articoli de' Trattati di Munster, de' Pirenej, di Nimega, di Risuich, & altri, che riguardano S. A. R. di Savoja, e quello di Torino dell' anno 1696. saranno mantenuti, & osservati, non avendovi punto derogato col presente Trattato, come se fossero stipulati, & inseriti quì di parola in parola, e particolarmente in riguardo de' Feudi, che riguardano S. A. R. non ostanti tutti li rescritti, decreti, e provisioni date in contrario.

XVII.

Tutti quelli, che saranno nominati nello spazio di sei mesi dal Rè Cristianissimo, e da S. A. R. di Savoja, saranno compresi nel presente Trattato, purchè ciò sia d'un comune consenso.

XVIII.

## XVIII.

Et affinchè il presente Trattato sia inviolabilmente osservato, S. M. Cristianissima, e S. A. R. promettono di non fare cosa veruna contra, & in pregiudizio di quello, nè soffrire, che sia fatto direttamente & indirettamente, e se fosse fatto, farlo risarcire senza alcuna difficultà, ò dilazione; & esse si obbligano respettivamente alla sua intiera osservazione; e sarà il presente Trattato confermato con termini convenevoli, & efficaci in tutti quelli, che S.M. Cristianissima farà colle Potenze Alleate.

## XIX.

Sarà il presente Trattato approvato, e ratificato da S. M. Cristianissima, e da S.A. R. e le lettere di ratificazione saranno cambiate, e consegnate respettivamente nel termine d'un mese, overo più presto, s'è possibile, a Utrecht. Frattanto comincierà oggi a cessare dall'una parte, e dall'altra qualsisia sorte di ostilità.

*Sono inseriti nell'Originale*

L'Atto di rinunzia del Sig. Duca di Berry delli 19. Novembre 1712. Quello del Sig. Duca d' Orleans delli 24. del detto Novembre: Le lettere patenti del Rè Cristianissimo del Mese di Marzo 1713.

In fede di che noi Ambasciatori straordinarj, e Pleni-

Plenipotenziarj del Rè Criſtianiſsimo, e di S. Altezza R. di Savoja, & in virtù della noſtra piena podeſtà abbiamo ſegnato il preſente Trattato, e vi abbiamo fatti apporre i ſigilli delle noſtre Armi. Fatto a Utrecht li 11. di Aprile 1713.

(LS) Huxelles.
(LS) Meſnager.

(LS) Le C. Maffei.
(LS) Solar du Bourg.
(LS) P. Mellarede.

*Sono inſerite nell'Originale*

Le plenipotenze di S. M. Criſtianiſsima e di S. A. R. di Savoja a'loro Ambaſciatori ſtraordinarj, e Plenipotenziarj quì ſopra nominati.

*Ratificazione di S. M. Criſtianiſſima.*

LUigi per la Dio grazia Rè di Francia, e di Navarra, a tutti quelli, che vedranno le preſenti, Salute. Avendo veduto, & eſaminato il Trattato di Pace concluſo, ſtabilito, e ſegnato in nome noſtro li undici del preſente Meſe d'Aprile dal noſtro Cariſſimo e diletto Cugino il Marcheſe d' Huxelles Mareſciallo di Francia, Cavalier de' noſtri Ordini, e noſtro Luogotenente Generale nel governo della Borgogna, e dal noſtro caro, e diletto Sig. Menager Cavalier del noſtro Ordine di S. Michele, noſtri Ambaſciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj in virtù della piena podeſtà, che noiloro abbiamo data per queſto fine; col Sig. Annibale Conte Maf-

fei

fei Gentiluomo della Camera, e primo Scudie-re del nostro carissimo, e dilettissimo Fratello Duca di Savoja, Cavalier dell'Ordine de' SS. Maurizio, e Lazaro, Colonnello d'un Reggimento d'Infanteria, General di battaglia nelle sue Armate, suo Inviato straordinario presso la Regina della gran Brettagna; il Sig. Ignazio Solar de Morette Marchese del Borgo Gentiluomo di Camera del nostro detto Fratello, Cavalier gran Croce dell' Ordine de' SS. Maurizio, e Lazaro, suo Inviato straordinario presso gli Stati Generali delle Provincie Unite de' Paesi bassi; & il Sig. Pietro Mellarede Sig. della Casa Forte di Giordane, suo Consiglier di Stato, Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj del nostro detto Fratello, muniti egualmente d'una piena podestà, il tenore del qual Trattato quì siegue.

Essendoci grato il suddetto Trattato di Pace in tutti, e cadauno delli punti, & articoli, che vi sono contenuti, & espressi, abbiamo quelli tanto per noi, quanto per li nostri Eredi, Successori, Regni, Paesi, Terre, Signorie, e sudditi accertato, approvato, ratificato, e confermato, e colle presenti segnate di nostra mano accettiamo, approviamo, ratifichiamo, e confermiamo; & il tutto promettiamo in fede, e parola di Rè, sotto l'obbligazione, & ipoteca di tutti, e cadauno de' nostri beni presenti, e futuri, mantenere, & osservare inviolabilmente, senza andare giammai, nè venire al contrario direttamente, ò indiretta-

men-

mente in qualunque ſorta, ò maniera. In teſtimonio di che noi abbiamo fatto mettere il noſtro Sigillo alle preſenti.

Dato a Verſaglies li 18. Aprile l'anno di Criſto 1713. e del noſtro Regno 70. Segnato, Luigi; per il Rè, Colbert; e Sigillato in fine.

*Ratificazione di S. A. Reale.*

VIttorio Amedeo II. per la Dio grazia Duca di Savoja, e Monferrato, Principe di Piemonte &c. a tutti quelli, che vedranno le preſenti, Salute. Avendo veduto il Trattato di Pace, che il Conte Maffei della Religione de' SS. Maurizio, e Lazaro noſtro primo Scudiere, Colonnello d'un Reggimento d'Infanteria, General di Battaglia nelle noſtre Armate, e noſtro Inviato Straordinario preſſo S. M. Britannica; il Marcheſe del Borgo Gentiluomo della noſtra Camera, Cavalier gran Croce della detta Religione de' SS. Maurizio, e Lazaro; & il noſtro Inviato Straordinario preſſo le Alte Potenze li Signori Stati Generali, e noſtro Conſiglier di Stato Mellarede, noſtri Ambaſciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj al Congreſſo d'Utrecht, in virtù della piena podeſtà, che noi loro abbiamo data, hanno concluſo, ſtabilito, e ſegnato li 11. di queſto Meſe nella detta Città d'Utrecht col Sig. Marcheſe d'Huxelles Mareſciallo di Francia, Cavalier degli Ordini di S. M. Criſtianiſſima, e ſuo Luogotenente

nente Generale nel governo della Borgogna, & il Sig. Menager Cavalier dell'Ordine di S. Michele, Ambasciatori Straordinarj, e Plenipotenziarj della suddetta Maestà al sopraddetto Congresso d'Utrecht, muniti egualmente d'una piena podestà necessaria; il tenore del qual Trattato quì siegue.

Essendoci grato il suddetto Trattato di Pace in tutti, e cadauno de' punti, che vi sono contenuti, ed espressi, abbiamo quello accettato, approvato, ratificato, e confermato, accettiamo, approviamo, ratifichiamo, e confermiamo; & il tutto promettiamo in fede, e parola di Principe mantenere, & osservare inviolabilmente, senza andare, nè venire al contrario direttamente ò indirettamente, ne permettere, che vi sia contravenuto in veruna sorte, o maniera. In testimonio di che noi abbiamo segnate le presenti di nostra mano; e fatte contrassegnare dal Marchese di S. Tomaso nostro Ministro, e primo Segretario di Stato, e fattovi apporre il Sigillo delle nostre Armi.

Dato a Torino li 25. Aprile 1713. Segnato, V. Amedeo; Contrasegnato; De S. T. e Sigillato in fine.

IL FINE.